

LDXXXXVI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1908

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA

INDICE.

Atti vari	Pag. 21348
Comunicazioni della Presidenza (Ringraziamenti; invito)	21288-347-48
Disegni di legge:	
Guarentigie e disciplina della magistratura <i>(Seguito della discussione)</i>	21296
ABIGNENTE	21309-13-14-21
CASCINO	21306-15-17-19-21
CAVAGNARI	21298-302-310-14-17-21-22-38-44-46
CIMORELLI	21302-31-32-36-41-43-45
DI SANT'ONOFRIO	21306-309
FALCONI NICOLA	21328-33
FORTIS, <i>relatore</i>	21300-307.
21311-16-19-23-26-30-33-36-37-38-40-42-44	
GRAFFAGNI	21302-310-14-17-21
GUARRACINO	21303-309-310-36-37-44
LUCIANI	21304-305-309-10-13-23-25-26- 21327-29-31-32-35-37-38-39-40-42-43-45
MANNA, <i>della Commissione</i>	21311-28-35-41
MARGHERI	21318-21
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	21301-307-310-11-13-14- 21315-20-24-26-28-31-34-35-36-37-39-41-42-45-46
PAGANI-CESA	21322-25
PRESIDENTE	21298-303-304-305
VENDITTI	21297-302-306-309-18-21
Interrogazioni:	
Maestri titolari di scuole superiori facoltative:	
BATELLI	21289
CIUFFELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21289-90
Custodia del Castello del Monte (Andria):	
BOLOGNESE	21291
CIUFFELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21290
Nuova stazione di Ovada:	
BRIZZOLESI	21291
DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21291
Brigadiere dei carabinieri di Tessennano:	
FACTA, <i>sottosegretario di Stato</i>	21292-93
LEALI	21292
Stazione di Costa (Rovigo):	
DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21293
VALLI	21294
Ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife:	
DARI, <i>sottosegretario di Stato</i>	21295
SCORCIARINI-COPPOLA	21295

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari:	
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	Pag. 21348
Proposta di legge (Discussione):	
Comuni nuovi nell'isola di Salina	21296
DI SANT'ONOFRIO, <i>relatore</i>	21296

La seduta comincia alle ore 14.5.

ROVASENDA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri che è approvato.

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

ROVASENDA, *segretario*, legge:

6920. Il Consiglio comunale di Cherasco fa voti che la Camera voglia modificare il progetto ministeriale sulla « Devoluzione a favore delle provincie di Cuneo, Napoli, Massa e Torino delle somme dovute dallo Stato per la ritardata attivazione del nuovo catasto » nel senso che le somme stesse siano devolute ai possessori di terreni che hanno pagato più del dovuto e in ogni caso anzichè alla provincia di Cuneo ai comuni per i quali l'imposta nuova è riuscita minore della vecchia.

6921. Il signor Casali, sindaco di Carmagnola, in rappresentanza del Comitato per gli interessi dei comuni rurali della provincia di Torino, fa voti che venga modificato il progetto ministeriale sulla devoluzione a varie provincie delle somme dovute dallo Stato per la ritardata attivazione del nuovo catasto nel senso che tale devoluzione sia fatta in favore dei comuni invece che delle provincie.

6922. Il signor De Sessa Giambattista segretario comunale di Cotrone e molti segretari e impiegati comunali chiedono che

lo Stato provveda con mezzi legislativi a migliorare le loro condizioni economiche e di carriera.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia gli onorevoli: Mazziotti, di giorni 10; Montemartini e Morando, di 8; e per motivi di salute, l'onorevole Montauti, di giorni 8.

(Sono conceduti).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Presidenza i seguenti telegrammi:

« Presento vivi ringraziamenti per la solenne partecipazione della Camera al lutto di questa provincia per la perdita del conte Tornielli, benemerito della Patria cui rese servizi altissimi.

« Il presidente della Deputazione
« MAGGIA ».

« La città di Vigevano ringrazia commossa Vostra Eccellenza, il Governo e gli onorevoli deputati per l'omaggio di stima ed affetto reso ieri da codesta Camera alla memoria venerata dell'onorevole Giuseppe Bonacossa che fu gloria dell'industria italiana, lustro del Parlamento, esempio di rettitudine e di indefessa attività. Vigevano, che per ben sei legislature ebbe l'onore di essere rappresentata al Parlamento dall'onorevole Giuseppe Bonacossa, rinnovando in questo momento il suo vivo dolore per la irreparabile perdita, ricorderà sempre con la più sentita riconoscenza le speciali benemerenze dell'illustre defunto verso le industrie cittadine.

« Il commissario prefettizio
« LECCHI ».

L'onorevole Girolamo Del Balzo mi scrive:

« Ringrazio, profondamente commosso, in nome dei figli del mio compianto fratello e mio, la Camera che volle associarsi al nostro cordoglio. Ringrazio riconoscente gli onorevoli Santini, Comandini ed Umani della parte affettuosa da essi presa nella commemorazione di oggi. E ringrazio sentitamente lei, illustrissimo signor Presidente, dell'amicizia in sì svariato modo a me ad dimostrata in sì luttuosa circostanza. Tutti questi ricordi rimarranno in me incancellabili, come i più preziosi della mia vita.

« Con l'usato deferente affetto le stringo la mano.

« Suo devotissimo
« DEL BALZO ».

È pervenuta la seguente lettera del tenente generale Pastore, presidente del Comitato per la commemorazione del generale Cavalli:

« Ricorrendo in quest'anno il centenario della nascita dell'illustre generale Giovanni Cavalli, sorse unanime fra gli ufficiali di artiglieria, sia in attività di servizio che a riposo od in congedo, il desiderio di onorare la memoria di chi, oltre ad essere stato il primo ad ideare i cannoni rigati, fu il vero divinatore dell'avvenire dell'artiglieria in tutti i suoi rami e specialità.

« Questo pensiero avendo avuto, non solo l'approvazione, ma il plauso di Sua Eccellenza il ministro della guerra, fu nominato apposito Comitato per darvi esecuzione, del quale Sua Altezza Reale il Duca di Aosta, che l'artiglieria ebbe pure per parecchi anni l'onore di contare fra le sue file, si compiacque assumere la presidenza onoraria. Per queste onoranze sarà fatta una solenne commemorazione della vita e delle opere del grande artigliere e verrà inaugurato un busto nei locali della reale militare Accademia, ove il Cavalli fu come allievo e di cui tenne il comando negli ultimi anni di sua vita militare.

« Però, per ragioni di opportunità, la funzione, anziché il 28 luglio, data della di lui nascita, avrà luogo il 30 maggio prossimo venturo, giorno ufficialmente consacrato alla festa dell'artiglieria, quale anniversario della battaglia di Goito e della presa di Peschiera, dove quest'arma si illustrò in modo speciale e nella quale ultima il Cavalli particolarmente si distinse. Siccome il generale Cavalli fu tre volte eletto deputato del Parlamento nazionale del quinto collegio di Torino e precisamente 3ª, 5ª e 6ª legislatura, così mi reco a dovere di informare la Eccellenza Vostra delle onoranze, che verranno tributate alla di lui memoria, con la speranza che la Camera dei deputati vorrà, nel modo che reputerà più conveniente, associarsi alla stabilita commemorazione ».

Propongo che si affidi ai deputati della città di Torino l'incarico di rappresentare la Camera alla solenne cerimonia destinata ad onorare il generale Cavalli, di cui i colleghi tutti ricordano senza dubbio le altissime benemerenze.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Prima è quella dell'onorevole Battelli al ministro dell'istruzione pubblica, « per sapere se e quali provvedimenti intenda prendere perchè i maestri titolari di scuole superiori facoltative, esistenti al 1° gennaio 1904 e rese stabili dalla legge 8 luglio 1904, siano equiparati anche agli effetti economici ai maestri delle scuole obbligatorie, o sia per lo meno riconosciuto loro il diritto al godimento integrale delle lire 150 che il Ministero accorda per l'articolo 1° di detta legge per concorrere allo stipendio dei maestri »

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. La questione che l'onorevole Battelli propone nella sua interrogazione è abbastanza grave e complessa, perchè non riguarda soltanto le forti spese che lo Stato sostiene per integrare gli stipendi dei maestri elementari, ma riguarda anche gli oneri e le finanze dei comuni, i quali tuttora mantengono in forza di legge le classi superiori facoltative nelle scuole elementari.

Le disposizioni della legge citata dall'onorevole Battelli nella sua interrogazione non lasciano alcun dubbio sulla loro interpretazione.

I comuni sono liberi di assegnare agli insegnanti delle classi elementari superiori facoltative quegli stipendi che credono più opportuni e rispondenti non solo ai servizi che i maestri di queste classi rendono, ma anche alle condizioni locali e alle condizioni del bilancio.

La legge stessa poi dice che lo Stato per ogni classe facoltativa superiore mantenuta dai comuni, dà un assegno di lire 150 ai comuni, non ai maestri, appunto per aiutarli al mantenimento di queste classi. E lo spirito della legge è perfettamente concorde con la lettera, poichè risulta da tutti gli atti parlamentari che il legislatore volle che non si facessero passi indietro, che le scuole superiori istituite da quei comuni che pure non ne avevano l'obbligo fossero mantenute; ma risulta pure chiaramente che non si volevano aggravare le condizioni dei comuni, non si volevano imporre nuovi oneri.

Perciò qualunque provvedimento si volesse prendere sopra la questione solle-

vata dall'onorevole Battelli, non potrebbe esser preso se non mediante una speciale legge, perchè il Ministero non ha la facoltà di provvedervi coi suoi poteri amministrativi. Ma, come ho detto, la questione non è semplice, come non sono semplici mai le questioni di maggiori spese, perchè si tratta o di aggravare il bilancio dello Stato o di aggravare il bilancio dei comuni.

Io quindi non posso prendere impegni di provvedimenti nel senso desiderato dall'onorevole Battelli; non posso prenderli, anche perchè in questo momento tanto lo Stato quanto i comuni devono fare i maggiori sforzi e devono sostenere oneri gravissimi per diffondere l'istruzione elementare nelle classi inferiori e per istituire e mantenere le classi superiori dove sono obbligatorie.

Provvedimenti coercitivi come vorrebbe l'onorevole Battelli, tanto meno è il caso di prenderli, perchè queste scuole facoltative, in cui i maestri sono pagati con uno stipendio inferiore allo stipendio legale delle classi obbligatorie, non sono numerose: i comuni in tali condizioni sono relativamente pochi, e, come essi spontaneamente crearono queste scuole facoltative, così è da presumersi che appena le loro condizioni di finanza lo permetteranno, vorranno anche aumentare, equiparare ed accrescere gli stipendi dei maestri elementari delle scuole superiori. Perciò un provvedimento coercitivo sarebbe sproporzionato anche allo scopo che si vuol raggiungere, oltrecchè, come ho detto, sarebbe poco opportuno in questo momento; e, finalmente, sarebbe anche dannoso e, mi pare, offensivo per l'autonomia comunale che va rispettata, quando non è proprio necessario l'intervento dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Battelli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BATTELLI. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione, con la chiarezza che lo distingue, ha messo bene il problema; mi aspettavo però che le conseguenze fossero un po' più conformi al mio desiderio, appunto perchè egli ha compreso chiaramente come stanno le cose. È bene che io aggiunga qualche altra parola, perchè anche la Camera veda quale è la condizione di fatto.

La legge del 1904 faceva obbligo ai comuni che avevano scuole facoltative di renderle obbligatorie. Queste scuole esistono

dal gennaio 1904; e per un riguardo doveroso (lo riconosco anch'io, onorevole Ciuffelli) alle finanze di ogni comune, fu stabilito che lo stipendio di questi maestri rimanesse quale era di fatto.

Naturalmente si comprende che questa disposizione deve essere transitoria, che ha bisogno di una legge di completamento, perchè involge un trattamento non giusto per le condizioni economiche di questi insegnanti ed anche una condizione di fatto stridente tra questi insegnanti di scuole superiori, e quelli delle scuole inferiori, visto che i primi finiscono coll'avere uno stipendio più basso di quello dei secondi.

Ma, a parte questi provvedimenti non coercitivi, onorevole Ciuffelli, ma semplicemente equitativi che io chiedo almeno come promessa, se non subito come fatto, c'è un'altra cosa, che può subito esser messa in atto, e, volendo, anche con espedienti coercitivi, dato che, appunto per queste condizioni stridenti, la legge dava ai Comuni un sussidio per aumentare gli stipendi di questi maestri, cioè quelle 150 lire.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Non ai maestri, ai comuni.

BATTELLI. Orbene in molti comuni queste 150 lire non vengono date ai maestri.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Ma non devono essere date ai maestri!

BATTELLI. Lo spirito della legge non è bene interpretato. Il Governo dà ai comuni 150 lire per classe per mantenere queste scuole facoltative, e invece molti comuni non le adoperano per l'insegnamento ma per altri scopi.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Chiedo di parlare

BATTELLI. Domando se è questo lo spirito vero della legge. La questione è così logica che mi sembra che l'onorevole Ciuffelli, che pure l'ha posta in modo così chiaro, con la logica che sempre lo distingue, si sia trovato oggi in contraddizione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Una breve spiegazione debbo al collega Battelli. Mi pare che egli sia in errore nella interpretazione della legge, la quale dispone all'articolo 1° che ai comuni siano date lire 150 per aiutarli nel

mantenimento delle scuole facoltative superiori.

Ora è evidente che queste 150 lire, che lo Stato accorda, vanno a sgravio degli oneri che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri, che sono sempre superiori a 150 lire, vanno in diminuzione delle spese dei comuni, ma non in aggiunta agli stipendi.

E, ripeto, su questa disposizione legislativa non ci può essere dubbio, così che se si volesse provvedere secondo il desiderio dell'onorevole Battelli, occorrerebbe una legge.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bolognese al ministro dell'istruzione pubblica « per sapere se, tenuto conto che il Castello del Monte è monumento nazionale e quindi proprietà dello Stato, non creda giusto e conveniente che il custode di esso debba essere nominato dal Governo anzichè dal municipio di Andria, che non ha alcun interesse di custodire ciò che non gli appartiene ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Mi pare che non sia esatto quanto l'onorevole collega Bolognese dice nella sua interrogazione, cioè che il municipio di Andria non ha alcun interesse alla custodia e vigilanza del Castello del Monte perchè esso non gli appartiene.

Al contrario io credo che anche il comune di Andria abbia un interesse grandissimo alla buona conservazione e alla custodia dell'antico Castello Svevo: si tratta di un monumento celebre, che illustra quel territorio, ed il municipio deve concorrere con lo Stato, come meglio può, perchè esso sia ben conservato e custodito.

Ad ogni modo il Ministero da più anni ha deciso di nominare un custode governativo per la vigilanza del monumento; ma non ha potuto mai eseguire il provvedimento perchè mancava nelle vicinanze una casetta per l'abitazione del custode, e nel Castello, come ha potuto testè notare il direttore generale delle Belle Arti, che si è recato sopra luogo, non v'è nessun ambiente che si possa prestare per l'abitazione del custode.

Si è dovuta quindi espropriare una zona di terreno che servisse di zona di rispetto per il Castello e per erigervi la piccola casa del custode. Il decreto di espropria-

zione per pubblica utilità è stato emanato nello scorso aprile, e si procederà il più presto possibile all'esecuzione dei lavori. Ma intanto, per non lasciare senza vigilanza il Castello, si è fatto un accordo col municipio di Andria, mediante il quale lo Stato dà un sussidio ed il municipio s'incarica della custodia del monumento destinandovi un suo dipendente. Ma questo non è che un provvedimento provvisorio, poichè, appena sarà possibile, si provvederà alla nomina di un custode governativo, con speciali patti e condizioni affinchè la sorveglianza di quel monumento sia costante e sicura.

PRESIDENTE. L'onorevole Bolognese ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BOLOGNESE. È mio dovere di dichiararmi soddisfatto. Non occorre che rammenti all'onorevole sottosegretario di Stato ed alla Camera la grande importanza di quell'insigne monumento che si chiama il Castello del Monte.

Sorge esso, da molti secoli, maestoso, a 450 metri sul livello del mare tra le verdeggianti colline dette *murge*, avanguardia degli Appennini, a breve distanza dalla spiaggia del nostro Adriatico, per testimoniare della grande arte architettonica medioevale pugliese e per testimoniare altresì della costante fede ghibellina di quella importante e patriottica regione.

Quanti felici ricordi e quante dolorose rimembranze di circa venti secoli ridestano e compendiano quelle maestose mura, che furono la gloriosa reggia degli Svevi, il recente ed ignominioso asilo di briganti devastatori!

È, senza dubbio, il Castello del Monte uno dei più pregevoli e gloriosi monumenti nazionali del Regno, alla cui custodia bisogna seriamente ed efficacemente provvedere.

La storia della cointeressenza del comune di Andria per tale custodia è antica, non dico quanto il castello, ma quasi. Lo stipendio al custode veniva pagato metà dalla provincia di Bari e metà dal comune di Andria. Ricordo che, essendo io consigliere provinciale e discutendosi il bilancio della provincia, ebbi l'onore di far notare che la provincia non aveva obbligo alcuno di contribuire al pagamento dello stipendio del custode di quel castello.

Il municipio di Andria non ha alcun interesse di custodire ciò che non gli appartiene e quindi, nel nominare esso il custode,

lo nominerà per dare un posto qualsiasi ad uno dei soliti agenti elettorali in ricompensa dei loro servigi. Difatti il custode attuale è un pregiudicato che ha la fede criminale macchiata. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Questa sarebbe un'interrogazione personale.

BOLOGNESE. Non parlo di fatti personali, ma di interessi seri ed onesti del mio paese e mi limiterò solo a rilevare che spesso avviene che i forestieri i quali vanno per visitare il castello lo trovano chiuso. È quindi necessario che il custode sia nominato dallo Stato, e non comprendo che cosa significhino queste transazioni che non voglio qualificare.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Brizzolesi, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere per quali ragioni sono sospesi i lavori della nuova stazione di Ovada e se agli stessi verrà data sollecita esecuzione, onde far cessare il danno che dal loro ritardo deriva alla viabilità di quella città, e se il Governo intenda di sostituire con un sottopassaggio il passaggio a livello che alla costruzione della stazione verrà a trovarsi nel mezzo della stazione stessa con nocumento al regolare servizio e pericolo continuo a quelle popolazioni ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di parlare.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non posso non riconoscere il buon fondamento delle lagnanze portate qui dall'onorevole Brizzolesi. In realtà la Società privata, a cui carico sta la costruzione della nuova stazione di Ovada, ha trascurato alquanto i lavori. Nei mesi d'inverno il ritardo era scusabile, poichè l'inclemenza della stagione non permetteva un lavoro alacre; ma da qualche tempo essa potrebbe benissimo dare a questi lavori un impulso più forte.

Abbiamo richiamato recentemente la Società a questo suo dovere e confidiamo che i lavori saranno riassunti attivamente e portati a compimento.

Allora verrà sistemata la viabilità: poichè quella strada rurale che ora in parte si trova ostruita ed impedita, verrà spostata regolarmente per guisa che il passaggio sarà ripristinato in modo assai comodo appena compiuta la stazione.

Quanto al passaggio a livello che verrebbe a trovarsi, come eredo abbia voluto intendere l'onorevole Brizzolesi, fra la stazione vecchia e la nuova in un punto intermedio,

questo passaggio dovrà rispondere alle condizioni normali in cui si trovano tutti i passaggi a livello. È desiderabile certamente che i passaggi a livello vengano soppressi e sostituiti da sottopassaggi o da cavalcavia; ma il problema, l'intende il collega Brizzolesi, è di una vastità ed importanza tale che non posso dargli per questo caso concreto un affidamento speciale. Esso sarà oggetto di studi per una soluzione generale che risponda anche alle condizioni locali di cui egli si interessa per la stazione di Ovada.

PRESIDENTE. L'onorevole Brizzolesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BRIZZOLESI. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato della cortese risposta, e mi dichiaro soddisfatto per l'annuncio che egli mi dà della pronta ripresa dei lavori per la nuova stazione di Ovada; e spero che agli stessi verrà dato ininterrotto e sollecito corso.

Quanto al passaggio a livello, nutro fiducia che, durante l'esecuzione dei lavori, si riconoscerà la convenienza anzi l'assoluta necessità di sopprimerlo senz'altro, perchè esso verrà proprio a trovarsi in mezzo alla stazione, ritenuto che tanto la nuova come la vecchia stazione con la costruzione della rimessa delle locomotive in quest'ultima, verranno a formare in definitiva una unica stazione.

Con questa speranza mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione dell'onorevole Leali al ministro dell'interno « sulla condotta del brigadiere dei carabinieri di Tessennano, sull'inchiesta a lui ordinata dalla prefettura per un reclamo di quei cittadini presentato al prefetto e quali provvedimenti intenda prendere in proposito ».

L'onorevole sottosegretario di Stato dell'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Nel marzo scorso l'onorevole Leali presentò al prefetto di Roma un reclamo di vari cittadini di Tessennano, che si lagnavano dell'andamento di quella amministrazione. Di fronte a questo reclamo il prefetto credette di fare quello che si fa sempre in questi casi, cioè di prendere le opportune informazioni, e ne incaricò il sottoprefetto del luogo, che alla sua volta, trattandosi di un piccolo paese, incaricò delle informazioni stesse il brigadiere dei

carabinieri che si trova in Tessennano. E le informazioni vennero assunte, e dettero per risultato che se quell'amministrazione non si trovava in perfettissime condizioni, tuttavia i fatti denunciati non erano così gravi che si potesse proporre lo scioglimento di quel Consiglio comunale.

Potrei aggiungere all'onorevole Leali che, date le condizioni attuali di Tessennano, non si potrebbe neppure sperare in una nuova e migliore amministrazione.

Speriamo però che nell'avvenire si possa ovviare a qualcuno degli inconvenienti che si verificano in quella amministrazione; tuttavia per il momento non è il caso di prendere nessun provvedimento oltre quelli di ordinaria vigilanza che, certamente, saranno presi.

Per quanto riguarda il brigadiere dei carabinieri e le informazioni da lui date, io non posso aggiungere altro se non che egli ha dato tutte quelle migliori informazioni che poteva per esaurire soddisfacentemente il compito suo.

PRESIDENTE. L'onorevole Leali ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LEALI. Mi piace osservare che la mia interrogazione non aveva per oggetto lo scioglimento o meno del Consiglio comunale ma il modo col quale quel brigadiere dei carabinieri ha fatto l'inchiesta ordinata dalla prefettura. Di scioglimento o meno di Consigli comunali del mio collegio non mi occupo, a meno che non si tratti di cose molto serie, perchè reputo che il deputato non debba ingerirsi delle amministrazioni locali.

In Tessennano vi fu un po' di trambusto in occasione del passaggio dei terreni dal comune all'università agraria. Il comune naturalmente non si voleva privare di quei terreni, l'amministrazione dei quali rendeva molto bene. Allora la popolazione, che è tutta agricola, in massa fece un reclamo contro l'amministrazione comunale, ed incaricò me di presentarlo al prefetto, il quale lo mandò al sottoprefetto per le informazioni.

Circa il modo come queste informazioni furono assunte, mi permetta la Camera di leggere un piccolo brano di una lettera pervenutami da Tessennano (*Oh! Oh! — Rumori*).

Sono cinque righe e v'impiegherò mezzo minuto. Si dice così: « Il reclamo trasmesso alla S. V. Ill.^a con tutte le veritiere ragioni venne trasmesso al brigadiere per le infor-

mazioni. Incredibile ma vero! Il gentiluomo innanzi tutto informò e fece leggere il reclamo al sindaco ed ai suoi accolti, poi cominciò col dire che avrebbe mandato i firmatari in galera ».

Ora Tessennano è un paese di 900 abitanti. E si capisce che quando un brigadiere dei carabinieri comincia così, tremano tutti! (Oh! oh! — *Commenti*).

Per coronare l'opera egli invitò i firmatari nella sala del municipio, in presenza del sindaco e degli assessori, e, dicendo loro che tutto quello che avevano scritto e firmato non era vero, li minacciò di mandarli in galera se confermavano quello che avevano scritto nel reclamo al prefetto. (Oh! Oh!)

Io non avrei fatto di questa piccola cosa argomento di una interrogazione alla Camera, se avessi saputo che, ricorrendo al Comando dei carabinieri, esso avrebbe preso qualche provvedimento contro il brigadiere. Ma poichè questi signori (e qui sta la forza dei carabinieri) non vogliono dar ragione che a lorostessi, così ho portato la questione alla Camera, perchè il Paese giudichi sul modo di agire di questi signori. Non ho altro da dire. (*Commenti*).

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non voglio dubitare dell'autenticità della lettera letta dall'onorevole Leali, perchè sono persuaso che è scritta da un suo amico, il quale lo ha voluto informare dei fatti avvenuti a Tessennano. Ma noto all'onorevole Leali che c'è esagerazione su quanto in essa si dice e precisamente rispetto all'arma dei carabinieri, e cioè che si dà sempre ragione ai carabinieri stessi.

LEALI. Sono 22 anni che sono qua dentro e queste cose le conosco!

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Evidentemente, si esagera. Poichè egli ha parlato specificamente del brigadiere di Tessennano, io posso dire (ed ella che conosce da 22 anni l'arma dei carabinieri può farmene fede) che uno dei funzionari migliori che noi abbiamo colà è appunto il brigadiere dei carabinieri.

LEALI. Faccio le mie riserve.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo funzionario è là da qualche tempo.

LEALI. Sono pochi mesi.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritenga l'onorevole Leali che questa

inchiesta è stata fatta con tutta la cura possibile. E se per far questa inchiesta il brigadiere ha dovuto interpellare l'una e l'altra parte, è stato appunto per informarsi e farsi un concetto di come sono avvenute le cose.

Non si può censurare il funzionario. Del resto, quello che il funzionario ha riferito, è stato perfettamente controllato e fu riscontrato esatto. E sono lieto che l'onorevole Leali abbia potuto constatare con me che i fatti avvenuti a Tessennano sono di natura così lieve, che non occorre portarli alla Camera.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Vito Fazzi al ministro dell'interno « sulle ragioni che indussero il Governo a nominare un Commissario regio per la disciolta Congregazione di carità di Soletto, e sulla durata delle funzioni dello stesso ».

Non essendo presente l'onorevole Vito Fazzi, questa interrogazione s'intende ritirata.

Così pure non essendo presente l'onorevole Montemartini s'intende ritirata la sua interrogazione al ministro dell'interno « sulle restrizioni al diritto di riunione imposte dall'autorità di pubblica sicurezza del comune di Ziano in provincia di Piacenza ».

Viene quindi l'interrogazione dell'onorevole Eugenio Valli al ministro dei lavori pubblici « per sapere, se non creda necessario l'immediato, facile e poco dispendioso ingrandimento del piano caricatore nella stazione di Costa (Rovigo) per il trasporto delle molteplici derrate agrarie della zona circostante, e specialmente in seguito alla rilevante aumentata potenzialità della vicina Fabbrica di zucchero Lendinarese, allo scopo di eliminare ingombri dannosissimi, nella consegna e nella partenza delle biotole, tanto nei riguardi dei produttori come dei coltivatori in partecipazione delle biotole medesime ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a quest'interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Le considerazioni esposte dall'onorevole Valli non possono non trovar favore presso l'Amministrazione ferroviaria, la quale infatti, fin dal mese scorso, ordinava alla Direzione compartimentale di Bologna di compilare un progetto che è per ora limitato alla istituzione di binari di carico

e di scarico diretto e all'impianto di una bilancia a ponte. L'Amministrazione crede che con questi due impianti il servizio potrà procedere per l'avvenire assai meglio che per il passato; non è detto però che si tratti di cosa facile e subito attuabile, come sembra all'onorevole Valli; infatti sembra dimostrata la necessità, per una parte della zona da occuparsi, di un esproprio forzoso, cosa questa la quale esige pratiche non brevi nè rapide. Il lavoro sarà fatto certamente con la massima celerità consentita, ma io oggi non posso dare affidamento che questo possa essere compiuto entro il mese di luglio per affrontare l'imminente stagione della raccolta delle barbabietole, che forma lo speciale oggetto delle raccomandazioni dell'onorevole Valli. Non lo credo probabile per le formalità complesse a esplicarsi (progetti da farsi e da approvarsi dall'autorità superiore; decreti di esproprio, licitazioni, ed altre simili). Tuttavia si porrà la massima sollecitudine perchè esso possa essere eseguito al più presto.

PRESIDENTE. L'onorevole Valli ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

VALLI. Naturalmente l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici ha ragione, quando parte da un determinato periodo di tempo. Ha detto che, dall'aprile al luglio, questo tempo è molto scarso, per poter compiere i lavori di allargamento al piano caricatore di Costa. Ma conviene, invece, pensare che le pratiche relative furono avviate, fino dal dicembre prossimo passato, opponendosi anche difficoltà, che non potevano avere ombra di fondamento.

Si disse che il Comune di Costa doveva concorrere nella spesa. Questa richiesta fu abbastanza strana, perchè si è dimenticato l'articolo 1° della convenzione, per la concessione della costruzione e dell'esercizio di due rami di ferrovia pubblica da Rovigo a Legnago e da Rovigo ad Adria.

Con questo articolo la provincia di Rovigo si è obbligata a costruire ed esercitare a tutte sue spese, rischio e pericolo, questa ferrovia, della quale il regio decreto 15 settembre 1873, n. 1655 fece la concessione.

La provincia di Rovigo, per l'articolo 2, non ebbe che un sussidio di lire 1,000 a chilometro, per la durata di 35 anni, che diventavano poi 940, perchè 60 lire a chilometro si è dovuto pagarle allo Stato, in conseguenza delle spese di sorveglianza e

di esercizio. Lo Stato ebbe anche il servizio gratuito di posta e telegrafo, e pagò la metà del prezzo di trasporto per i tabacchi ed altri generi di privativa.

Dunque, anche il comune di Costa ha già largamente contribuito, e nulla si può chiedere e si poteva chiedere al medesimo.

Il fatto è che la stazione è assolutamente inadatta, di esercizio impossibile, in specie, durante la campagna saccarifera, che, quest'anno, sarà assai più estesa degli anni scorsi, per il raddoppiamento di potenzialità della fabbrica lendinarese.

A questa coltivazione è, può dirsi, interessato l'intero paese, per i proprietari, gli affittuali, i coltivatori, e coloro che trasportano le barbabietole. L'affluenza sarà grandissima, complicandosi col trasporto degli altri prodotti agrari, essendo il paese di Costa un gran produttore di derrate agrarie.

Se non si allargasse in tempo il piano caricatore, superando la piccola difficoltà dell'espropriazione, il danno sarebbe gravissimo.

Io me ne interessai ripetutamente, presso le direzioni di Venezia e di Bologna. Fui anche sul posto; ebbene dichiaro che è indispensabile la massima urgenza per questo lavoro, che può eseguirsi in cinque o sei settimane.

Oramai il progetto è pronto, ed io rivolgo vivissima preghiera all'onorevole sottosegretario di Stato, affinchè insista, presso le Direzioni competenti, per la più grande sollecitudine.

Perdere un anno sarebbe dannosissimo per gli interessi molteplici di quelle popolazioni.

Confido ancora che si sia in tempo, specie se l'onorevole sottosegretario di Stato vorrà porre la sua cura per raggiungere questo risultato, dichiarato necessario dall'intero paese di Costa, che merita ogni riguardo per le iniziative agrarie, riconosciute da tutta la provincia di Rovigo.

PRESIDENTE. Verrebbero ora le seguenti interrogazioni:

Gualtieri, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se, dopo il voto emesso in Roma il 2 aprile dagli industriali pasticciieri italiani, furono date ai prefetti le promesse istruzioni circa l'interpretazione dell'ultima circolare relativa alla esecuzione della legge sul riposo festivo ».

Larizza, al ministro di agricoltura, industria e commercio, « per sapere se e quando

intenda presentare il disegno di legge per la sistemazione del personale addetto al servizio dei demani comunali »;

Todeschini, ai ministri dell'interno e dell'istruzione pubblica, « sopra la permanenza e l'opera del commissario prefettizio nell'Istituto Roncalli di Vigevano ».

Ma non essendo presenti gli interroganti, queste interrogazioni s'intendono ritirate.

L'onorevole Scorciarini-Coppola interroga il ministro dei lavori pubblici « per sapere quali difficoltà impediscano tuttora l'inizio dei lavori della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife concessa fin dal 1900, e se sono giustificate le preoccupazioni delle popolazioni interessate sulla sua esecuzione ».

L'onorevole sottosegretario per i lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DARI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Rispondo che i lavori sono stati iniziati... (*Segni di diniego del deputato Scorciarini-Coppola*). Sì, mercè la costruzione di due stazioni, fin dallo scorso autunno. Egli piuttosto ha ragione di lamentare che gli altri lavori non abbiano quello sviluppo attivo e sollecito che potrebbero avere.

Ma, su questo, egli sa, meglio di noi, come la prima società concessionaria abbia impiegato ben sei anni prima di trovare i capitali occorrenti o, meglio, il capitalista che assumesse la costruzione.

Probabilmente sarebbe stato meglio non fare la concessione, prima di avere accertato la solidità finanziaria del concessionario. Ma questa è acqua passata, è cosa che non riguarda l'attuale amministrazione, poichè rimonta al 1900.

Ora la nuova società concessionaria è in grado d'adempiere l'impegno assunto. Essa però ha trovato molte difficoltà nel suo cammino, soprattutto per le espropriazioni; difficoltà che va superando e che anzi ha in gran parte superate, in guisa, da potersi aver fiducia che i lavori, d'ora innanzi, verranno condotti in modo soddisfacente.

Una difficoltà nuova è sorta di recente pel tratto d'accesso alla città di Napoli. Il municipio di Napoli, da più mesi, ha avuto ad esaminare il nuovo progetto; e non consta che abbia ancora risposto. Questa risposta è tanto più urgente, in quanto si collega con altre domande, d'altri municipi, per un cambiamento di tracciato;

cambiamento che servirebbe a meglio avvicinare la linea agli abitati.

Se il municipio di Napoli accoglierà il progetto relativo all'accesso, allora sarà ben facile di secondare le aspirazioni di questi altri comuni: perchè ivi il tracciato verrebbe accorciato, e questo guadagno andrebbe a vantaggio del maggior percorso richiesto da quei comuni i quali vedrebbero allora avvicinata la linea alle proprie sedi.

Un ultimo punto contiene l'interrogazione: quello che concerne la preoccupazione la linea non abbia a completarsi o possa arrestarsi a Santa Maria Capua Vetere. Questo dico (ancorchè nell'interrogazione non sia espresso), perchè l'ho rilevato da una lettera dell'onorevole Scorciarini-Coppola.

Ma credo tale preoccupazione non abbia alcun fondamento, per la ragione semplice che intanto le espropriazioni sono state iniziate, ed anzi sono quasi a buon punto, anche al di là di Santa Maria Capua Vetere; ed anche per un'altra ragione, più importante: che il capitolato, all'articolo 25, commina la decadenza dalla concessione e dai sussidi contro la società, se questa non adempirà per intero i doveri che le incombono per tutto il tracciato.

Credo pertanto che possano essere rassicurate quelle popolazioni nel senso che la linea debba essere effettivamente costruita tutta intera; ed a questo sarà rivolta la speciale cura della nostra amministrazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Scorciarini-Coppola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SCORCIARINI-COPPOLA. Riconosco quasi completamente l'esattezza dei fatti esposti dall'onorevole sottosegretario: non do però molta importanza alla costruzione delle due stazioni: perchè due fabbricati possono avere facilmente una destinazione diversa da quella di una stazione. Osservo anche che le espropriazioni non sono state iniziate anche al di là di Santa Maria Capua Vetere; ma, ad ogni modo, in massima, riconosco che le risposte datemi corrispondono alla finalità che mi ero proposto con la mia interrogazione.

Sarebbe fuori di luogo e, per molte ragioni, inopportuno, fare una lunga storia di questa concessione; essa però sarebbe istruttiva, perchè varrebbe a rilevare errori che poi sono ricaduti a danno delle popolazioni.

Preannunziata da oltre trent'anni, con-

essa nel 1900, da diversi anni figura negli allegati del bilancio dei lavori pubblici, come quella ferrovia che fu concessa da tempo il più antico, ma non costruita, anzi neppure iniziata; si comprende come tutto ciò abbia creato nello spirito di quelle popolazioni uno stato psicologico tale per cui esse, per tutto quanto riguarda la ferrovia in parola, non hanno che un sentimento di sfiducia e di scetticismo.

Ammetto però perfettamente che l'attuale società subconcessionaria ha portato la maggior serietà e la maggiore buona volontà nell'esecuzione dell'opera; che in conseguenza degli errori cui abbiamo accennato, ma che non abbiamo avuto il tempo né io né l'onorevole sottosegretario di Stato di illustrare, la società ha dovuto superare una quantità di ostacoli e quasi quasi ha dovuto rifare tutto daccapo: ma è certo che la perdita di tempo che n'è derivata non ha contribuito a riportare in quelle popolazioni la fiducia.

Comunque, sono lieto di avere raggiunto con questa interrogazione, presentata innanzi le feste, lo scopo che mi era prefisso, quello cioè di eccitare un poco la società nel frattempo a preparare l'inizio dei lavori (lo dico francamente) e di avere oggi dal Governo assicurazioni delle quali, a nome mio e di quelle popolazioni, mi dichiaro per ora soddisfatto.

Finisco raccomandando al Governo, che, pur usando alla società tutti i possibili riguardi compatibili con la legge e con l'equità e dei quali è veramente meritevole, tenga fermo quanto al termine per il compimento dell'opera, ed invigili perchè i lavori procedano così armonicamente, che il compimento e l'esercizio dell'intera linea possa aver luogo contemporaneamente.

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

Discussione della proposta di legge: Costituzione in comuni delle borgate Santa Marina, Malfa e Leni nell'isola di Salina.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Costituzione in comuni delle borgate Santa Marina, Malfa e Leni nell'isola di Salina.

Si dia lettura della proposta di legge.

ROVASENDA, segretario, legge: (V. *Stam-pato*, n. 950-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

DI SANT'ONOFRIO, relatore. Chiedo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SANT'ONOFRIO, relatore. Debbo annunziare alla Camera, perchè rimanga negli atti, che il Consiglio provinciale di Messina ha ultimamente dato parere favorevole per la costituzione di questi comuni autonomi.

Inoltre nella relazione parlamentare è detto che il territorio potrà essere delimitato dalle tre sezioni catastali.

Senza dubbio le sezioni catastali sono elemento importante, ma non il solo del quale si deve tener conto nella delimitazione dei tre comuni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Le frazioni di Santa Marina Salina, Malfa e Leni, che costituiscono l'attuale comune di Salina, sono separate ed erette in comuni autonomi.

(È approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Gaurentigie e disciplina della Magistratura.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Gaurentigie e disciplina della magistratura.

La discussione generale rimase chiusa ieri. Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Onorevole ministro guardasigilli, accetta il disegno di legge della Commissione?

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Lo accetto.

PRESIDENTE. Sta bene.

TITOLO I.

Della inamovibilità
e della dispensa dall'impiego.

Art. 1.

I magistrati che hanno conseguito il grado di giudice e ne hanno esercitato per tre anni le funzioni sono inamovibili.

I magistrati inamovibili non possono essere privati della loro carica e del loro stipendio, nè sospesi, nè senza il loro consenso posti in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

Su quest'articolo è iscritto l'onorevole Leali.

LEALI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora vi sono degli emendamenti, che però sono stati svolti quasi tutti.

Il primo è quello dell'onorevole Cimorelli, che consiste nell'aggiungere al primo comma, dopo le parole « di giudice », queste altre: « o di sostituto procuratore del Re, ecc. ».

Ma l'onorevole Cimorelli non è presente.

Segue l'emendamento degli onorevoli Venditti e Marghieri, che è il seguente:

« Al primo comma, dopo le parole: *e ne hanno esercitate le funzioni*, aggiungere: *per cinque anni in pretura o per tre in collegio*.

Onorevole Venditti, ella ha facoltà di svolgerlo. Del resto, ne ha già parlato nella discussione generale.

VENDITTI. Dirò poche parole.

PRESIDENTE. Allora svolgerà anche il secondo emendamento che dovrebbe essere coordinato all'articolo 4°.

VENDITTI. Anzi proprio di questo mi occuperò, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Questo emendamento consiste nel sopprimere al secondo comma le parole: « *oppure tramutati in altra sede* »; ma del primo emendamento che cosa ne fa, onorevole Venditti?

VENDITTI. Il secondo è assorbente del primo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VENDITTI. Onorevoli colleghi, il concetto che io brevissimamente combatto è quello della inamovibilità dei magistrati dalla sede. Fu un emendamento che io proposi in seno alla Commissione, della quale mi onoro di far parte, e mi pareva (perchè

lo vidi propugnato anche dai membri più autorevoli di essa) che fosse destinato ad aver fortuna. Ma invece la discussione dev'è, pare impossibile, perchè si credette che il principio proclamato dal mio emendamento potesse colpire il concetto fondamentale dell'articolo 69 dello Statuto, relativamente alla inamovibilità dal grado e dallo stipendio, cosa del tutto diversa. Perciò rimasi in minoranza e, per semplice disimpegno, ne parlo brevemente alla Camera.

A me sembra, onorevole ministro, una posizione molto pericolosa quella che sarebbe creata da questa inamovibilità della sede. È una posizione pericolosa oggi, più di quello che fosse ieri, perchè, dai suoi insegnamenti di scienziato e dalle coraggiose affermazioni che ella ha fatto come ministro, io credo di essere autorizzato a dire, ancora una volta, che non bisogna esagerare questa famosa indipendenza della magistratura.

Ed infatti a me pare che l'indipendenza della magistratura non sia stata finora scossa dalla possibilità dei traslochi, e se non è stata scossa ieri, tanto meno potrebbe essere scossa domani, visto che il controllo parlamentare e il concetto della responsabilità ministeriale si van sempre più accentuando, e che basta portare una questione simile alla Camera per evitare qualsiasi lontano sospetto di abuso dei traslochi. Ma invece devesi la Camera occupare di quello che può essere la suggestione dell'ambiente, che il ministro, col suo felice eloquio, tanto bene descriveva ieri; e devesi anche tener conto di quello che noi abbiamo fatto col nuovo ordinamento giudiziario.

Coll'unificazione dei gradi noi abbiamo stabilito che un giudice può esser giudice e può esser pretore (mi occupo specialmente del pretore) per venti anni circa, fino a passare in Corte d'appello; e per effetto di un altro mio emendamento, che ebbe la sorte che augurerei a questo, fu stabilito che almeno dovesse stare circa tre anni in collegio; quindi si fa tutta una carriera di quindici o sedici anni per arrivare in Corte d'appello. Ora, quando un pretore, il quale abbia avuto una residenza che gli convenga, non possa essere più rimosso da questa sede senza il suo consenso, è evidente che si viene a creare un'altra pericolosa situazione. (Interruzione).

Io, anche per non defatigare nè la Camera nè il ministro, non mi estendo a par-

lare di questo pericolo, e potrei riportarmi alle parole felicissime dette ieri dallo stesso ministro. Ora, se è così, pare a me che il mio emendamento debba essere accolto. Prevedo la risposta che mi darà il ministro. C'è l'articolo 4...

PRESIDENTE. Aspetti all'articolo 4.

VENDITTI. È connesso.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e culti*. Precisamente.

PRESIDENTE. Ma così non si discute regolarmente!

VENDITTI. È un concetto che svolgo. Non ho parlato nella discussione generale, perchè tutta la materia si riduceva a questo punto.

PRESIDENTE. Ma, se si va da un articolo all'altro, come è possibile che il Presidente regoli la discussione?

VENDITTI. Dico soltanto che qualora mi si rispondesse che questo pericolo può essere attenuato da ciò che è detto nell'articolo 4, io direi che allora sarebbe ferito un altro principio, proclamato ieri anche dal ministro, e sul quale, come altra volta, la Camera ebbe ad applaudirlo, che cioè non bisogna formare di questa magistratura un ordine chiuso e di carattere medioevale, perchè allora non si potrebbero mai adottare provvedimenti di questo genere senza chiederne il permesso ai Corpi consulenti della magistratura.

A me pare, onorevole ministro, che ne sarebbe ferito, a questo modo, perfino quel concetto che ella, come scienziato, così altamente proclama relativamente alla divisione dei poteri.

Queste sono le mie osservazioni. Vorrei augurarmi che il ministro le accogliesse. Non le accoglierà, ed io avrò fatto il mio dovere, come promisi di fare in seno alla Commissione. Però all'onorevole Orlando, cui auguro davvero di rimanere molto tempo a quel posto che egli tanto degnamente occupa, auguro che un giorno non abbia a pentirsi di avere sanzionato questo principio.

PRESIDENTE. Segue l'aggiunta proposta dall'onorevole Cavagnari, così concepita: « Possono però, per dimostrata utilità del servizio, essere tramutati da una ad altra sede ».

L'onorevole Cavagnari ha già svolto le ragioni di questa sua proposta nella seduta del 21 marzo, come si legge a pagina 20670 dei resoconti parlamentari. Credo che non avrà bisogno di ripetere le cose dette altra volta.

CAVAGNARI. Mi permetta, anche per quella poca pratica che ho delle discussioni parlamentari, di rispondere a questa specie di pregiudiziale, della quale ella mi vuole onorare.

Nella discussione generale, se ben m'appongo, io feci una specie di critica a questa parte del progetto che ha un carattere, dirò così, negativo.

Nella proposta di emendamento, invece, accenno ad un altro punto della questione, ossia converto la critica negativa in qualche cosa di positivo che si risolve in una proposta.

Dunque ella vede, onorevole Presidente...

PRESIDENTE. Non facciamo una discussione inutile!

CAVAGNARI. No, non la faccio.

PRESIDENTE. Badi che se volessi discutere con lei, potrei leggerle il brano del suo discorso, e vedrebbe che era positivissimo. (*Si ride*). Dunque, le ripeto, sia breve.

E questo dico anche agli altri. Non debbono supporre che la Camera abbia dimenticato...

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, ella sa quanto son parco di parole: io non abuso mai... (*Oh! oh! — Ilarità*).

Ma, ottempererò al desiderio suo che per me è sempre un comando.

Dunque, onorevoli colleghi, questo articolo sanziona un principio di una importanza gravissima, ed è questo anche un motivo pel quale può consentirsene lo svolgimento con una discreta latitudine.

PRESIDENTE. Ma io le dichiaro che non le posso permettere, di parlare due volte sullo stesso argomento; perchè l'articolo 79 lo vieta e non l'ho scritto io! E le ho detto di esser breve, perchè tutto quello che ora ella vuol dire per giustificare il suo emendamento, lo ha già detto ampiamente altra volta.

CAVAGNARI. Ho proposto questo emendamento perchè a me pare, ed è stato già accennato dal collega Venditti, che questa soverchia condiscendenza della legge intorno alla interpretazione dell'articolo 69 dello Statuto, e questa modificazione all'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario, non sia, per approdare a quel fine, che con la disposizione vogliamo raggiungere.

La questione della inamovibilità, l'onorevole ministro me lo insegna, è antichissima. Essa fu risolta, non solo presso di noi, ma anche presso gli Stati esteri, in diverso senso a seconda del diverso indi-

rizzo delle costituzioni dei diversi paesi. Nello agitarsi di queste discussioni la maggior parte degli Stati hanno preso norma dalla considerazione di opportunità della legge, per vedere se meglio rispondesse alla funzione del giudice, e maggior garanzia costituisse la inamovibilità assoluta per quanto concerne la sede, così, come è consegnata nel disposto di legge che è sottoposto al nostro esame, o se si potesse consentire al potere esecutivo, e, se non al potere esecutivo, ad una Commissione disciplinare, di giudicare circa l'opportunità della inamovibilità, e se si dovesse assegnare a questa Commissione la facoltà di disciplinare la materia.

Poco fa l'onorevole Venditti parlava dell'ambiente; questione, secondo me, gravissima perchè l'uomo, il quale vive lungamente in una città, o in un paese, può facilmente trovarsi in condizioni assai anormali per il disimpegno regolare e corretto delle sue funzioni.

Ecco perchè, all'infuori di ogni altra considerazione e all'infuori della interpretazione pura dello Statuto, io, per ragione di opportunità, mi son permesso di presentare questa aggiunta sotto forma di modificazione.

L'articolo dello Statuto, come fu interpretato dai nostri predecessori, pare, quantunque possa considerarsi come una interpretazione restrittiva, pare che volesse riferirsi esclusivamente alla inamovibilità dall'ufficio.

Ma, se anche la interpretazione più larga si volesse dare a questo articolo, bisognerebbe allora andare fino alle ultime conseguenze, perchè l'articolo dello Statuto, così interpretato, suppone un'altra disposizione che debba far seguito a questa disposizione di legge.

Quando avremo sanzionato in un articolo di legge questo principio, che i magistrati non possano essere assolutamente amovibili in quanto alla sede, avremo l'obbligo di temperare questo principio assoluto della inamovibilità con un altro principio, a cui si informi l'alta funzione del magistrato. Allora non mi suffraga la disposizione, consegnata nell'articolo 4, ove si dice, che, quando il magistrato non è in grado di poter adempiere in una determinata sede l'ufficio suo, può essere senz'altro traslocato ad altra sede.

Che cosa fate con questa specie di correttivo al principio, sanzionato nell'arti-

colo primo? Non fate altro che prendere il magistrato e mandarlo nella nuova sede con una patente, che non è fatta per rialzarne il prestigio; perchè sappiamo che, per disposto di legge, quando un magistrato è allontanato dalla sua sede, è allontanato perchè non ha potuto adempiere alle sue funzioni secondo i dettami del prestigio e del decoro che a quella carriera, a quelle funzioni, si confanno.

Dunque, piuttosto che ricorrere a questi espedienti, i quali inquinano, dirò così, la figura del magistrato che deve essere pura ed immacolata, vale meglio che ci serviamo ancora della dizione antica che, con una formula più comprensiva, che non eliminava le responsabilità, ma che salvaguardava quel decoro e quel prestigio a cui noi tutti intendiamo, faceva sì che il magistrato potesse, senza questa specie di diploma poco onorifico di accompagnamento, essere traslocato da una sede all'altra.

Queste sono le brevissime considerazioni che mi sono consentite dalle condizioni dell'articolo, dove non è permesso discutere a lungo, come si converrebbe all'importanza dell'argomento, perchè, non ho bisogno di ripeterlo a voi, onorevoli colleghi, nè di ripeterlo forse a me stesso, la materia che qui si contempla è di ordine delicatissimo, una materia che può avere conseguenze abbastanza sensibili nel funzionamento della magistratura.

Ecco perchè mi permettevo di fare questa aggiunta, la quale, del resto, non rispecchia che quanto dai nostri predecessori, De Foresta e Rattazzi, si era stabilito e statuito nei disegni di legge che da parte loro si erano presentati al Parlamento Subalpino, disegni di legge che, per le vicende parlamentari, non ebbero l'onore della discussione, ma che però, in forza dei pieni poteri, come criterio di massima passarono nell'ordinamento giudiziario del 1865.

Molto cauti io credo che fa d'uopo andare in queste disposizioni, perchè, se è giusto che il magistrato sia libero ed indipendente, e che questa libertà ed indipendenza affidino, diano garanzia, della serenità e della serietà dei giudicati, è anche giusto il poter lasciare in questa parte un potere discrezionale, non dico al potere esecutivo, se questo non si sente di assumerlo, ma di lasciarlo o al Consiglio di disciplina o ad altro ente che si venga costituendo e che giudichi appunto della opportunità e, alle volte, della necessità di questi traslochi.

Vi sono molte volte cose non afferribili, non tutto si può prevedere, non tutto si può concretare; in fatto di mancanze di decoro o di prestigio vi sono circostanze eccezionali per cui tutti riconoscono che un magistrato non può più stare in una data sede.

Ed il giorno che volete mettere in iscritto questi criterii che debbono determinare il suo trasloco, voi difficilmente riuscite ad afferrarli, perchè, o si vogliono usare compiacenze al magistrato o gli si è creata attorno una specie di clientela, od altro, e quindi non si riesce a concretare nemmeno in pratica quell'espedito che voi avete voluto surrogare alla questione, che mi pareva molto limitata e che mi pareva potesse essere accolta nel nostro ordinamento giudiziario, che, in mezzo a tanti cambiamenti che ha fatto dal 1865 a questa parte, forse era in questo punto che meno meritava di essere mutato. Non dimentichiamo che tutti coloro che si sono occupati della materia e della legge, si occupano, anche più che della legge, dei magistrati.

Non dimentichiamo che la legge la più discreta, la più meschina in mano a un magistrato come si deve, che funziona correttamente, diventa quasi buona; e che tutte queste garanzie delle quali noi vogliamo circondare il magistrato, nella specie, possono tornare a danno non solo della amministrazione della giustizia, ma del magistrato stesso che noi vogliamo favorire.

Io non voglio più oltre abusare della pazienza dei colleghi della Camera, nè desidero di abusare della cortese annuenza del Presidente onorevolissimo, il quale mi ha tollerato fin qui nel mio non breve dire. Io spero che il mio emendamento sarà dall'onorevole ministro e dalla Commissione accettato, perchè a me pare che in questo modo soltanto la questione della inamovibilità sia sottoposta nel suo apprezzamento a delle eccezioni le quali dipendano dalla legge, dalla valutazione esatta del potere esecutivo, da una Commissione, da un Consiglio, sia pure della stessa magistratura o da una Commissione mista, la quale deliberi sull'opportunità, sull'eventualità e sulla necessità di un trasloco, ovvero sulla necessità di non dichiarare inamovibile in ogni caso il magistrato. E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro guardasigilli o l'onorevole relatore di

voler dire il loro pensiero in merito a queste osservazioni.

FORTIS, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *relatore*. La Commissione non ha da osservare altro che questo: che l'onorevole Venditti e l'onorevole Cavagnari vorrebbero ritornare sulla questione della inamovibilità dalla sede.

Ora, a me pare che questa questione sia stata largamente trattata nella discussione generale, perchè la discussione generale si è aggirata sopra singoli punti. Questo fu uno dei punti più discussi. Aggiungerò dal canto mio una dichiarazione molto esplicita a scanso di qualunque equivoco; vale a dire che questa non è una questione che si debba necessariamente risolvere in un modo o in un altro, secondo un determinato principio, liberale più o meno: questa è una questione la quale si deve risolvere generalmente, secondo le circostanze in cui versa ciaschedun paese e in quella guisa che si reputa più opportuna.

Io sono di avviso che gl'inconvenienti della inamovibilità della sede sono gravi; ma ho ceduto da lungo tempo all'autorità dei maggiori a cominciare da Zanardelli; ed anche quando discussi il progetto Zanardelli dichiarai che mi arrendevo all'opinione prevalente per veder fare questo grande esperimento della inamovibilità della sede.

E sapete quale è la ragione per la quale io mi sono deciso ad accettare questa riforma? Una sola: che in Italia non siamo e non possiamo essere sicuri che le influenze indebite, specialmente politiche, non influenzino nel movimento dei magistrati quando si potessero traslocare anche per ragioni di servizio. Lo dico chiaro, perchè è meglio intendersi bene. (*Interruzioni*).

Voce a sinistra. Ma non è mai venuto alla Camera alcun lamento su questo inconveniente!

FORTIS, *relatore*. Ma, non è solamente a quello che si vede che bisogna attendere!

Io dunque non sarei stato in massima favorevole all'inamovibilità della sede ma non discuto oramai più su questa questione, perchè mi pare una questione, come si dice, sorpassata; vale a dire che tutti in generale sono disposti a fare questo esperimento. E per conseguenza poichè la Commissione nella sua maggioranza assenti a questa proposta, io sono ora interprete del voto di tale maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Sono ben lontano dal dolermi che la discussione sia larga e profonda su di un tema di tanta gravità ed importanza.

Non ho motivo di dolermi, adunque, ma debbo rilevare che mi sarei aspettato che gli oratori, i quali oggi sono tornati su questo argomento, e precisamente gli onorevoli Venditti e Cavagnari, date le dichiarazioni e le considerazioni, che io feci ieri, nella discussione generale, adesso fossero venuti a rispondere, a replicare alle cose che io dissi, senza di che la questione non fa mai un passo, ma resta sempre al *sicut erat*.

Ora qui si discute, gli onorevoli Venditti e Cavagnari me lo perdonino, in una maniera del tutto accademica sopra una inamovibilità di sede astratta, senza tenere presente il modo con cui questa materia (non dirò inamovibilità per non commettere anch'io il loro errore) è regolata nel disegno di legge.

Essi hanno detto « inamovibilità di sede, con tutti gli inconvenienti che verrebbero da questa inamovibilità », ma di quale? io mi domando. Rifacciamoci a ciò che è argomento della discussione.

La inamovibilità, in senso tecnico, significa il diritto del funzionario, del quale egli non può essere privato senza un giudizio conforme a garanzie costituzionali.

Ora se questa è la definizione di inamovibilità, il disegno di legge non stabilisce la inamovibilità di sede, perchè all'articolo 1° si dice: il magistrato non può essere privato della sua carica, nè allontanato dalla sede in cui si trova senza che si osservino le norme, di cui in seguito.

Viene poi l'articolo 4, che è veramente la sede opportuna di tale materia (ed io spero che la discussione non rinasca in questo articolo) e dice: Il magistrato per ragioni di servizio, ecc. può essere traslocato, sentito il parere di una sezione del Consiglio superiore. Questo è tutto e questo è ciò, come dissi pure ieri (e avrei desiderato che su questo argomento mi si fosse risposto), questo è ciò che avviene per ora, perchè per ora i magistrati si possono trasferire, inteso il parere della Commissione consultiva, a cui ora si sostituisce una sezione del Consiglio superiore.

Sicchè il disegno di legge non fa che conservare lo *statu quo*...

Una voce. Ma per i pretori...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Per i pretori è un'altra questione. Ciò riguarda la inamovibilità in generale, non riguarda la sede: non confondiamo; si tratta di due questioni distinte. Quanto alla inamovibilità della sede, ripeto che il disegno di legge non fa che dare sanzione legislativa a ciò, che è diritto attuale.

Dissi ieri e ripeto oggi: questa è una affermazione notevole. Il solo fatto formale che una simile garanzia, e cioè il parere di una Commissione, invece di essere stabilita da un regolamento o da un decreto, revocabile *ad libitum* del potere esecutivo, sia, invece, prescritta dalla legge, costituisce certo una affermazione, che formalmente ha la sua importanza.

Ma come sostanza, come contenuto le cose non mutano. Io avrei voluto che gli onorevoli Venditti e Cavagnari avessero discusso su questo argomento concreto, e cioè: conviene fare dei passi indietro, conviene abolire queste garanzie che per ora esistono e che non fanno nessun male? Io non lo credo; il cambiamento di sede dei magistrati (la questione qui si allargherebbe) è qualche cosa di assai grave, e non deve essere considerata così leggermente.

In un momento in cui persino per gli ufficiali, cioè per il tipo del professionista, il quale non ha una sede fissa a cagione della natura stessa del suo ufficio, si discute della sede fissa reggimentale, dovremo proprio noi pel magistrato, che invece è il tipo opposto, cioè a dire l'uomo di famiglia, osservante delle abitudini, metodico, sistematico, per il quale il cambiamento di sede è un disastro e una rovina, dovremo considerare questo con leggerezza? E vogliamo noi balzarlo da un punto all'altro d'Italia con la più grande disinvoltura? Noi vogliamo dare all'importanza dell'atto una garanzia; e cioè che il ministro si informi, che chieda il parere di un'alta autorità. Questo tutto quello che fa il disegno di legge.

E, francamente, io non mi sarei aspettata questa resistenza così grave, la quale, torno a ripetere, si aggira sopra un equivoco; è discussione di questione astratta che non ha nulla a che vedere col disegno di legge attuale, il quale non fa che dare garanzia legislativa a ciò che per ora ne manca; e ciò avviene senza che alcun danno si verifichi. Quindi prego gli onorevoli proponenti di non insistere nei loro emenda-

menti. Ad ogni modo dichiaro, che non li potrei accettare.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro guardasigilli dichiara di non accettare nessuno degli emendamenti. Chiedo all'onorevole Cimorelli se insiste nel suo emendamento; egli lo ha già svolto nella tornata del 21 marzo.

CIMORELLI. Appunto per non incontrare questa osservazione, onorevole Presidente, ed avendo l'onorevole ministro dichiarato di non poter accettare il mio emendamento, rifuggendo per indole da ogni vana accademia, dichiaro di non insistere nel medesimo.

PRESIDENTE. L'onorevole Venditti insiste?

VENDITTI. Se l'onorevole ministro accettasse il primo emendamento, quello che riguarda i cinque anni per i pretori, ritirei l'altro.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole ministro ha detto che non ne accetta nessuno. Dunque le domando se insista o no, perchè devo procedere alla votazione.

VENDITTI. Ma l'onorevole ministro non ha detto se lo accetta.

PRESIDENTE. Non ne accetta nessuno.

VENDITTI. Allora insisto.

PRESIDENTE. Anche nel secondo?

VENDITTI. Una volta che si deve votare l'uno, votiamo anche l'altro.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Cavagnari insiste nella sua aggiunta?

CAVAGNARI. Mantengo l'idea; ma per non fare una vuota accademia, ritiro la mia proposta.

VENDITTI. Onorevole Presidente, ritiro anch'io i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene; allora rileggo e metto a partito l'articolo primo:

Art. 1.

I magistrati che hanno conseguito il grado di giudice e ne hanno esercitato per tre anni le funzioni sono inamovibili.

I magistrati inamovibili non possono essere privati della loro carica e del loro stipendio, nè sospesi, nè senza il loro consenso posti in disponibilità, in aspettativa o a riposo, oppure tramutati in altra sede, tranne che nei casi previsti dalla legge e secondo le forme dalla medesima prescritte.

(È approvato).

Art. 2.

Se per infermità o debolezza di mente, giudicata permanente, o per accertata inettitudine un magistrato inamovibile non può adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dall'impiego con decreto reale, previa declaratoria conforme della Corte suprema disciplinare di cui al seguente articolo 17, e secondo le norme di procedura che saranno fissate col regolamento.

Se la infermità o debolezza di mente ha carattere temporaneo, il magistrato può essere collocato in aspettativa, con le stesse forme, per un periodo di tempo non superiore a due anni.

Su questo articolo non v'è nessuno oratore iscritto, nè è proposto alcun emendamento.

Quindi, se nessuno chiede di parlare, lo pongo a partito.

(È approvato).

TITOLO II.

Delle incompatibilità e di taluni doveri dei magistrati.

Art. 3.

I magistrati dei tribunali e delle Corti di appello non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al secondo grado o i loro affini di primo grado esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore.

La stessa disposizione è applicabile ai magistrati di Cassazione nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore nel distretto di Corte di appello dove la Corte di cassazione ha la sede.

La stessa disposizione è applicabile ai pretori nel caso che i parenti od affini nei gradi di cui sopra esercitino abitualmente la professione di avvocato, di procuratore o di mandatario davanti la Pretura.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte dello stesso collegio o corpo giudiziario.

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Graffagni. Ha facoltà di parlare.

GRAFFAGNI. Onorevoli colleghi, a me pare che l'articolo 3 tenda o a stabilire un

altro mezzo di amovibilità, o a sciogliere lo stato delle famiglie ed inauguri un sistema di sospetto, che credo la magistratura assolutamente non meriti.

Il magistrato sarebbe inamovibile nella sua sede, come già abbiamo detto, ma se per caso, la figlia si innamora dell'avvocato principe del distretto, in cui il padre esercita la sua funzione, questi deve o rinunciare alla felicità della figlia o diventare amovibile ed essere traslocato da una parte all'altra del nostro paese.

Io credo che questo sia un inconveniente gravissimo che, essendo basato soltanto sul sospetto della magistratura, deva essere assolutamente abbandonato, tanto più, onorevole ministro, che la disposizione dell'articolo è dettata non dal sospetto e dalla colpa del magistrato e nemmeno dalla colpa del figlio, del parente, del cognato, del nipote, ma (siamo avvocati e purtroppo lo sappiamo) dal sospetto e dalla colpa del cliente.

CIMORELLI. Ed anche dell'avvocato.

GRAFFAGNI. Io non lo credo. Noi siamo migliori della nostra fama, perchè, ad esempio, non aggiungeremmo al patrocinio di una causa un avvocato, parente del consigliere che deve giudicare, perchè stimiamo tanto quel magistrato che, se si avvede che in quella causa fu nominato per avvocato un suo parente, siamo certi che si astiene.

FORTIS, *relatore*. E questo è già un inconveniente.

GRAFFAGNI. È quello che dico.

Gli inconvenienti, dunque, che l'articolo produrrebbe, sono gravi e tali da doversi combattere.

Il magistrato non è insospettabile solo perchè il figlio è lontano o il parente non presso di lui, ma diventa tale per la sua condotta e per la sua rispettabilità.

Potete farne di queste leggi con questi divieti ma non riuscirete a rialzare il prestigio della magistratura, anzi l'abbasserete, mostrando che è sospettabile.

Del resto, la disposizione non serve a nulla perchè se il figlio o il parente non esercitano la professione di avvocato nel distretto, in cui il padre esercita la sua funzione, nulla impedisce che essi firmino pure la conclusionale in una causa pendente nel distretto, e che vengano consultati, che scrivano al padre o al parente.

Non si ovvia agli inconvenienti e si deprime il prestigio della magistratura, quindi sarei assolutamente contrario.

Il secondo comma poi, relativo alla Cassazione, a dir vero, lo trovo del pari inutile.

Anzitutto dobbiamo credere che un magistrato, quando con lunga carriera è arrivato a esser membro del Supremo collegio, debba essere insospettato, qualunque sia il vincolo che abbia con le persone che patrocinano la causa.

Secondariamente poi, in linea penale, ad esempio, la disposizione non serve a nulla perchè la Cassazione penale di Roma decide le cause di tutta Italia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Anche la civile, in certe materie.

GRAFFAGNI. Sì, anche la civile in certi casi, in materia di conflitti, ecc. E allora perchè si stabilisce l'impossibilità di abitare nello stesso distretto quando il parente avvocato può esercitare la stessa influenza, anche se è nel distretto di un'altra Corte di appello? Quindi anche qui si ha la sospettabilità del magistrato senza avervi rimedio.

Ritengo (e ripeto il concetto che deve essere nella nostra coscienza) che il magistrato non deve essere sospettato con una legge che lo guardi sempre con le lenti del sospetto; che non fa che abbassare tutto il prestigio e, col prestigio, la dignità, e quindi non più quella soddisfazione della stimabilità che serve tanto anche all'esercizio di quella professione. Il magistrato deve essere contento, lieto e superbo di avere la somma delle funzioni di un paese, quella di amministrare la giustizia.

Per queste ragioni io credo che il nostro ministro, che è tanto rispettabile uomo, vorrà rinunciare a questa disposizione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti, dei quali alcuni sono soppressivi, altri sostitutivi.

L'onorevole Guarracino propone di sopprimere i primi tre commi. L'onorevole Guarracino ne ha già svolto ampiamente le ragioni. Ma tuttavia, come ho detto prima, purchè usi discrezione, gli do facoltà di parlare.

GUARRACINO. In omaggio alle prescrizioni del regolamento ed in ossequio alle giuste osservazioni dell'onorevole Presidente, non ripeterò le ragioni che ebbi ad esporre nella tornata, se non erro, del 21 marzo decorso. Mi riporto a quello che dissi allora, aggiungendo solo questo: che non sono

rimasto convinto dalle osservazioni fatte in contrario dall'onorevole guardasigilli. Anzi rimango più che mai fermo nelle mie precedenti convinzioni.

L'onorevole ministro ha insistito sul solito argomento: come volete che, quando nella stessa circoscrizione vi sia il padre magistrato e il figlio esercente l'avvocatura, non sorga il sospetto che l'uno non sia indifferente all'esito della cause dell'altro? Io, onorevole ministro, dico: colpite il magistrato, quando da parte sua ci sia colpa; colpitelo quando un suo parente venda fumo; provvedete persino quando si verifichino inconvenienti, senza che ci sia colpa dell'uno o dell'altro; ma non elevate *a priori* il sospetto contro il magistrato, quando non ve ne sia alcuna ragione, e nessun inconveniente abbia luogo. In altri termini io sono favorevole al provvedimento da prendere volta per volta, anche quando per l'interesse della giustizia, non sia diretto contro la persona, del magistrato, ma serva ad eliminare inconvenienti deplorati; ma non posso ammettere che si dica che un magistrato non possa stare in una sede, solo perchè nella stessa circoscrizione, il figlio, il fratello, il genero, ecc. faccia il procuratore o abitualmente l'avvocato.

Le porto un esempio, onorevole ministro. Supponga che il procuratore generale della Corte di appello di Napoli, l'illustre magistrato Capaldo, non fosse stato già promosso alla Corte di cassazione. Se fosse stata in vigore questa legge, ella non avrebbe potuto promuoverlo a Napoli, perchè in un lontano tribunale dipendente dalla Corte di appello di Napoli, il nostro collega, onorevole Vincenzo Capaldo, esercita la professione di avvocato! Ella avrebbe dovuto privare la Corte di cassazione di Napoli di un così valente magistrato per il sospetto offensivo, elevato a legge, che egli potesse interessarsi ad una causa del fratello, che esercita, mi pare, a Sant'Angelo dei Lombardi!

Perchè dunque elevare *a priori* il sospetto e ridurre tutto ad una massima? Provvedete caso per caso, ma non fate queste disposizioni generali che tornano a disdoro della magistratura e a danno anche della composizione dei collegi giudiziari, che, in certi casi, dovrebbero privarsi di magistrati di primissimo ordine.

Insisto dunque nel mio emendamento, poichè credo che basti la modificazione da me proposta all'articolo 4 per provvedere

a tutto. Anzi, se l'onorevole Presidente me lo permette, per non tornare a parlare sull'argomento, dirò poche parole anche su quell'emendamento.

PRESIDENTE. No, no, è meglio parlarne all'articolo 4.

GUARRACINO. Sta bene, ma intanto insisto su la soppressione, che ho proposta, del 1°, 2° e 3° comma dell'articolo 3. Spero che la Camera sia della mia opinione: in caso contrario dovrò cadere, ma cadrò con l'onore delle armi.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento sostitutivo al primo capoverso, dell'onorevole Luciani, che dice:

« I magistrati dei tribunali e delle Corti di appello non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al terzo grado o i loro affini fino al secondo esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore ».

Anche questo fu svolto ampiamente dall'onorevole Luciani nella seduta del 20 marzo; però, se vuole aggiungere qualche considerazione, gli do facoltà di parlare.

LUCIANI. Onorevole Presidente, ella sa bene che io non abuso mai della parola; ed anche oggi mi atterro al mio sistema, anche perchè ho troppi emendamenti da svolgere; ma desidero di fare qualche osservazione su ciò che ieri, precisamente sopra questo argomento, osservò l'onorevole ministro, in confutazione di ciò che io avevo esposto nella discussione generale.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, non è ammissibile la replica.

LUCIANI. Non vi impiegherò che due minuti.

PRESIDENTE. Insomma ella vorrebbe parlare due volte sullo stesso argomento. Sa benissimo che l'articolo 79 del regolamento non lo consente.

LUCIANI. Vi sono stati colleghi che, forse, si sono ripetuti. Io le prometto che non mi ripeterò, ma non mi tolga facoltà di parlare; chè dovrei rispondere al ministro.

PRESIDENTE. La discussione generale è stata chiusa; e replicando al ministro ella la riaprirebbe.

LUCIANI. Ma allora come posso parlare?

PRESIDENTE. Ma io devo attenermi al regolamento.

LUCIANI. Allora non mi dia facoltà di parlare! Ma se me la dà, io devo rispondere al ministro. (*Interruzione — Commenti*).

PRESIDENTE. Non posso darle facoltà di parlare su quell'argomento.

LUCIANI. Ma è precisamente l'argomento dell'articolo 3! Me ne appello alla Camera.

PRESIDENTE. Parli sul suo emendamento, se vuol parlare, sebbene ella lo abbia già svolto.

LUCIANI. Parlerò sul mio emendamento, per replicare alle ragioni addotte ieri dal ministro.

PRESIDENTE. Questo non è possibile. (*Interruzione del deputato Luciani*). Insomma, io me ne appellerò alla Camera; perchè è una cosa che bisogna che sia ben definita; tanto più che prima io non ho fatto che usarle una gentilezza e desidero risulti evidente la mia scrupolosa imparzialità.

LUCIANI. Mi permetterà di esporre...

PRESIDENTE. Mi lasci finir di parlare, onorevole Luciani. Mettiamo le cose a posto.

Onorevoli colleghi, quando comincio la discussione di questo disegno di legge, essendo già stampati e distribuiti gli emendamenti presentati da diversi deputati e quasi tutti quelli proposti dall'onorevole Luciani ai singoli articoli, io avvertii, prima che parlassero, ed anche dopo, i singoli oratori, che coi loro discorsi si ritenevano anche svolti i loro emendamenti. E di ciò consta dai resoconti ufficiali delle sedute del 20 e 21 marzo, consultando i quali la Camera vedrà che quei discorsi sono stati quasi esclusivamente destinati ad illustrare appunto detti emendamenti, articolo per articolo. (*Bene! — Commenti*).

In principio di questa seduta, ho creduto mio dovere, rivolgendomi all'onorevole Cavagnari, di avvertire gli oratori, i quali avevano presentato emendamenti, e li avevano già svolti durante la discussione generale, che non avrei potuto permetter loro; a' sensi dell'articolo 79 del regolamento, di ripetere alla Camera cose già udite, e non dimenticate di certo; ma che tuttavia in riguardo al lungo tempo trascorso, per particolare deferenza avrei consentito loro qualche osservazione, ma con discrezione.

Adesso invece l'onorevole Luciani pretende, non soltanto di fruire di questa speciale deferenza, ma perfino di replicare al ministro sugli argomenti che sono stati oggetto del suo discorso prima della chiusura della discussione generale, che così si riaprirebbe. In tal modo le discussioni durerebbero all'infinito, in aperto contrasto col regolamento, e specialmente coll'articolo 79. E ciò io non posso ammettere.

LUCIANI. Io non sono stato inteso.

PRESIDENTE. Dica allora che cosa vuole.

LUCIANI. Mi permetta di parlare allora. PRESIDENTE. Dica pure.

LUCIANI. Or bene io dirò che rispondendo alla cortesia usatami dall'onorevole Presidente, ho dichiarato che, sempre su questo emendamento, non avrei ripetuto una sola parola di quelle dette nella seduta del 20 marzo...

FORTIS, *relatore*. Questo non vuol dire:

LUCIANI. ...e sempre su questo emendamento mi sarei limitato a replicare qualche osservazione a quello che ha detto il ministro.

Voci. E questo non si può fare. (*Commenti — Conversazioni*).

LUCIANI. Ora dato questo, io prego la Camera di considerare che, contrariamente all'opinione manifestata dagli onorevoli Graffagni e Guarracino, quella dell'articolo 3 non è una disposizione di sospetto, ma è una disposizione invece diretta ad evitare quella nube di diffidenza che si forma intorno alla magistratura, quando uno dei membri del collegio ha un figlio, un nipote, un parente prossimo che esercita l'avvocatura. Quindi la disposizione è scritta principalmente in omaggio della magistratura e non in odio della medesima.

Io esposi nella seduta del 29 marzo, e non ripeterò qui, le disposizioni analoghe quali erano state formulate dai ministri che si sono succeduti a palazzo Firenze: quelle disposizioni erano tutte più rigorose, nel senso che anche il progetto Zanardelli-Cocco Ortù, per esempio, estendeva la incompatibilità non solo ai parenti ma agli affini di terzo grado. Questa stessa disposizione fu ripetuta nel progetto Ronchetti; e se la Camera, come il ministro osservava, manifestò il proposito che la disposizione venisse ristretta in più limitati confini, fu precisamente perchè quel disegno di legge estendeva la regola fino alle più lontane conseguenze.

Ora, io prego l'onorevole ministro di considerare che, secondo la sua disposizione, non si estenderà il divieto dell'articolo 3 al caso, per esempio, del magistrato, il quale conviva insieme col cognato. Questo caso di convivenza dovrebbe almeno essere una ragione sufficiente per estendere al caso del cognato, che è affine in secondo grado, e del figlio del fratello, che è parente in terzo grado, il divieto stabilito nell'articolo 3. Mi auguro che l'onorevole ministro vorrà accettare, per queste ragioni, il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cascino propone che si sopprima la parola: « abitualmente ».

CASCINO. Precisamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Venditti ha presentati i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, alle parole: esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore, sostituire queste altre: esercitino la professione di procuratore, o abitualmente quella di avvocato, anche essendo iscritti all'albo in una circoscrizione diversa.*

« Venditti ».

« *Al secondo comma, alle parole: non possono far parte dello stesso collegio o corpo giudiziario, sostituire queste altre: non possono far parte di unica sezione nello stesso collegio, o dello stesso corpo giudiziario.*

« Venditti ».

L'onorevole Venditti ha facoltà di svolgerli

VENDITTI. Dirò pochissime parole.

Il mio primo emendamento si riduce ad un semplice coordinamento, perchè l'articolo, come avete inteso, dice che i magistrati dei tribunali e delle Corti d'appello non possono appartenere a corpi giudiziari nella cui circoscrizione i loro parenti fino al secondo grado o i loro affini di primo grado esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore. L'abitudine per i procuratori, come tutti sappiamo, è designata dall'albo. Si tratterebbe di distinguere, perciò, quella dei procuratori da quella degli avvocati e di interpretare che cosa debba essere l'abitudine per gli avvocati. Tutti sappiamo che gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare in tutto il paese. Ora già si è annunciata la facilità di frodare questo divieto, facendo iscrivere il figlio del magistrato in un albo diverso. A me sembrerebbe dunque conveniente di stabilire appunto, in modo perfetto, che cosa debba essere l'abitudine dell'avvocato, dicendo precisamente nell'articolo, come ho proposto col mio emendamento, che, anche quando fosse iscritto il figlio in un albo diverso, l'abitudine potrebbe essere determinata dal semplice fatto della iscrizione.

Il mio secondo emendamento si riferisce ad un concetto del tutto diverso. A me sembra, onorevoli colleghi, molto grave il divieto fatto dall'articolo così come è concepito,

cioè che i parenti del terzo grado non possono appartenere allo stesso collegio.

Ora noi abbiamo delle famiglie di magistrati che possono dare parecchi componenti alla magistratura. Immaginatevi la Corte d'appello o del tribunale di Napoli, se non possono esservi due parenti, lo zio od il nipote! L'inconveniente a cui vuol porre riparo l'articolo, secondo me, potrebbe essere benissimo tolto, vietando che i parenti siano in un'unica sezione.

Queste sono le ragioni dei miei due emendamenti e non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio propone di aggiungere: « I magistrati non possono esercitare le funzioni di pretore nel circondario di loro origine ». Questa è una aggiunta che l'onorevole Di Sant'Onofrio ha già svolta.

DI SANT'ONOFRIO: È vero, l'ho già svolta in parte; non aggiungerò ora che una brevissima dichiarazione.

Le osservazioni testè fatte dagli onorevoli Guarracino e Graffagni confermano in gran parte quanto io ho detto nella seduta del marzo ultimo, cioè a dire che all'inamovibilità di sede si devono principalmente attribuire gli inconvenienti per i quali si è creduto dover ricorrere a questi provvedimenti di sospetto e di sfiducia che colpiscono la magistratura e che non sarebbero necessari se non vi fosse l'inamovibilità di sede.

Del resto, non entrerei in questa questione di massima, già risolta dall'articolo primo.

Debbo però insistere nel mio emendamento perchè ritengo che l'inamovibilità di sede estesa ai pretori o magistrati destinati nei loro paesi d'origine sarebbe naturalmente contraria allo Statuto non solo, ma costituirebbe un vero pericolo; e vi insisto anche nell'interesse stesso dei magistrati, ai quali non conviene e per decoro e per sfuggire a qualsiasi sospetto esercitare la funzione di pretore nel luogo dove sono nati e cresciuti e dove hanno i loro interessi, parentele, amicizie, clientele di partito, ecc.

A questo proposito debbo ricordare che una delle migliori classi della nostra magistratura è costituita appunto dai pretori, i quali non godono la inamovibilità, e che credo che appunto per questa circostanza ne costituiscono un ottimo elemento. (*Commenti — Interruzioni*).

Infatti pochissime inchieste sono state fatte in danno di pretori, mentre purtroppo parecchie sono disposte a carico di magistrati inamovibili. (*Commenti*).

L'onorevole ministro ha detto che si provvede mercè il parere delle Commissioni speciali; ma a me pare che queste Commissioni lascino d'ordinario il tempo che trovano, perchè esse sono costituite dagli stessi magistrati, e rimangono molto anodine, poichè lupo non mangia lupo. (*Ilarità — Commenti*).

E si deve alla giovanile baldanza dell'onorevole Fera se diversi magistrati di Catanzaro sono stati colpiti, mentre alcuni di essi, già altra volta stati deferiti alla Corte di cassazione, erano stati sempre assolti.

Ad ogni modo, di fronte alle affermazioni fatte ieri dall'onorevole ministro, temo che egli non accetterà il mio emendamento; tuttavia attendo da lui un'ultima parola nella speranza che egli voglia decidersi in senso favorevole ad esso; dopo che avrò sentita questa parola, deciderò sul da farsi.

FORTIS, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

FORTIS, *relatore*. A nome della Commissione dichiaro di mantenere così come sono le disposizioni dell'articolo in discussione.

Si è ritornati un po' sulla questione. ma non mi pare chesi siano adottati argomenti nuovi.

L'onorevole Graffagni ha detto che è impossibile rimediare all'inconveniente che noi deploriamo. A me pare che questa veramente sia una ragione che prova troppo, perchè al modo istesso noi non dovremmo difenderci dai contagi contro i quali spesso ogni opera di preservazione è inutile, eppure qualche cosa si tenta sempre per attenuarli e renderli meno esiziali. Quindi credo che quello addotto dall'onorevole Graffagni non sia un argomento valido per distoglierci dall'approvare la disposizione del disegno di legge.

Mi pare poi che gli altri argomenti adottati non abbiano un valore maggiore di quelli che già sono stati discussi; soltanto l'onorevole Venditti ha fatto una osservazione giusta avvertendo che per i procuratori iscritti nell'albo della curia non occorre dire « abitualmente » perchè l'abitudine è insita alla professione che esercitano; quindi si potrebbe fare una distinzione e dire: « i procuratori e gli avvocati che abitualmente ecc. ». e ciò per precisione di linguaggio.

Non aggiungo altro. Quanto all'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio parmi offenderebbe il carattere dei magistrati. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro di grazia e giustizia a dichiarare se accetta o no gli emendamenti proposti.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Non rientrerò certamente nella parte generica della questione che è già stata trattata ieri, per quanto riguarda la incompatibilità derivante dalle parentele con professionisti esercenti là dove il magistrato risiede. È questa una questione che appassiona, come appassiano tutte le questioni che toccano interessi; e qui, per parlarci chiaro, esistono interessi in un senso e nell'altro e quindi ci si è appassionati in un senso e nell'altro.

Ieri spiegai le ragioni per cui credetti d'accogliere questa causa d'incompatibilità, pur limitandola in una forma che non dovrebbe rappresentare una transazione, ma piuttosto una conciliazione fra interessi opposti e diversi. E l'opportunità di questa linea di condotta, da me seguita, viene, direi, dimostrata dallo stesso calore con cui dall'una parte e dall'altra si sostengono gli estremi della disposizione, fra i quali io ho scelto il mezzo.

Quindi, io non posso nè accogliere l'emendamento dell'onorevole Guarracino, nel senso di annullare questa incompatibilità, nè l'emendamento dell'onorevole Luciani, nel senso di aggravarla. E le ragioni le dissi ieri.

Per quanto riguarda la soppressione dell'*abituamente*, voluta dall'onorevole Cascino, gli dirò la ragione per cui l'abitudine si è richiesta. La ragione dipende dal fatto che la professione di avvocato si può esercitare indipendentemente dall'iscrizione nell'albo d'una data sede. In altri termini, un avvocato, iscritto a Siracusa, può esercitare in tutte le Corti e in tutti i Tribunali del Regno.

Quindi, se noi non stabilissimo il criterio dell'abitudine, questa disposizione sarebbe facilmente frustrata: dappoichè il figlio del magistrato, pel quale l'incompatibilità sorge, si inscriverebbe nell'albo d'un'altra sede qualunque, ed invece poi eserciterebbe nella sede, dove si trova il parente, per cui l'incompatibilità esiste. Quindi la parola *abituamente* è necessaria; altrimenti, questa disposizione agli avvocati non si potrebbe applicare. È una questione di fatto,

s'intende, che bisogna decidere caso per caso. Ciò è inevitabile; altrimenti dovremmo dire: nessun magistrato può avere figli avvocati. (*Si ride*).

Bisognerebbe arrivare a questo estremo, a cui non credo che la Camera voglia arrivare. È una questione di fatto, come dico, che si dovrà decidere caso per caso.

L'emendamento dell'onorevole Venditti contiene un concetto vero, giusto. Però, salvo che la forma è più corretta, dubbio intrinseco non vi può essere. Perché l'articolo, come è concepito, dice: « esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore ». Ora, dice l'onorevole Venditti, pel procuratore, l'abitudine è determinata dall'albo: perchè il procuratore, diversamente dall'avvocato, non può esercitare se non nella sede nel cui albo egli è iscritto. Non credo che l'articolo, come è, potrebbe dar luogo ad inconvenienti; e l'onorevole Venditti lo riconoscerà; ma, se per una maggiore correttezza di forma, si volesse accogliere l'emendamento Venditti, non avrei difficoltà da opporre. È una questione di pura forma: perchè nella sostanza, siamo perfettamente d'accordo. Non potrei, invece, accogliere il secondo emendamento dell'onorevole Venditti, il quale (mi consenta di dirglielo) riposa sopra un equivoco.

L'onorevole Venditti, quando propone di sostituire alla forma attuale quest'altra: « non possono far parte di unica sezione nello stesso collegio o dello stesso corpo giudiziario magistrati fra i quali corrono rapporti di parentela », dimentica che questa disposizione c'è già.

Per l'ordinamento giudiziario vigente, i magistrati che si trovino nel grado di parentela, che qui è previsto, non possono far parte della medesima sezione. Ora la disposizione del disegno di legge tende ad allargare l'incompatibilità nel senso che non possano far parte del medesimo corpo o collegio giudiziario coloro che si trovino in questa condizione. Le ragioni di questa disposizione sono molteplici, onorevole Venditti. Dove la sezione è unica, non potrebbero stare insieme codesti magistrati che sono parenti, perchè la disposizione vigente lo vieta; dove le sezioni sono diverse, la coesistenza di questi magistrati che sono parenti rende più difficile la formazione delle sezioni, appunto perchè il presidente è costretto a non assegnare i parenti alla medesima sezione. Ed oltre a tali conside-

razioni, aggiungerò pure che queste piccole tribù di magistrati, che si formano in un medesimo collegio, non giovano al buon andamento della giustizia. Questa è una disposizione, che si trovava in parecchi dei disegni di legge precedenti e che io credetti di conservare.

Non tornerò a parlare dell'inamovibilità di sede (ormai ne abbiamo abbastanza); osservo solo che l'emendamento dell'onorevole Di Sant'Onofrio si limita a volere che questi magistrati non possano esercitare le funzioni di pretore nel circondario di loro origine. Ora dichiaro all'onorevole Di Sant'Onofrio che la prassi, che segue l'amministrazione, è precisamente questa: che i pretori non sono mai assegnati ai mandamenti del loro circondario d'origine. Ma allora, dirà l'onorevole Di Sant'Onofrio, perchè non lo scrivete come disposizione legislativa? Perchè si verrebbe ad un eccesso opposto.

Io capisco che il pretore, il quale è originario di un piccolo centro, non possa esercitare le funzioni di pretore nel mandamento, ove è il suo luogo d'origine, che se il pretore, poniamo ad esempio, è nativo di Zagarolo non possa fare il pretore a Zagarolo; ma quando si tratta di grossi centri, le ragioni d'incompatibilità vengono meno. Non ci sarebbe nessuna ragione, io credo, che un romano non potesse fare il pretore a Roma e che un palermitano non potesse fare il pretore a Palermo, anzi, in generale i pretori di questi grandi centri sono nativi del luogo e nessuno ha mai pensato che possano derivarne degli inconvenienti, e la ragione la comprende chiunque. Dunque, fare una disposizione speciale porterebbe ad ingiustizie inutili, dalle quali bisogna rifuggire come dagli eccessi non giustificati da qualsiasi ragione.

Cercare di formulare delle distinzioni non è facile; quindi, onorevole Di Sant'Onofrio, prenda atto della mia dichiarazione, che ella può controllare, che l'amministrazione non manda mai in generale i pretori nei luoghi, dove hanno la loro sede d'origine.

Detto questo, credo di non dovere aggiungere altro, se non che dichiaro di accogliere soltanto l'emendamento dell'onorevole Venditti.

FORTIS, *relatore*. Si può dire così: « che esercitino la professione di procuratori o abitualmente quella di avvocati ».

PRESIDENTE. Veniamo dunque ai voti. Onorevole Guarracino, insiste nella sua proposta di soppressione?

GUARRACINO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Vuol dire che voterà contro l'articolo.

GUARRACINO. Non si tratta della soppressione dell'articolo, ma dei primi tre commi.

PRESIDENTE. Ella dunque insiste sulla soppressione dei primi tre capoversi dell'articolo?

GUARRACINO. Vi insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, insiste nel suo emendamento?

LUCIANI. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Venditti, ella ha udito le dichiarazioni dell'onorevole ministro...

VENDITTI. Ritiro il secondo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Di Sant'Onofrio, insiste nel suo emendamento?

DI SANT'ONOFRIO. Lo ritiro, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Abignente, insiste nel suo comma aggiuntivo?

ABIGNENTE. Insisto.

PRESIDENTE. Cominciamo con l'emendamento dell'onorevole Guarracino per la soppressione dei primi tre capoversi dell'articolo.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Non rimane che l'emendamento dell'onorevole Venditti al primo comma accettato dal Governo dove è detto: « esercitino abitualmente la professione di avvocato o di procuratore », sostituire le parole: « esercitino la professione di procuratore o abitualmente quella di avvocato ».

Intende mantenere anche l'altra parte?

VENDITTI. No, no!

PRESIDENTE. Metto a partito il primo capoverso dell'articolo 3 con questa modificazione.

(È approvato).

Metto ora a partito il capoverso aggiuntivo dell'onorevole Abignente, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

« I magistrati dei tribunali e delle Corti d'appello non possono appartenere all'assemblea legislativa, elettiva, ad assemblee e corpi amministrativi ».

(Non è approvato).

Ora metto a partito l'articolo 3, di cui fu già data lettura, con la sola modificazione che la Camera ha testè approvata.

(È approvato).

Art. 4.

I magistrati inamovibili che si trovino in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo precedente, nonchè quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati, anche senza loro consenso, ad altra sede, per decreto reale sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il parere è dato da una sezione speciale del Consiglio superiore eletta dal Consiglio stesso in adunanza plenaria e composta di membri residenti in Roma.

Il parere di detta sezione sarà anche richiesto quando il Governo, per i motivi di cui al primo comma, non creda di destinare un giudice o un giudice aggiunto ad una sede alla quale possa avervi diritto per mancanza di altri concorrenti dello stesso grado o categoria ai termini dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Su quest'articolo non vi sono iscritti; ma vi sono due emendamenti, uno di modificazione al primo comma, proposto dall'onorevole Guarracino, il quale ebbe già occasione di parlare di questa sua proposta.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. È assorbito oramai.

GUARRACINO. Così è: questo mio emendamento è rimasto assorbito dalla votazione sull'articolo precedente.

PRESIDENTE. È vero!

GUARRACINO. Una osservazione però debbo fare all'onorevole ministro, ed è questa. L'articolo 4 dice che i magistrati inamovibili, che si trovino in uno dei casi d'incompatibilità previsti dall'articolo precedente (che è un'incompatibilità generale di diritto) e poi quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal decoro e dal prestigio dell'ordine giudiziario, sono tramutati; e poi dice che, per il tramutamento di questi magistrati, occorre un decreto reale, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura. Ora, quando

si tratta di coloro che non possono rimanere nella sede per ragioni di parentela, che bisogno c'è del parere del Consiglio superiore? per sapere se il magistrato è parente o affine di qualche avvocato? In questo caso mi pare che sia inutile il parere. Quando un magistrato non può stare in quel luogo assolutamente per disposizione generale di legge, e deve essere tramutato, a che serve il parere? Richiamo l'attenzione del ministro e del relatore su questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari propone la soppressione nel primo comma dell'inciso: « nonchè quelli che per qualsiasi causa, anche indipendente da loro colpa, non possano, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal decoro dal prestigio dell'ordine giudiziario. »

CAVAGNARI. Ritiro la proposta, perchè è in relazione con quella già da me fatta all'articolo primo.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Se davvero l'affermazione della incompatibilità derivasse *ipso iure*, *ipso facto*, allora sentire il parere di un corpo sarebbe inutile. Però l'onorevole Guarracino terrà presente che può darsi che occorran accertamenti di fatto. Noi abbiamo parlato anche della abitudine. È quello un punto, sul quale si può avere bisogno di un parere. Quindi è una garanzia di più, che non nuoce nel senso dell'idea originaria dello stesso onorevole Guarracino.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Guarracino, insiste?

GUARRACINO. Non insisto perchè una garanzia di più non può nuocere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo quarto.

(È approvato).

Art. 5.

I magistrati non possono accettare incarichi di qualsiasi specie, senza l'assenso dei capi gerarchici.

Non possono assumere le funzioni di arbitro, se non nei casi previsti da leggi o da regolamenti.

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Graffagni.

Ha facoltà di parlare.

GRAFFAGNI. Io avevo domandato di parlare non avendo osservato l'emendamento apportato dalla Commissione.

Se l'articolo sta come è proposto dalla Commissione, che cioè i magistrati non possono in alcun caso essere arbitri, non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani ha presentato il seguente articolo sostitutivo agli articoli 5 e 6; quindi bisognerebbe discutere anche dell'articolo 6, sul quale però non ci sono iscritti.

« Agli articoli 5 e 6 sostituire il seguente:

« I magistrati non possono accettare incarichi retribuiti di qualsiasi specie, all'infuori dei casi previsti da leggi o da regolamenti, se non per ordine del ministro o con la sua autorizzazione espressa, la quale verrà data solo se eccezionali circostanze lo consiglino.

« Essi non possono assumere funzioni di arbitro, se non nei casi previsti da leggi o da regolamenti ».

Onorevole Luciani, ella ha già svolto questo emendamento.

LUCIANI. La prego di considerare, onorevole Presidente, che io non ho svolto questo emendamento, se non per la parte che si riferisce all'ufficio di arbitri. Se mi permette, esporrò brevemente le ragioni della mia proposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCIANI. Il concetto degli articoli 5 e 6 del disegno di legge, quale è stato formulato dalla Commissione, con una modificazione che io pienamente approvo, è che i magistrati da una parte non possano accettare l'ufficio di arbitri se non nei casi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti, e dall'altra parte non possano accettare se non a determinate condizioni e con alcune limitazioni, gli altri incarichi di qualsiasi natura.

Il disegno di legge però fa una distinzione tra magistrati che siano capi di collegio e magistrati subalterni. Per i magistrati subalterni il disegno di legge stabilisce che in ogni caso essi non possano essere distratti dal loro ufficio, se non col consenso dei capi di collegio. Per i magistrati superiori invece non è fatto divieto altro che di accettare degli incarichi all'infuori della loro giurisdizione.

Ora il concetto da me trasfuso in questo articolo sostitutivo degli articoli 5 e 6 è questo: di equiparare per questo riguardo tanto i magistrati subalterni quanto i capi

di collegio, stabilendo che essi in ogni caso non possano accettare degli incarichi se non in via eccezionale e sempre col consenso del ministro della giustizia.

È giustissimo obbligare i magistrati subalterni a non accettare incarichi se non col consenso dei superiori; ma non vedo una ragione al mondo perchè il capo del collegio debba poterne accettare senz'altro, alla sola condizione che possa adempierli entro il limite della giurisdizione dove amministra giustizia.

Io comprendo perfettamente che vi sieno degli inconvenienti a che il capo del collegio abbandoni il suo posto e si rechi altrove ad esercitare funzioni estranee, ma trovo anche delle ragioni sufficienti e degli inconvenienti di altra natura, ma egualmente gravi, che consigliano di non permettergli di accettare incarichi nel proprio distretto.

Si può, per esempio, immaginare che il capo di un collegio giudiziario possa accettare l'ufficio di liquidatore di una società, solo perchè la società esercita il suo commercio nella giurisdizione del distretto che è presieduto dal magistrato? Non è questa forse una ragione evidente per sanzionare invece il divieto?

Mi pare che l'argomento sia grave, e mi auguro che il ministro ed il relatore della Commissione abbiano a riconoscere la ragionevolezza dell'osservazione al fine di equiparare per ogni riguardo tutti i magistrati, i quali solo in via eccezionale (ripeto questo per la ragione che non mi pare davvero da questa discussione debba desumersi il concetto di ammettere come cosa ordinaria la distrazione dalle funzioni giudiziarie) in via eccezionale, dunque, non debbono poter accettare degli incarichi se non col consenso del ministro della giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Abignente propone la seguente sostituzione al secondo comma dell'articolo 5:

« Non possono assumere le funzioni di arbitro.

« Non possono infine assumere amministrazioni di società, istituti civili o commerciali. Nè possono assumere amministrazioni private su cui non abbiano diritti propri ».

Egli svolse ieri questa sua proposta.

Dunque, onorevole relatore, la proposta dell'onorevole Luciani sarebbe una sostituzione ai due articoli 5 e 6. Ed io ho già notato che sull'articolo 6 non vi sono nè

proposte di emendamenti, nè oratori iscritti. Vuole esprimere il suo avviso, onorevole relatore?

FORTIS, *relatore*. La proposta dell'onorevole Luciani mi pare che scomponga un poco troppo il testo del disegno di legge, perchè rifà addirittura tutte le disposizioni a modo suo...

LUCIANI. Le semplifica.

FORTIS, *relatore*. No, le modifica.

Non so bene afferrare il senso e la ragione della distinzione fra i capi delle Corti e i magistrati di cui si preoccupa l'onorevole Luciani.

I capi dei collegi che debbono dirigere gli altri devono sapere anche dirigere sè stessi. Quanto ai subalterni è un'altra cosa.

Se, del resto, il ministro vorrà illustrare la disposizione con più chiare ragioni, egli naturalmente potrà meglio interpretare il pensiero della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

MANNA, *della Commissione*. Io vorrei fare osservare all'onorevole Luciani che nella parola « magistrati » si intendono anche i capi delle Corti.

FORTIS, *relatore*. No!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Ma, senza dubbio!

MANNA. Senza dubbio! Quindi ciascun magistrato, compresi i capi, ha bisogno del capo gerarchico. Il capo gerarchico del capo della Corte sarà il ministro.

Quanto egli teme adunque non potrà verificarsi e quindi può rimanere l'articolo così, come è stato formulato dalla Commissione.

LUCIANI. Allora è superfluo l'articolo 6.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Volevo dire quanto ha già detto l'onorevole Manna.

L'osservazione dell'onorevole Luciani, che in astratto sarebbe perfettamente logica, riposa sopra l'equivoco che la disposizione dell'articolo 5 non si applichi ai capi delle Corti, mentre, invece, essa si applica pure ai capi delle Corti, perchè dice « magistrati » e anche questi sono magistrati.

Invece, per i capi delle Corti si aggiunge un altro divieto, oltre quello dell'articolo 5, cioè il divieto di non accettare nessun incarico senza il consenso dei capi gerarchici,

che per i capi delle Corti sarà poi il ministro.

Per i capi delle Corti vi è un divieto assoluto, da cui non li può sciogliere nemmeno il ministro. In altri termini, volli che il ministro fosse difeso dalla legge contro un inconveniente, che per ora si verifica. Vi sono capi di Corte, i quali, appunto per il loro valore, ed io di ciò sono lieto, vengono continuamente chiamati a far parte di Commissioni, specialmente qui in Roma. Potrei citare esempi di procuratori generali e di capi di Corte d'appello, che, chiamati a far parte di Commissioni, sono stati lontani per mesi e mesi dalla direzione delle Corti.

Ciò è un danno gravissimo, perchè io son convinto che la bontà della magistratura dipende soprattutto dalla direzione dei capi. Il capo della Corte non deve mai abbandonare la sua residenza.

Io ho voluto, per quanto riguarda gli incarichi fuori residenza, stabilire un divieto assoluto, da cui non li può sciogliere neppure il ministro.

Dati questi schiarimenti, credo, come mi pare di vedere, che l'onorevole Luciani si dichiarerà soddisfatto.

FORTIS, *relatore*. Dopo questi schiarimenti non ha più ragion d'essere la mia osservazione.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Abignente sulla parte relativa alle funzioni di arbitro, io debbo a lui una risposta, che non diedi in discussione generale. Dichiaro subito che non ho tutta quella ripugnanza, che riconosco essere nella Camera, per la funzione di arbitro, esercitata dal magistrato. In via generale, credo che il magistrato, che fa l'arbitro, faccia precisamente cosa, che rientri nel compito suo.

GRAFFAGNI. Lo faccia come magistrato!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. È un'altra funzione, attinente alla giustizia, per la quale è espressamente chiamato. Io però nella prima disposizione ponevo delle attenuanti, ponevo tante restrizioni, per cui praticamente si veniva quasi ad abolire la commissione; ma la Commissione volle essere più radicale ed io ne accolli la proposta.

L'onorevole Abignente è più radicale ancora, perchè dice che non possono i magistrati esercitare la funzione di arbitro nemmeno quando vi sono chiamati da leggi o

da regolamenti. Il suo emendamento, però, mi sembra anche più assoluto del suo discorso, perchè nel discorso mi parve che concedesse questa facoltà, quando i magistrati fossero da leggi nominati arbitri. Lo emendamento questo non dice.

Io gli faccio osservare che in tutti i progetti, in cui si è mantenuto il permesso di funzionare da arbitri, quando ciò è stabilito da leggi o da regolamenti, si è fatto per ragioni di coordinamento, e per non disestare una quantità di istituti, che per ora funzionano e che in seguito non funzionerebbero.

Io mi rivolgo al suo senno acuto di giurista pratico. In generale, quando leggi o regolamenti speciali, anzi soprattutto i regolamenti speciali, stabiliscono delle forme di arbitrato, il modo, con cui l'arbitrato si forma, risponde ad un contratto, ad un capitolato, che sono in vigore. Sarebbe strano, sarebbe forse un violare il diritto delle parti, che noi trasformassimo la costituzione di un collegio arbitrale, che è stabilito in una convenzione.

Io non so comprendere che in una legge speciale si parli di arbitrati, che non siano in rapporto con le presenti convenzioni tra lo Stato ed il terzo.

Possiamo noi turbare questi rapporti giuridici, che già esistono? Nell'ammettere che per l'avvenire ciò non si debba più fare, e che in altre leggi non si debba più ricorrere ad arbitrati, si può essere o non essere d'accordo con l'onorevole Abignente. In proposito, ho idee mie particolari, che con la mia solita sincerità dichiaro, anche se essa dovesse apparire troppo rude.

Il Parlamento è come le parti: quando perdono la lite, se la prendono col magistrato.

Così pure il Parlamento; quando l'amministrazione dello Stato perde una lite, se la prende con gli arbitri.

Io vorrei più alto il sentimento delle Assemblee legislative: quando una lite si perde, si perde. Ed invece, adesso, se si perde una lite davanti al magistrato ordinario, tutti reclamano gli arbitri; se invece si perde una lite davanti agli arbitri, tutti reclamano il magistrato ordinario.

Questo è il mio pensiero che, ripeto, dichiaro con grandissima franchezza, rude forse anche troppo.

Ad ogni modo, se non si vuole ricorrere agli arbitrati per le liti dell'amministrazione, o se non si vuole che fra gli arbitri vi siano

magistrati, sarà necessario che caso per caso l'onorevole Abignente con l'autorità sua, anche come membro della Giunta del bilancio, ponga la questione. Ma, in sede di questa legge organica, non possiamo distruggere o vulnerare rapporti giuridici già esistenti.

In quanto all'altro suo emendamento, o meglio al capoverso, esso è in parte più largo, e in parte più ristretto delle disposizioni attuali. Più largo, perchè sono stabiliti casi precisi in cui il magistrato non può assumere l'incarico. Più ristretto, però, perchè si limita soltanto a parlare della partecipazione dei magistrati a possibili amministrazioni giudiziarie di società o di privati, ma non parla di tutte le infinite possibilità di casi in cui il magistrato faccia qualche cosa che non sia fare il magistrato.

In questo senso, l'articolo ministeriale e della Commissione è più largo e più rigoroso, perchè si riferisce ad ogni specie di incarichi. Pregherei, quindi, l'onorevole Abignente di non volere insistere in questa specificazione, perchè non si può esaminare quando c'è o quando non c'è il diritto proprio in tutti i casi.

Sorgerebbe una serie di questioni, che non è bene creare con una disposizione legislativa. La proposta del progetto, essendo larga, mi pare possa meglio meritare l'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, insiste nel suo emendamento?

LUCIANI. La breve discussione fatta sul mio emendamento dimostra che debbo esser lieto di averlo presentato, perchè esso ha provocato dichiarazioni esplicite da parte del ministro, il quale ha manifestato chiaramente il suo pensiero sulla portata di questi articoli 5 e 6. E che ciò fosse necessario, lo dimostra il fatto che gli articoli si prestavano a differenze di interpretazione, tanto che l'onorevole relatore li interpretava diversamente dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Dunque, ella non insiste.

Allora si dovranno votare separatamente i due articoli, e sull'articolo 5 non rimane che l'emendamento dell'onorevole Abignente.

Onorevole Abignente, vi insiste?

ABIGNENTE. Mi ero proposto la questione se non fosse il caso di non ammettere agli arbitrati i magistrati, in quanto si tratta di una vera derogazione al diritto generale, al diritto comune. Ora queste derogazioni si verificano unicamente per lo Stato *jure gestionis*.

Ora, se possiamo in sede di leggi speciali essere d'accordo col ministro, non potremo esser d'accordo qui, in sede di legge organica, e per questo nella discussione avevo detto che tutto al più si potrebbe ammettere che le funzioni di arbitro possono assumersi dal magistrato quando si tratta di indicazioni per effetto di leggi organiche, non per effetto di leggi specifiche, e tanto peggio di regolamenti, che sono di spettanza del potere esecutivo. Ripeto, se non fossimo in sede di una legge organica come questa, che è un vero codice, non mi sarei permesso una simile osservazione.

Quanto alla seconda parte io non intendevo affatto di derogare a tutto l'articolo, ma mi permettevo solamente di specificare che non possono i magistrati far parte di Società anonime, di istituti civili o commerciali, perchè pur troppo si verificano inconvenienti che danno luogo a reclami che non sempre hanno effetto favorevole per l'integrità e per l'ordine della magistratura.

Non basta: mi era poi permesso di parlare di amministrazioni private, su cui non abbiano diritti propri, richiamando un precedente concetto dei ministri Bonasi e Gallo, se non erro, e cioè che non abbiano diritti propri, diritti personali, cose di famiglia. Ma, del resto, l'onorevole ministro dice che questo mio concetto è racchiuso in tutto il suo articolo, ed io non ho ragione di insistere in questa parte del mio emendamento. Quanto all'altra, io pregherei di accettare almeno la dizione che « non possono accettare le funzioni di arbitri, se non dettate da legge organica ». (*Interruzioni — Rumori*).

Capisco la difficoltà di scompaginare tutto il diritto vigente!...

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Questo è! Si viene a turbare tutto!...

PRESIDENTE. Vi sono disposizioni oggi vigenti!...

ABIGNENTE. Capisco, ripeto, le difficoltà!...

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. La sua proposta troverebbe luogo nella legge per la contabilità generale dello Stato, in cui si potrebbe dire così: « Ogni qual volta si tratti di arbitrati nell'interesse delle pubbliche amministrazioni, non possono farne parte magistrati... ». Ma non è questo il posto!...

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Abignente?

ABIGNENTE. Non insisto perchè l'onorevole ministro mi ha dato proprio il destro di riportare la questione in altro momento: e poichè non è lontana la discussione del disegno di legge sulla contabilità generale dello Stato mi propongo di occuparmi allora di questo argomento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, l'articolo 5 rimane quale era stato proposto dalla Commissione.

È accettato dal ministro?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Sì.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

I capi delle Corti non possono assumere alcun incarico fuori della loro residenza, tranne quelli cui fossero chiamati in virtù di leggi o regolamenti.

(È approvato).

Art. 7.

I magistrati debbono osservare il segreto su quanto riguarda le loro deliberazioni ed ogni affare da essi trattato.

Su questo articolo aveva presentato un emendamento l'onorevole Callaini, il quale però non è presente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Graffagni.

GRAFFAGNI. Riguardo all'articolo 7 la Commissione lo ha modificato, e pare che lo abbia modificato in senso migliore: però io vorrei che il segreto fosse rispettato dai magistrati non soltanto a riguardo delle proprie deliberazioni, ma anche a riguardo delle deliberazioni del collegio a cui i magistrati appartengono. Perchè, siamo un po' pratici: i tre giudici per esempio, che sono in Camera di consiglio non vi sono così rinchiusi che altri giudici della stessa sezione non possano penetrarvi. Questi entrano, prendono le loro carte, ciarlano, sentono le discussioni e le deliberazioni, e benchè non vi prendano parte possono rivelarle.

Quindi sarebbe molto meglio che si richiedesse il segreto riguardo a tutte le deliberazioni del collegio al quale un magistrato appartiene.

PRESIDENTE. Ma questa è un'opinione sua, non altro.

GRAFFAGNI. Sì, è una opinione; ma una opinione però che era già insita nel

progetto del ministro, perchè in esso si diceva: « I magistrati devono osservare il segreto su quanto riguarda le deliberazioni collegiali », e mi pareva una dizione più larga. Fu poi ristretta, ma se il ministro credesse di rimodificarla d'accordo con la Commissione nel senso che il segreto fosse rispettato riguardo alle deliberazioni del collegio, sarebbe una maggiore garanzia. Io, del resto, non ho proposto emendamenti, quindi...

PRESIDENTE. L'emendamento bisognerebbe che fosse firmato da dieci deputati!... Sentiremo poi il ministro e la Commissione al riguardo.

L'onorevole Cavagnari propone la soppressione dell'articolo 7.

Ha facoltà di parlare per svolgere la sua proposta.

CAVAGNARI. Io propongo la soppressione di questo e degli altri articoli fino al decimo, in quanto mi pare che la materia non si presti a legiferazione di sorta.

È una cosa strana che il nostro ufficio sia sceso a questo: a doversi occupare di ciò che potrebbe essere tutto al più consegnato in qualche circolare segreta ai magistrati ai quali si deve imporre il silenzio, il segreto, sulle proprie deliberazioni. Coloro che verranno leggendo queste disposizioni di legge, avranno ragione di dire: « ma, in che basso luogo è mai caduta la magistratura, se ha bisogno di queste disposizioni di legge per rispettare la propria dignità che deve essere affidata alla tutela della coscienza dei magistrati stessi in quanto riguarda il segreto delle loro deliberazioni? »

Così, per non ripetermi, se me lo consente l'onorevole Presidente, anche a vantaggio dell'economia della discussione (veda che anche io mi interesso in questo senso) vorrei dire qualche cosa anche circa la soppressione da me proposta degli altri articoli.

Per quanto concerne l'articolo 8 io ho sentito quanto ne è stato detto in sede di discussione generale.

L'articolo prescrive che è rigorosamente vietato al magistrato di ricevere informazioni; ma si è fatta questione se le informazioni debbano essere unilaterali o in contraddittorio, ecc. Ma abbiamo un Codice di procedura civile, che regola i dibattimenti e la procedura istruttoria con le comunicazioni che fanno le parti!

Per quel che resta poi assolutamente al di fuori della procedura, ve ne sono anche troppi degli intrugli e delle insinuazioni

verso la magistratura perchè si debba introdurre un nuovo sospetto contro di essa, sia pur sotto forma negativa, in articoli di legge comune.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, badi che vi sono proposte per l'articolo 8, che forse potrebbero soddisfarla.

CAVAGNARI. Io mi riservo di parlare a proposito dell'articolo 8 per queste nuove proposte e mantengo intanto la mia proposta di soppressione, sperando che i colleghi vorranno esser d'accordo con me, e prima di tutto la Commissione e poi l'onorevole ministro ci dispenseranno dal votare questi articoli.

PRESIDENTE. Voti contro, se non le piacciono.

CAVAGNARI. Voterò contro e spero di avere d'accordo in queste mie povere ma giuste idee molti colleghi, tanti da costituire la maggioranza per sopprimere questi articoli che non mi sembrano possano trovar posto in disposizioni di legge.

Io non aggiungo altro ed ho la massima fiducia nell'assenso dei colleghi.

PRESIDENTE. Non vi sarebbe poi la possibilità della sanzione se queste infrazioni non fossero prevedute dalla legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cascino il quale ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire:

« I magistrati debbono osservare il segreto in tutto quanto riguarda le deliberazioni e ogni altro affare giudiziario ».

CASCINO. Esposi ieri le ragioni del mio emendamento e non credo di doverle ripetere ora, tanto più che l'onorevole ministro non disse nulla contro il mio emendamento, che quindi parrebbe accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Se non m'inganno, noi abbiamo qui una questione di ordine generale sollevata dall'onorevole Cavagnari, che era stata del resto sollevata anche dall'onorevole De Tilla, in sede di discussione generale.

In sostanza, si viene a dir questo: Perchè, come diceva l'onorevole De Tilla, fare questa specie di catechismo dei doveri del magistrato? Ma c'è proprio bisogno di ricordare in una legge la possibilità di tutte le infrazioni, che si presentano già di per sé stesse come disdicevoli al carattere del magistrato?

Questo è in sintesi il concetto, che spinge l'onorevole Cavagnari a proporre la soppressione degli articoli 7, 8, 9 e 10. Sicchè la questione è veramente concentrata in

questo punto; se la Camera risolve in un senso, non credo che ci si debba tornare più sopra.

Io dirò due cose. La prima, che è un po' italiano questo sentimento; ma non credo che sia giusta nè fondata la preoccupazione che il dichiarare i doveri specifici del magistrato venga in certo qual modo a diminuire il prestigio della magistratura pel fatto che si viene ad ammettere la possibilità che essa possa mancare. Io offrirò all'onorevole Cavagnari l'esempio della legge, che regola l'ordinamento giudiziario tedesco.

Si sa che i tedeschi hanno dell'autorità un concetto più alto e severo, che non abbiamo noi; e pure la legge tedesca sull'ordinamento giudiziario non è altro che un catechismo e contiene tutta una categoria, una serie indefinita di possibili mancanze dei magistrati, che sono contemplate in disposizioni speciali. Quindi, non trovo giusto che vi siano di queste repugnanze; in fondo c'è dell'ipocrisia. Non parlo dell'onorevole Cavagnari, ma della nostra tendenza a non voler ammettere che dei fatti possano accadere, mentre poi in realtà accadono. Questo in primo luogo.

In secondo luogo, dice l'onorevole Cavagnari: perchè avete enumerati questi determinati doveri, mentre ve ne sono tanti altri? Ed effettivamente ve ne sono.

Io rispondo all'onorevole Cavagnari che questa legge si connette con l'ordinamento giudiziario vigente, perchè s'intende che in quanto all'ordinamento giudiziario non mutato, restano ferme le disposizioni colà scritte.

Ora l'ordinamento giudiziario presente contiene una serie di disposizioni scritte per i doveri dei magistrati; ma poichè queste non bastano, se ne sono volute aggiungere altre. Non è, quindi, questa una enumerazione che voglia essere completa. Si tratta di disposizioni specifiche, che si aggiungono. Perchè si aggiungono? Perchè si vorrebbe in questa maniera, con un solenne avvertimento del legislatore, togliere talune cattive abitudini, che si sono venute formando.

Direi che qui la legge ha quella portata, che i socialisti chiamano portata educativa della legge. Spesso, quando i socialisti presentano una proposta di legge che non può avere, e si sente che non può avere nella pratica una grande importanza di attuazione, essi dicono: ma badate che la legge ha una grande importanza educativa. In

questo caso, credo che si possa veramente applicare tale principio.

Qui si tratta di togliere talune cattive abitudini: si tratta di dar nuovo prestigio al sentimento generale che talune cose non siano lecite. Vediamole: il segreto delle deliberazioni. Questo senza dubbio è un dovere del magistrato, ed è già scritto nell'ordinamento attuale. Io l'ho ripetuto per ragione di sistema.

«Si è giunti, infatti, oggidì al punto che dei magistrati accordano perfino interviste. Si è dato il caso di un sostituto procuratore generale, che concluse in un processo penale molto grave ed importante, e che si lasciò intervistare sul processo da lui trattato.

CAVAGNARI. Anche gli uomini politici fanno le interviste!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Ma l'uomo politico fa bene a farle, le deve fare; guai se non le facesse!

Delle private informazioni, cui si riferisce l'articolo 8 (tanto per esaurire questa questione) non devo che riferirmi alla discussione di ieri. Appunto per le cose dette ieri dall'onorevole Marghieri, circa la grande sconvenienza di magistrati assediati, rincorsi per le scale dei tribunali da avvocati poco scrupolosi che tentano insinuare loro la parolina per la difesa, si vede l'opportunità attuale di una disposizione simile.

I debiti. Io ho letto, quando fu pubblicato il disegno di legge, in una rivista un articolo di un magistrato (mi duole il dirlo) il quale scriveva a proposito dell'articolo 9, che vieta i debiti indecorosi, non quello che ora ha detto l'onorevole Cavagnari che è inutile affermare una cosa simile, ma scriveva invece questo: finchè i magistrati non sono pagati in misura ben più larga di quella presente, fanno bene a fare debiti, anche indecorosi. Quindi credo opportuno che le due questioni debbano essere distinte: anche se i magistrati non sono pagati di più, il debito indecoroso non si deve contrarre. Dunque, vede l'onorevole Cavagnari come si tratti qui di disposizioni che è utile siano tutte ricordate. E il disegno di legge ha precisamente questo scopo di ricordare al magistrato taluni suoi doveri; e perciò consenta l'onorevole Cavagnari (almeno questo è il mio desiderio) che gli articoli proposti rimangano.

Resta la questione specifica dell'articolo 7. L'onorevole Graffagni ha cominciato

col dire di dar lode alla Commissione per aver modificato la proposta del ministro; ma poi, in fondo, ha detto cose, per le quali sarebbe meglio tornare alla proposta ministeriale.

Ella, onorevole Graffagni, vorrebbe che il divieto di propalare ciò che avviene nella deliberazione collegiale non si riferisse solo a quei magistrati che abbiano preso parte alla deliberazione, ma anche a quelli che vi abbiano assistito.

Ora questo è assolutamente certo, secondo me. Quindi o si approva l'articolo della Commissione o quello del ministro, credo che a questo proposito non debba rimanere dubbio. Ma se vuole chiarire la cosa è preferibile che si torni alla formula ministeriale.

Sentivo che la Commissione si preoccupava della questione; forse, per i pretori, si può trovare sufficiente l'altra parte della formula ministeriale: « sopra ogni affare da essi trattato ».

FORTIS, *relatore*. Lasci pure così come è.
ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Per me è indifferente.

Resterebbe la proposta dell'onorevole Cascino. Ciò che mi divide dall'onorevole Cascino è affare di piccolissima importanza, di nessun momento. Diventa proprio questione di parole; ma nel concetto siamo perfettamente d'accordo. Ella si avvicinebbe al concetto dell'onorevole Graffagni.

CASCINO. Precisamente.
ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Va bene, se vuole tornare alla formula ministeriale non sarò io che mi opporrò; ma sono indifferente, perchè per me le due formule si equivalgono nel loro significato.

FORTIS, *relatore*. Insomma si prescrive il silenzio di quelli che hanno partecipato alla deliberazione o all'affare giudiziario: tutto il resto non può essere che indiscrezione che è condannata; è superfluo il dirlo.

Una voce. È questione di Codice penale.

FORTIS, *relatore*. Qui domandiamo soltanto l'osservanza del silenzio a coloro che hanno partecipato o alle deliberazioni o agli affari giudiziari; perciò vorrei che si adottasse la formula della Commissione.

PRESIDENTE. Desidero sapere qual'è la formula che il ministro accetta.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Quella della Commissione. Ho già detto che per me le due formule sono equivalenti.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, insiste nella sua proposta di soppressione?

GRAFFAGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ma ella non ha fatto proposte.

GRAFFAGNI. Potrei chiedere di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Le darò poi facoltà di parlare per fatto personale. Intanto andiamo avanti.

Onorevole Cavagnari, insiste dunque nella sua proposta?

CAVAGNARI. Io non vi insisterò perchè, non essendo accettata la mia proposta di soppressione nè dal Governo nè dalla Commissione, non posso illudermi che sia approvata.

La ritiro quindi, pur ripetendo che mantengo i criteri esposti.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cavagnari non insiste.

Ed ella, onorevole Cascino, insiste?

CASCINO. Non insisto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Graffagni per fatto personale. Indichi però in che consista.

GRAFFAGNI. Il fatto personale sarebbe questo: il ministro mi ha benignamente rimproverata una contraddizione...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia, e culti*. Non rimproverata, l'ho soltanto rilevata.

GRAFFAGNI. ...una contraddizione, perchè lodavo la formula della Commissione e poi dicevo che era buona, anzi migliore quella del disegno ministeriale.

La ragione era questa: la Commissione ha detto: « su quanto riguarda le loro deliberazioni », cioè quelle del giudice che dovrebbe tacere e invece parla.

PRESIDENTE. Ma questo non è fatto personale.

GRAFFAGNI. Onorevole Presidente, avrei già finito se non mi avesse interrotto.

PRESIDENTE. Ma allora venga lei qui a fare il Presidente, o facciamo un altro regolamento! Ma finchè vige questo debbo farlo rispettare; e intendo difendere la uguaglianza dei diritti per tutti.

GRAFFAGNI. Ella ha ragione; ma per fare il Presidente io sono troppo giovane. Rinuncio dunque a proseguire.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

È rigorosamente vietato ai magistrati di ricevere informazioni private relativamente a cause pendenti davanti ad essi e di ricor-

rere ad altri per la compilazione delle sentenze od ordinanze.

È colpa grave per il magistrato quando il suo dovere d'ufficio non lo richieda, l'ingerirsi nell'andamento degli affari giudiziari ed il prestare in essi opera retribuita od esercitarvi influenza con sollecitazioni o raccomandazioni.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Graffagni. Ne ha facoltà.

GRAFFAGNI. Non avrei che da fare una semplice osservazione sulla seconda parte.

L'articolo dice al 1° comma:

« È colpa grave per il magistrato quando il suo dovere d'ufficio non lo richieda, l'ingerirsi nell'andamento degli affari giudiziari ed il prestare in essi opera retribuita od esercitarvi influenza con sollecitazioni o raccomandazioni ».

Ora io vorrei che dopo le parole « opera retribuita » fosse detto « o gratuita » perchè non capisco che si debba punire o che debba esser vietato di prestare un'opera pagata e non debba esser vietato anche di prestare un'opera gratuita, quando questa ingerenza costituisce pel magistrato una colpa.

Si viene a vietare che il magistrato lucri nella prestazione di quest'opera, mentre essa si può anche prestare senza guadagno: ora scopo della legge non è di impedire il guadagno, ma la intromissione, quindi deve proibirsi anche la prestazione di opera gratuita.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari propone la soppressione dell'articolo e ne ha già detto or ora le ragioni.

CAVAGNARI. È vero, ma, se mi permette, aggiungerò qualche parola relativamente al secondo comma dell'articolo.

La dicitura della seconda parte di questo articolo è involta in una nebulosa, entro la quale i miei poveri lumi non riescono a penetrare. Essa dice: « È colpa grave per il magistrato, quando il suo dovere di ufficio non lo richieda, l'ingerirsi nell'andamento degli affari giudiziari ed il prestare in essi opera retribuita ».

A me pare che di tutto questo non ci sia bisogno perchè in questi casi provvede, se non erro, il Codice penale. Quindi per illuminare la mia mente e perchè resti registrato negli atti parlamentari, vorrei domandare alla cortesia dell'onorevole ministro se crede proprio che questa frase debba sussistere, in quanto proibisce ai magistrati di commettere un reato. A me pare, ripeto, un reato, ma faccio le mie riserve, poichè

sono sempre dentro a quella nebulosa che non mi permette di veder chiaro. Se il ministro vuole illuminarmi, gliene sarò molto grato.

PRESIDENTE. Viene ora il seguente emendamento dell'onorevole Venditti:

« *Al primo comma, alle parole: di ricevere informazioni private, sostituire queste altre: di ricevere qualsiasi informazione, a meno che non gli sia data in Camera di consiglio.* »

L'onorevole Venditti ha facoltà di parlare.

VENDITTI. Dichiaro che mi associo completamente alle parole di censura pronunciate dall'onorevole ministro e da altri onorevoli colleghi per quanto riguarda le informazioni illecite che vengono date dai magistrati. Il mio emendamento però, secondo il mio concetto, dovrebbe servire unicamente a spiegare che cosa sono queste informazioni private, poichè alcune informazioni date in Camera di consiglio, non solo non possono dirsi illecite, ma costituiscono l'unico mezzo di esplicare il proprio dovere e di richiamare il magistrato all'adempimento retto di questo dovere. E non i soli magistrati giudicanti dei collegi, ma anche i magistrati singoli, come il giudice graduatore, il giudice delegato in materia di fallimento, il giudice istruttore in materia penale, come potrebbero essere altrimenti informati? Non potrebbero essere mai informati *ad aures*.

FORTIS, relatore. Ma in tal caso non si tratta più di informazioni private.

VENDITTI. Sostituisco perciò alla parola « private » una formula più ampia la quale dice « qualsiasi informazione, a meno che non sia data in Camera di consiglio ». Io ritengo che in Camera di consiglio si possa dare l'informazione che sia legittima, specialmente in alcuni collegi, dove la molteplicità degli affari impedisce qualsiasi discussione all'udienza.

FORTIS, relatore. Allora si fanno in Camera di consiglio.

VENDITTI. Questo dipende dalla moderazione che possono usare i capi di collegio. Ad ogni modo io potrei, dopo le dichiarazioni molto concrete che l'onorevole ministro ha avuto occasione di fare, anche modificare la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Marghieri propone il seguente emendamento:

« *Nel primo comma, dopo le parole: pendenti davanti ad essi, aggiungere i seguenti capoversi:*

« È soltanto consentito di udire i difen-

sori in contraddittorio, stabilendo in precedenza il giorno della comparizione in Camera di consiglio.

« Il contraddittorio può aver luogo in presenza del relatore, o, quando il presidente lo reputi opportuno, innanzi al collegio.

È vietato di ricorrere ad estranei per la compilazione delle sentenze e delle ordinanze ».

L'onorevole Marghieri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MARGHIERI. Sarò molto breve. Avevo già scritto il mio emendamento, quando mi sono accorto della necessità di correggere un'altra espressione dell'articolo, che è abbastanza imprecisa: quella che dice: « cause pendenti davanti ad essi ». Non sarebbe meglio dire: « cause commesse alla loro decisione? »

Mi pare una frase non precisa. L'onorevole Fortis ne vorrà fare il sacrificio, spero.

FORTIS, relatore. Ma si dice « causa pendente » finchè non è decisa.

PRESIDENTE. Onorevole Marghieri, le sue proposte ella le ha svolte ieri.

MARGHIERI. Signor Presidente, lasci almeno che io ringrazi l'onorevole ministro di avere con la sua autorità stigmatizzato anch'egli quello che accade in alcuni luoghi.

Io poi esprimo il mio modesto convincimento.

Se l'articolo come è proposto dalla Commissione (e che è un po' più rigoroso di quello proposto dal Governo, ma in sostanza vale lo stesso) dovesse condurre a questo risultato della vera soppressione delle informazioni e della frequenza delle discussioni, io voterei senz'altro l'articolo e rinunzierei all'emendamento (nel quale del resto non insisto, perchè sono persuaso che avrebbe la sorte degli altri), ma sono convinto del contrario, e cioè che le discussioni continueranno a non farsi, a non potersi fare, e che quel fenomeno patologico che abbiamo deplorato e che avviene nelle Camere di consiglio e nelle aule di udienza, continuerà a persistere. (*Commenti*).

Sono vecchie tradizioni le quali non si sradicano così facilmente. Ed allora ecco la necessità di regolare il servizio delle informazioni. Credete pure che questo avverrà in tutto il Mezzogiorno, ove esiste la tradizione che si facciano le informazioni.

Se voi le farete fare regolarmente, legalmente, secondo il mio emendamento, si faranno così; altrimenti i guai presenti perdureranno nonostante la legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Cascino propone di aggiungere dopo il primo comma:

« Però nelle cause civili e quando ne sentano il bisogno, è loro data facoltà di udire contemporaneamente in Camera di consiglio le parti interessate ».

Onorevole Cascino, ella ha già svolto questa aggiunta.

CASCINO. Io ho dato larga ragione ieri di questo emendamento.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Rochira aveva proposto di aggiungere dopo il primo comma:

« Potranno però ricevere memorie e note illustrative dagli avvocati difensori, per mezzo della cancelleria, dove dovrà depositarsene contemporaneamente copia per la parte avversa ».

Però l'onorevole Rochira non è presente; s'intende quindi che abbia rinunciato al suo emendamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORTIS, relatore. Darò uno schiarimento intorno alla questione. Prima di tutto osservo al carissimo amico onorevole Margheri che egli, che è meridionale, dovrebbe conoscere l'italiano meglio di noi, quasi. Ora la parola che a lui non piace è prettamente italiana, e la troverà scritta comunemente nelle sentenze e memorie legali.

La causa pende davanti a questo o quel magistrato. Dunque non so perchè egli sia preso dal desiderio di bandire tale modo di dire. (*Si ride*). Parmi piuttosto inesatto il dire che le cause si commettono al giudizio del magistrato. Questa sì è una improprietà di linguaggio; perchè il magistrato è investito dalla legge della sua funzione e competenza.

E vengo a dichiarare l'opinione della Commissione intorno alla questione principale. Tutti gli emendamenti tendono più o meno ad introdurre una nuova procedura nelle cause, vale a dire una discussione aggiunta in Camera di consiglio.

Ora questo assolutamente noi non possiamo consentire. Ammettiamo pure che si tratti di una consuetudine di alcune curie, specialmente delle curie meridionali, che ha la sua ragion d'essere. (*Commenti — Interruzioni*). Non è una consuetudine, *secundum legem*, ma non è nemmeno una consuetudine *contra legem*, e quindi secondo me può essere tollerata là dove esiste, rimettendocene all'arbitrio discrezionale dei capi delle corti e dei tribunali. Se a loro talenta di conservare questa abitudine dove è, lo

facciano sotto la loro responsabilità. (*Interruzioni*).

Noi qui non proibiamo che le informazioni private. Le altre informazioni che avvengono in contraddittorio delle parti, non sono vietate. Del resto, non si tratta che di togliere un abuso da tutti deplorato. (*Commenti*).

Noi vogliamo che le informazioni si diano in contraddittorio. Questa è la suprema garanzia dei litiganti e della giustizia.

Ora, se anche questa consuetudine di sentire in Camera di consiglio le parti (che io credo superflua) dopo la discussione, si vuol mantenere là dove si trova, si faccia pure. Ma noi non possiamo introdurre una nuova forma di procedura che è una vera duplicazione del dibattimento orale, molto più che vi sono altri mezzi ordinari per venire in chiaro della verità dei fatti e delle ragioni.

In alcune Corti si sogliono autorizzare delle note dopo l'udienza; e questa mi pare un'abitudine più corretta e plausibile di quello che non sia una nuova udienza privata in Camera di consiglio.

Per conseguenza, lasciamo le cose come sono.

Se si verificheranno inconvenienti per il fatto che presso alcune curie si tengono queste udienze private in Camera di consiglio, il ministro guardasigilli penserà a provvedere nel modo che reputerà più opportuno. Noi non possiamo consentire che venga legittimata una nuova forma della discussione delle cause in privato, sia pure in contraddittorio, in confronto di quella pubblica che è stabilita dalla legge.

CASSUTO. C'è l'articolo 83.

FORTIS, relatore. Quanto alle informazioni private, abbiamo anche oggi l'articolo 233 del regolamento generale giudiziario, il quale dice che « le autorità giudiziarie non possono sentire private informazioni relative alle cause pendenti avanti di esse, nè ricevere memorie concernenti le stesse cause, se non per mezzo della cancelleria ».

Questo è diritto vigente, onorevole Margheri. (*Commenti*).

Non possiamo quindi assolutamente consentire nei proposti emendamenti e dichiaro che la Commissione mantiene l'articolo quale è stato proposto dal Governo ed emendato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Io debbo anzitutto una parola di chiarimento all'onorevole Graf-fagni, il quale diceva: perchè vietate l'opera retribuita prestata dal magistrato in una causa e non vietate l'opera gratuita? Ora la ragione della distinzione è evidente.

Il magistrato, che presta in una causa la sua opera retribuita, manca evidentemente ad un suo impegno; ma in quanto un magistrato dia un parere sopra una questione, noi non possiamo evidentemente colpirlo, perchè in tal modo si verrebbe a vietare ad un magistrato di occuparsi delle cause dei suoi parenti, dei suoi figli. Evidentemente, l'atto che si vuole reprimere e di cui esiste qualche precedente, consiste in ciò: che l'opera sia prestata a titolo professionale dietro retribuzione; ma noi non possiamo chiudere la bocca ad un magistrato, impedendogli di manifestare la sua opinione sopra una questione giuridica. Certo, è cosa che, pur troppo, accade che, quando un magistrato ha manifestato una sua opinione sopra una questione, nascono pregiudizi, per cui egli non potrebbe far parte di un collegio chiamato a decidere su quella questione. Ma dichiarare l'atto disciplinarmente reprimibile non si può.

L'onorevole Cavagnari mi pare abbia detto che non comprende perchè si vieti ciò che sarebbe reato. Che cosa sarebbe reato? L'opera retribuita? Io non ho capito quello che l'onorevole Cavagnari ha voluto dire.

CAVAGNARI. Già, volevo dir questo.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia giustizia e culti*. Pareva che l'onorevole Cavagnari volesse dir questo: che il prestare l'opera retribuita sia un reato. Io le dico che non è un reato. Ella comprenderà benissimo la differenza che passa tra l'eventualità della prestazione d'opera retribuita da parte del magistrato, che è disciplinarmente reprimibile e censurabile, e la corruzione che è reato.

Che un magistrato, per esempio, si faccia pagare mille lire una memoria costituisce un atto reprimibile, siamo d'accordo, ma non può dirsi che sia un reato. Mentre, invece, sarebbe veramente reato, se il magistrato, dietro pagamento, s'ingerisse e facesse dipendere dal pagamento stesso la soluzione della lite a lui affidata.

FORTIS, *relatore*. Non c'è reato.

CAVAGNARI. Ma qui dice: se si ingerisce nell'andamento degli affari. (*Interruzioni — Commenti*).

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. C'è poi la questione delle informazioni. Ora a me pare di avere ieri chiarito bene, se la frase non è immodesta, la portata di questa disposizione; ho detto ieri che noi siamo in un campo puramente disciplinare. Infatti, che cosa è vietato al magistrato? Di ascoltare le parti ed i loro difensori in un momento, in cui egli non può più raccogliere argomenti di convincimento, se non dagli atti che gli sono stati affidati nelle forme di legge. Ciò risponde precisamente all'espressione « informazioni private » e non si potrebbe trovare una espressione migliore, perchè è anzi l'espressione che vige da noi nel Mezzogiorno, dove il sistema è in uso, dove c'è perfino l'avvocato auricolare, dove si è creato il tipo del professionista di tal genere, che, appena il magistrato diceva per avventura una sciocchezza, approvava senz'altro e diceva: « benissimo, si vede che ella ha colto proprio il punto centrale della questione » (*Ilarità*). E così per via di piaggerie l'avvocato conduceva il magistrato alla convinzione sua. (*Interruzioni*). Questo esisteva nei nostri fôri meridionali, ed è questo che si vuol vietare..

MARGHIERI. Ma questo non esiste più.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Scusi, Ella si mette in contraddizione con sè stesso, perchè mi pare che ieri dicesse il contrario. Del resto, se l'uso non esiste più a Napoli, io me ne congratulo con Napoli; ma posso dirle che esiste ancora a Palermo...

Voci. Gli avvocati vanno perfino a casa dei magistrati.

ORLANDO E. V., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Peggio che mai se gli avvocati vanno a casa dei magistrati e peggio ancora se i magistrati vanno a casa degli avvocati.

Per quanto poi riguarda le informazioni che il magistrato riceve per desumerne argomento e mezzo delle sue convinzioni e per svolgere l'attività sua, queste non sono le private informazioni, cui si riferisce l'articolo 8.

Si è fatta la questione del giudice istruttore; ma si comprende benissimo che il giudice istruttore, che deve ricevere uno schiarimento ai fini della causa che tratta, le riceve e le riceve bene; ma in questo caso le informazioni che riceve sono pubbliche.

Abbiamo poi il giudice delegato ai falli-

menti, abbiamo il giudice delegato nelle graduatorie delle espropriazioni immobiliari; e non può forse il privato andare da questi magistrati e dire: « guardi che c'è questo atto, che esiste questo documento » e fornirgli qualche informazione? Ma qui non si tratta di private informazioni, ma di informazioni che hanno uno scopo di fatto.

La disposizione del disegno di legge, dunque, esprime così chiaramente il concetto che mi pare che qualunque modificazione non farebbe che offuscarlo.

Resta ancora la questione delle informazioni in contraddittorio in Camera di consiglio.

A questo proposito ieri ho detto che non si doveva confondere la questione disciplinare con la questione procedurale; infatti, può esserci un presidente il quale all'udienza dica: « Signori avvocati, io metto la causa in deliberazione; però do loro appuntamento di trovarsi in Camera di consiglio il giorno tale, in cui davanti alla Corte discuteranno pro e contro i loro argomenti ».

In questo caso abbiamo un tipo di procedura all'infuori della legge; sarà legale o non sarà legale, non è questo il momento di discutere e non dobbiamo pronunciarci in nessun modo nè pro nè contro; ma è, ripeto, una questione di procedura, non una questione disciplinare ed in questioni di procedura l'interessante è di sapere se, essendo vietate certe forme, esista una sanzione utile, sicchè quand'anche si voglia ammettere che, secondo il nostro sistema procedurale, queste informazioni in contraddittorio in Camera di consiglio non sono permesse, io vi domando dove è la sanzione?

E siccome non c'è, allora ritorna quella ragione di tolleranza che ieri è stata manifestata, che cioè nelle nostre corti e nei nostri tribunali del Mezzogiorno la quantità delle cause è tale che non si possono discutere alle udienze e, quindi, per necessità bisogna discuterle in Camera di consiglio, anche andando fuori delle disposizioni della legge.

Ad ogni modo, non discutiamo oggi tale questione per non pregiudicarla in nessuna maniera e parliamo invece delle informazioni private, le quali sono quelle che il magistrato riceve, quando a lui è vietato di riceverne all'infuori di quelle che gli vengono dagli atti a lui affidati: questo è il senso che ha presso tutti l'espressione « informa-

zioni-private », ed è in questo senso che la disposizione deve essere intesa ed approvata.

Io prego, adunque, gli onorevoli colleghi di non insistere nei loro emendamenti e di votare l'articolo così come è stato proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari insiste nella soppressione?

CAVAGNARI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Venditti insiste nel suo emendamento?

VENDITTI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Marghieri insiste nel suo emendamento?

MARGHIERI. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Cascino...

CASCINO. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Abignente aveva presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere:

Le informazioni possono, in casi eccezionali e su richiesta delle parti, essere fatte innanzi al collegio in Camera di consiglio ed in contraddittorio dei difensori di tutti i litiganti.

Insiste?

ABIGNENTE. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 8.

(È approvato).

Art. 9.

È del pari colpa grave per il magistrato contrarre debiti indecorosi oppure con persone interessate e in affari che rientrino o possano rientrare nella sfera della sua competenza.

Su questo articolo nessuno è iscritto a parlare; però l'onorevole Cavagnari ne propone la soppressione.

CAVAGNARI. Ritiro la soppressione, mantenendo i criteri che l'hanno suggerita.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

I magistrati debbono *scrupolosamente* astenersi dal ricorrere a raccomandazioni per appoggiare o sollecitare interessi di carriera, presso i membri del Governo o presso le persone da cui tali interessi dipendono, ed è loro vietato in ispecial modo di ricorrere per tale scopo a persone appartenenti all'ordine forense.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Graffagni.

GRAFFAGNI. Circa l'articolo 10, vorrei che si dicesse: « è vietato di ricorrere alle

raccomandazioni di qualsiasi altra persona», senza fare quella particolare menzione dell'ordine forense, che pare quasi sia a danno dell'ordine stesso.

Vorrei che si togliesse quel divieto speciale di parlare a persone appartenenti all'ordine forense per farsi raccomandare; divieto che parrebbe permettere di parlare ad altri, per farsi da altri raccomandare.

Osservo anche che le parole: «in ispecial modo» pare significhino che il divieto di ricorrere, per farsi raccomandare, a persone appartenenti all'ordine forense, sia un divieto maggiore, in confronto di quello che viene sancito pel caso che si ricorra ad altre persone.

Del resto, non ho proposto emendamenti perchè sono giunto tardi; e me ne rimetto al ministro ed alla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari propone la soppressione di quest'articolo.

CAVAGNARI. Anche qui, pur facendo la stessa dichiarazione di prima, ritiro le mie proposte.

PRESIDENTE. L'onorevole Pagani-Cesa propone questa aggiunta:

« Non sono eleggibili a consiglieri comunali i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione ».

L'onorevole Pagani-Cesa ha facoltà di svolgerla.

PAGANI-CESA. Dirò poche parole, per raccomandare al ministro ed ai colleghi questa proposta, che è in sostanza un articolo aggiuntivo al Titolo II, e che propongo per togliere una stridente contraddizione della nostra legislazione.

Domando che al titolo secondo si aggiunga l'articolo che ha letto testè l'onorevole Presidente.

Pare a me che sia questa la sede del tema: perchè appunto il titolo secondo è intitolato: «Delle incompatibilità»: e perchè nella relazione dell'onorevole ministro si dice che, per quanto riguarda i pubblici servizi e la mercatura, la legge organica giudiziaria e le leggi amministrative e politiche stabiliscono un sistema di divieto assoluto che si palesa sufficiente, il che vuol dire che il ministro si è proposto il quesito della ineleggibilità e lo ha risolto con le disposizioni del progetto.

Io ricordo alla Camera che la legge organica, con l'articolo 14, dell'ordinamento giudiziario, ammetteva i funzionari dell'or-

dine giudiziario ad essere consiglieri comunali e provinciali; ma venne l'ultima legge comunale e provinciale che con l'articolo 25 stabilisce che possono essere eletti a consigliere provinciale tutti gli elettori iscritti, eccettuati i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di preture, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione; il che vuol dire che per la legge comunale e provinciale non è permesso di essere consiglieri provinciali ai magistrati che ho indicati nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione, ma, cosa strana, essi sono eleggibili invece a consiglieri comunali.

Ora, se vi è una ragione per la quale i magistrati, là dove esercitano la loro giurisdizione, non possano essere eletti consiglieri provinciali, v'è una maggiore ragione perchè non debbano essere eletti consiglieri comunali. Certamente nel territorio distretto di un comune la lotta è più vivace e più aspra e lascia ordinariamente strascichi di rancore e di odii; quindi vi è maggior ragione per cui si abbia a stabilire questa incompatibilità per tutti e due le cariche o toglierla anche per quella di consigliere provinciale.

Gli onorevoli colleghi conoscono come me la situazione specialmente di alcuni piccoli comuni; sanno come nei comuni minori il pretore, che sia segnacolo di un partito, per questo solo diventa sospetto di parzialità. Io ricordo un caso recente avvenuto in un comune che non nomino, in cui il pretore pubblicò un manifesto dicendo di accettare il programma di uno dei partiti contendenti. Egli di quel partito fu subito il candidato al Consiglio comunale e si videro allora sesquipedali manifesti affissi nel comune dove ferveva la lotta nei quali si diceva: «Eleggete il tale, pretore». La parola *pretore* per gli indifferenti poteva forse rappresentare il titolo, ma per gli avversari era un monito, era una minaccia, come rappresentava una promessa per gli amici. Ora quel pretore era il giudice del domani degli avversari e degli amici e non soltanto nelle cause civili, ma per avventura anche nelle cause penali, alle quali poteva aver dato luogo perfino l'elezione in cui egli era il candidato!

A me pare quindi che lo stesso concetto che ha ispirato il magnifico progetto dell'onorevole ministro, che gli stessi concetti che hanno ispirato la sua relazione debbano valere anche in questo caso per fare accettare questo mio modesto emendamento.

PRESIDENTE. Che sarebbe un articolo 10-bis: non può essere che un'aggiunta.

PAGANI-CESA. Ammetto che il mio emendamento non fa parte di alcun articolo: è in sostanza un articolo aggiuntivo al titolo II.

PRESIDENTE. Come sarebbe un articolo aggiuntivo l'emendamento proposto dall'onorevole Luciani e di cui darò fra poco lettura.

FORTIS, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *relatore*. A parte il merito dell'articolo 10, di cui si potrà poi discutere, sono in dovere di dichiarare che la proposta dell'onorevole Pagani-Cesa può essere accettabile, ma mi pare che non sia questa la sede adatta, perchè è una proposta che si riferisce evidentemente alla legge elettorale. Ora non possiamo invadere il campo dell'elettorato, in una legge di disciplina dei magistrati; secondo me si dovrebbe quindi lasciar da parte l'argomento, per quanto possano essere plausibili le ragioni addotte dall'onorevole Pagani-Cesa.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani propone il seguente articolo 10-bis.

« Fatta eccezione per i componenti il Consiglio superiore della magistratura, le proposte di onorificenze per i magistrati appartengono al ministro di grazia e giustizia, in seguito a designazione o a parere conforme del Consiglio stesso.

« Nessun magistrato può essere insignito di onorificenze sopra proposte di altri ministri ».

Intanto, poichè l'onorevole Cavagnari ha ritirato la proposta di soppressione, se non vi sono osservazioni pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

L'onorevole Luciani ha facoltà di svolgere il suo articolo aggiuntivo.

LUCIANI. Onorevoli colleghi, io non ripeterò quanto ebbi ad esporre nella discussione generale che, cioè, una disposizione anche più radicale era stata proposta in Germania, discutendosi la riforma del 1877, e non ricorderò nemmeno le ragioni di momentanea opportunità che indussero la Commissione a non adottare quella proposta. Ma, ripeto, essa era molto più radicale, in quanto stabiliva il principio, che io vorrei vedere adottato dalla nostra legislazione, che i magistrati non possano essere insigniti di onorificenze.

Il magistrato è troppo in alto, la sua funzione è troppo delicata perchè essa possa

ritenersi sollevata con una distinzione ufficiale qual'è questa conferita dalle onorificenze.

Una voce. Perchè? (*Commenti*).

LUCIANI. Al magistrato dovrebbe bastare la coscienza di adempiere scrupolosamente i suoi doveri e di amministrare bene la giustizia.

Poichè riconosco però che la proposta sarebbe troppo radicale ed urterebbe soverchiamente le nostre tradizioni, così io raccomando al ministro il mio emendamento, che non è se non la riproduzione di una disposizione, che si trovava già nei disegni di legge dell'onorevole Costa e dell'onorevole Bonasi.

Il disegno di legge dell'onorevole Costa fu anche approvato dal Senato e comprendeva appunto la disposizione che le onorificenze dei magistrati fossero di competenza esclusiva del ministro di grazia e giustizia.

Io credo che, ridotta in questi termini, la proposta meriti di essere accolta dalla Commissione e dal ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

FORTIS, *relatore*. Sono questioni che sorgono, dirò così, a fianco della legge... Desidero osservare all'onorevole Luciani che il dire essere una proposta già stata fatta da altri e altrove non è una buona ragione per raccomandarla.

LUCIANI. Mi pareva...

FORTIS, *relatore*. Può darsi che sia stata fatta, può darsi che in altri paesi abbia ragione di essere e che non trovi ugual ragione di essere nel paese nostro.

Io credo, francamente, che in questa non ci siano gravi abusi da deplorare, io non ho mai conosciuto niente di irregolare che concerna la magistratura. Quando poi si voglia prevedere un abuso che non esiste, mi sembra quasi che sia far torto alla magistratura ed al Governo, contro cui si eleverebbe un ingiusto sospetto, perchè questa disposizione vorrebbe dire, in sostanza, che il Governo potrebbe valersi delle onorificenze, per influire sulla magistratura, se non per corromperla. (*Interruzione del deputato Luciani*).

Allora che cosa vuol dire la sua disposizione?

LUCIANI. Vuol dire che i magistrati non dovrebbero adoperarsi per ottenere onorificenze.

FORTIS, *relatore*. Vi possono essere delle benemerienze speciali... Senza dubbio vi sono

tante ragioni per non occuparsi di questa proposta, tanto più che si spinge in un campo nel quale non dovrebbe spingersi, perchè non dobbiamo dimenticare che in Italia le onorificenze sono, molte volte, di iniziativa del Capo dello Stato.

Il che consiglia a lasciare da parte anche questa materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., ministro di grazia, giustizia e culti. Io dovrei occuparmi soltanto dei due articoli aggiuntivi.

Le cose dette dall'onorevole Pagani-Cesa mi hanno fatto una grande impressione, come l'hanno fatta sulla Camera, ed io dichiaro che sulla proposta di merito tendo ad accostarmi a lui.

Ma vi è una questione pregiudiziale, che è stata esposta ora, con la solita lucidità ed efficacia, dall'onorevole relatore, e che avevo anch'io già dichiarato (questo forse l'onorevole Pagani-Cesa ignora) avevo già dichiarato ad altro nostro collega, il quale aveva fatto una proposta analoga, anzi più larga di quella dell'onorevole Pagani-Cesa. Su quella più larga proposta io avevo obiezioni anche di merito da fare, mentre tali obiezioni non avrei per la proposta sua, ma la ragione pregiudiziale vale e per l'una e per l'altra.

La ragione pregiudiziale, dunque, è stata detta. Si tratta di sfere di capacità giuridica che attengono all'esercizio dei diritti politici ed amministrativi: non si può a questo proposito, in questa sede, in via di un emendamento che verrebbe approvato su proposta di un deputato, pregiudicare una questione così grave e complessa. Dico che questa ragione pregiudiziale io già la opposi, sicchè per debito di coerenza debbo fare all'onorevole Pagani-Cesa la medesima dichiarazione.

Io già la opposi all'onorevole Abignente... L'onorevole Pagani-Cesa non ha che da voltare la pagina del ricco elenco degli emendamenti per trovare una proposta dell'onorevole Abignente, proprio alla pagina 2, con la quale si suggeriva di aggiungere all'articolo terzo questa disposizione: « i magistrati dei tribunali e delle Corti d'appello non possono appartenere all'Assemblea legislativa elettiva, ad Assemblee e Corpi amministrativi ». Dunque, la Camera dell'argomento si è occupata or ora, e fu esclusa la proposta aggiuntiva per questa ragione pregiudiziale.

Io convengo, ripeto, nelle osservazioni di merito fatte dall'onorevole Pagani-Cesa. Però, mi sembra costituzionalmente più corretto astenerci in questa sede dal regolare diritti, che dipendono da altre leggi.

Io debbo però dire all'onorevole Pagani-Cesa che le forme veramente scandalose, come quella cui egli accennò, possono e debbono reprimersi dal ministro, indipendentemente da una disposizione speciale.

Perchè il magistrato non può e non deve accettare incarichi di qualsivoglia genere senza l'assenso dei capi.

Io sarò molto grato all'onorevole Pagani-Cesa se vorrà, anche privatamente, dirmi il nome di questo pretore, che prese parte, nella forma da lui narrata, a quella lotta elettorale, ed io gli prometto che in via di repressione cercherò di raggiungere effetti, che la sorpresa non lieta della Camera ha già mostrato di ritenere legittimi ed opportuni.

All'onorevole Luciani, dovrei ripetere quanto ha detto l'onorevole Fortis, e quindi me ne astengo.

La prima parte non potrei accettarla assolutamente: perchè c'è una prima parte del suo emendamento, per cui le onorificenze non si dovrebbero dare che su parere conforme del Consiglio della magistratura. Ma perchè spogliare in verità il ministro di questa facoltà, che gli consenta di manifestare il suo gradimento o la sua approvazione al magistrato?

Allora l'onorevole Luciani dovrebbe vietare altresì al ministro di dare, per esempio, una nota d'encomio. Io non so, ma se io fossi magistrato fra una onorificenza ed una nota di encomio da parte del superiore, preferirei l'encomio. E non di rado io sono lieto di farlo.

Vorrebbe ella, dunque, vietare al ministro di lodare chi va lodato, mentre ciò deve competergli come giusto contrappeso dei casi in cui deve rimproverare? E perchè vuol togliere al ministro anche questa soddisfazione di proporre lui il magistrato per una onorificenza?

E dico questo, senza pregiudizio della questione, cui ha accennato già l'onorevole Fortis, e che io dichiaro lealmente di non conoscere a fondo, perchè tocca l'araldica, cioè a dire per quanto si attiene alle prerogative del Parlamento sopra questa materia, che è statutariamente affidata al Re. Ripeto: non voglio qui pregiudicare la questione, non voglio dire che sarebbe vietato

assolutamente al Parlamento di statuire su tali questioni, ma dico che è un argomento il quale va tenuto in conto.

Ben diceva l'onorevole Fortis: non allarghiamo la portata di questa legge; la disposizione non fa, rigorosamente, parte della materia disciplinare, e quindi io pregherei l'onorevole Luciani di non insistere.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Pagani Cesa, insiste nella sua aggiunta?

PAGANI-CESA. Io ritiro il mio articolo aggiuntivo, ma (se me lo si consente) con una dichiarazione, che è questa...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Presenti una proposta di legge.

PAGANI-CESA. La faccia il Governo, con probabilità maggiore che venga accolta.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Del Governo io non posso rispondere, perchè non ne sono che una parte.

PAGANI-CESA. Comunque, delle cortesie dichiarazioni del ministro e dell'onorevole Fortis io mi dichiaro pago, nel senso che esse rappresentano una promessa che questa proposta sarà portata alla Camera affinché sia risolta nel senso che la Camera crederà in relazione alla legge elettorale. Pur tuttavia, per ora, mi permetto di ricordare alla Camera che l'argomento non è trattato soltanto dalla legge comunale nella parte che riguarda l'elettorato, ma è trattato anche dall'articolo 14 dell'ordinamento giudiziario, il quale, come la Camera sa, stabilisce che i funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri non possano essere sindaci, assessori e segretari comunali, nè occupare altri pubblici impieghi ed uffici amministrativi, ad eccezione di quelli di consigliere comunale e consigliere provinciale.

Ora questo diritto all'eleggibilità, che è dato dall'articolo 14 della legge sull'ordinamento giudiziario, è poi tolto in parte, per quanto riflette i consiglieri provinciali, dalla legge comunale e provinciale.

Quindi il tema della eleggibilità è disciplinato anche da una legge che riguarda non esclusivamente l'elettorato ma i magistrati, e perciò avevo ragione di sollevare la questione, per lo meno, per ottenere quegli affidamenti che l'onorevole ministro mi ah dato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Debbo dichiarare che la por-

tata del mio articolo aggiuntivo non si ispirava ad una ragione di diffidenza verso il Governo, perchè riconosco che il Governo non si vale e non si è mai valso di questo mezzo per cattivarsi la benevolenza dei magistrati. Il Governo è più occupato a negarle, le onorificenze, che a darle...

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Purtroppo!

LUCIANI. La disposizione si ispirava al concetto di dare ai magistrati quella tranquillità, quella serenità, che dipendono dal fatto di essere sicuri di non potere nè sollecitare un'onorificenza non dovuta, nè veder ritardata un'onorificenza dovuta. Comunque sia, tenendo conto delle osservazioni che sono state fatte, non insisto.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onorevole Luciani, procediamo oltre.

TITOLO III.

Disciplina dei magistrati giudicanti.

Art. 11.

I magistrati che *mancano ai loro doveri o tengono in ufficio o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e considerazione di cui devono godere* o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, sono soggetti a provvedimenti disciplinari *secondo le disposizioni seguenti*.

Su quest'articolo 11 ha facoltà di parlare l'onorevole Graffagni.

GRAFFAGNI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

I provvedimenti disciplinari sono;

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) la perdita del diritto di promozione;
- 5) la rimozione;
- 6) la destituzione.

Su quest'articolo 12 si propone dall'onorevole Luciani una sostituzione al numero primo, e cioè: invece di « ammonimento » dire « riprensione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. È una piccola modificazione di forma, onorevole Presidente. Ho sentito testè leggere, per verità, la parola *ammonizione*, ma credo che nel testo del disegno di legge della Commissione si legga *ammonimento*. Ora la Commissione ha vo-

luto sostituire questa parola all'altra *avvertimento*, che era contenuta nel disegno di legge ministeriale, ed essa si è astenuta dallo scrivere *ammonizione* perchè il significato, che si dà a questa parola in altre leggi, è ben diverso. Però la Commissione probabilmente non ha considerato che, se si sopprime la parola *ammonizione*, non si evita che i magistrati, che siano stati assoggettati a questo provvedimento, siano in sostanza degli *ammoniti*. Si viene in fondo a ricadere nello stesso inconveniente, che si è voluto evitare. Io proporrei di adoperare la parola *riprensione*, la quale mi sembra che, secondo l'esatta significazione grammaticale, possa rappresentare una punizione disciplinare, più lieve della censura.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Per questioni di forma mi rimetto sempre al relatore. (*Si ride*).

FORTIS, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *relatore*. La questione è molto piccola. La parola *riprensione* equivale alla parola *censura*, o lieve biasimo, e niente altro significa.

LUCIANI. L'ammonimento?

FORTIS, *relatore*. L'ammonimento è un avvertimento, che può essere scevro di biasimo e di censura; consiste nel mettere in guardia il magistrato che quel tal fatto, quella tal pratica od abitudine potrebbero essere sospettati o non sono commendevoli.

LUCIANI. Lasciamo la parola *avvertimento*.

FORTIS, *relatore*. Perchè non vuol lasciare la parola *avvertimento*?

LUCIANI. Perchè lei non vuol lasciare la parola *avvertimento*?

FORTIS, *relatore*. Non la voglio lasciare perchè la parola *avvertimento* significa troppo poco. Avvertire non è ammonire.

Invece *ammonimento* significa avvertire con qualche altra osservazione. Le questioni sono piccole, ma hanno la loro ragione di essere.

PRESIDENTE. Il ministro è d'accordo con la Commissione?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani insiste?

LUCIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 12.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'*ammonimento* è applicabile in caso di lievi mancanze, dopo aver invitato il magistrato a *discolparsi*.

Esso viene applicato, per ordine del ministro o dei capi dei collegi investiti del diritto di sorveglianza, dal capo del collegio al quale il magistrato appartiene, e per il personale delle preture e degli uffici di conciliazione, dal presidente del Tribunale del circondario.

In ogni caso deve *compilarsene* verbale.

Il magistrato cui fu applicato l'avvertimento può chiedere che sia aperto contro di lui un procedimento disciplinare.

Onorevole relatore, qui in principio dell'ultimo alinea, dove dice «avvertimento», dovrà dire «ammonimento».

FORTIS, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Con questa sostituzione, non essendovi oratori iscritti nè emendamenti proposti, si intende approvato l'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 14.

La censura consiste in un biasimo formale registrato in apposito verbale con indicazione della mancanza commessa.

La perdita dell'anzianità può estendersi da un mese a due anni.

La perdita del diritto di promozione può essere revocata *dalla medesima autorità che la inflisse* dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel qual caso però si intenderà commutata nella perdita dell'anzianità per tre anni.

Ai suddetti provvedimenti può essere aggiunto il tramutamento.

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

Alla destituzione può essere aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.

A questo articolo 14 sono stati presentati tre emendamenti: due dall'onorevole Luciani, uno dall'onorevole Rochira. Li leggo:

Al terzo comma sostituire il seguente:

La perdita del diritto alla promozione può essere revocata *dal competente collegio disciplinare* dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel quale caso però si intenderà commutata nella perdita dell'anzia-

nità per un periodo non minore di tre anni, computabile dal giorno nel quale si sarebbe fatto luogo alla promozione, se il provvedimento disciplinare non fosse intervenuto.

Luciani.

Nel comma quarto, alle parole: può essere aggiunto, sostituire le seguenti: sarà sempre aggiunto.

Rochira.

All'ultimo comma sostituire:

Alla destituzione è aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.

Luciani.

L'onorevole Rochira, non essendo presente, s'intende che abbia ritirato l'emendamento presentato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. La modificazione da me proposta all'articolo 14 ha una portata effettivamente superiore a quella delle proposte precedenti. Prego perciò la Commissione ed il ministro di considerarla attentamente, nella speranza che questo emendamento abbia miglior fortuna dei precedenti.

L'articolo proposto dal ministro disponeva questo:

La perdita del diritto di promozione può essere revocata nel modo stesso in cui fu inflitta, dopo almeno cinque anni di condotta incensurata del magistrato punito. In tal caso però s'intenderà commutata nella perdita dell'anzianità per tre anni.

La Commissione ha sostituito questa formula:

La perdita dal diritto alla promozione può essere revocata dalla medesima autorità che la inflisse dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel qual caso però si intenderà commutata nella perdita dell'anzianità per tre anni.

Ora io credo che la Commissione non abbia considerato bene che questa disposizione riesce almeno equivoca per il caso, del resto frequente, specialmente entro un lasso di cinque anni, che il magistrato sia stato tramutato ad altra sede. Allora sorgerà questa questione: quale è il Consiglio disciplinare competente a revocare la perdita della promozione? Sarà il Consiglio disciplinare del collegio al quale il magistrato è stato trasferito o sarà il Consiglio disciplinare del primo collegio?

FORTIS, relatore. E' la medesima autorità che l'ha inflitta.

LUCIANI. Faccio osservare all'onorevole Fortis che, secondo la formula adottata dalla Commissione, pare che debba essere lo stesso collegio disciplinare che inflisse la punizione.

Ora questo mi pare un nonsenso, per la ragione che il magistrato può essere stato tramutato in altra sede subito dopo (anzi questo avverrà quasi sempre) che gli sia inflitta una punizione di questo genere. E allora, come è possibile richiedere che la revoca sia affidata al Consiglio disciplinare, il quale da cinque anni non l'ha più in pratica, non lo ha forse più visto, e non è quindi in condizioni di sapere se il magistrato si è ravveduto? Il mio emendamento mira precisamente a riparare a questo inconveniente con la formula: « dal competente collegio disciplinare », il che vuol dire che deve pronunziarsi il Consiglio disciplinare della magistratura presso la quale il magistrato si trova a prestare servizio. Questo per la prima parte.

Per quello poi che riguarda la seconda parte, è bene avvertire che l'articolo stabilisce il principio che, quando sia revocata la punizione della perdita del diritto alla promozione, questa punizione si tramuta invariabilmente nell'altra minore del ritardo della promozione per tre anni; ma, è facile osservare a questo riguardo che, siccome deve trascorrere un termine non minore di cinque anni per ritornare sull'argomento, ossia per domandare la revocazione della prima deliberazione, vi sarà luogo a dubitare se i tre anni comincino a decorrere dal giorno in cui fu inflitta la prima punizione o da quello della revoca.

Nel primo caso la disposizione può rivelarsi inapplicabile, come quando il tempo decorso abbia, di fatto, cagionato al magistrato il ritardo di oltre tre anni. Nel secondo si ha l'inconveniente di togliere al collegio, che pronunzia la revoca, la razionale facoltà di estendere o accorciare il termine, secondo che l'interessato si sia troppo affrettato a domandare la revocazione, quando forse il suo turno per la promozione era appena arrivato, o abbia invece, per un naturale riserbo o per soverchia fierezza, molto tardato a farlo.

Perchè, in tali casi, negare al collegio la facoltà di stabilire un termine prudenziale, tenendo conto degli elementi di fatto che valgano a farlo variare? Ecco perchè ho proposto che esso sia non minore di tre anni, ma che si debba computare dal giorno nel quale si sarebbe fatto luogo alla promozione,

se il provvedimento disciplinare non fosse intervenuto.

In questo modo si evita ogni equivoco ed ogni inconveniente. Credo quindi che questa volta il ministro, d'accordo con la Commissione, potrà accettare il mio emendamento.

FORTIS, *relatore*. No!... (*ilarità*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicola Falconi.

FALCONI NICOLA. Io ho domandato di parlare per chiedere una spiegazione. Non capisco l'ultimo comma di questo articolo: «alla destituzione può essere aggiunta, con la stessa decisione che l'infligge, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione». Qui siamo in tema di misure disciplinari: ora, noi abbiamo la legge delle pensioni, nella quale è stabilito quando si perde il diritto alla pensione, perchè la pensione è un vero e proprio contratto, in quanto tutti i funzionari dello Stato hanno la pensione perchè rilasciano un tanto e vengono a percepire la pensione stessa a seconda degli anni di servizio, ecc. Secondo la legge la perdita della pensione si ha quando si è condannati; e qui, nelle misure disciplinari, arrivare alla perdita della pensione per un magistrato, mi pare che sia un po' troppo. E siccome poco fa si è detto che certi argomenti sono riferibili ad altri campi (si è parlato adesso, per esempio, dei consiglieri municipali) e sono da considerarsi come materie estranee, pare a me che anche questa sarebbe da considerarsi come una materia estranea, ed è perciò che pregherei il ministro e la Commissione di togliere questo ultimo comma e di lasciare le cose come sono attualmente secondo la legge per le pensioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

MANNA, *della Commissione*. Noi della Commissione (è su questo punto, che io richiamo l'attenzione della Camera) ci ponemmo la questione se la revoca dovesse essere fatta dal Collegio che giudicò il giudice poi trasferito, o dal nuovo Collegio al quale per competenza territoriale è sottoposto: noi consideriamo che in materia di revoca è principio accolto nella nostra legislazione che si preferisce il magistrato che ha pronunciato la decisione che si vorrebbe revocata. Ci sembra quindi opportuno che anche la revoca della perdita di diritto alla promozione fosse pronunciata dallo stesso magistrato, che aveva valutato le ragioni

e che poteva tener conto della lodevole condotta, attestata da certificati delle autorità dalle quali il magistrato, dopo il trasferimento, dipende.

È perciò che alle parole «nel modo stesso» noi sostituimmo le altre «dalla medesima autorità che la inflisse», che è più in grado di apprezzare le ragioni per le quali la pena fu inflitta, e la convenienza di revocarla.

Quanto poi all'altra proposta del collega Luciani, basterà il notare che la perdita del diritto alla promozione deve decorrere dall'anno in cui si pronunzia la revoca; ciò è naturale.

Una voce. È una enormità.

MANNA, *della Commissione*. Non è una enormità, perchè al magistrato si era tolto per sempre il diritto alla promozione, e questo diritto gli si concede solo per altri tre anni: oltre quelli trascorsi, egli perde l'anzianità.

LUCIANI. Se il magistrato ha ritardato a domandarla per una ragione plausibile di modestia, allora...

MANNA, *della Commissione*. Non credo vi saranno di questi casi; ma il magistrato, per quanto modesto, sapendo che dalla data della revoca debbano decorrere tre anni, si affretterà a far la domanda.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Sul primo emendamento dell'onorevole Luciani forse le dichiarazioni della Commissione sono state opportune per rimuovere un dubbio, a cui veramente l'espressione, di cui la Commissione si era servita, poteva dar luogo. Perchè la Commissione dice: Può essere revocata dalla medesima autorità che la inflisse. Che cosa si vuol dire? Si vuol dire la medesima autorità per grado o la medesima autorità individuale, quella di quel luogo? Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Manna in nome della Commissione accennerebbero appunto alla medesima autorità.

Non mi pare una questione grave; credo che l'onorevole Luciani si possa anche contentare delle spiegazioni date, perchè si dice in fondo: È la medesima autorità, la quale, avendo inflitto l'atto di rigore, è competente a revocarlo. Ma come sapere se il magistrato si è veramente ravveduto? Si può sapere per mezzo delle informazioni, che forniscono i capi, da cui il magistrato in quel tempo dipende.

Per quanto riguarda il secondo emenda-

mento Luciani, a me pare francamente che la disposizione del progetto ministeriale abbia il pregio di essere più semplice.

In fondo, qual'è il concetto? Noi abbiamo una serie di pene. Una è la perdita della promozione, immediatamente successiva è la perdita dell'anzianità sino a due anni. Siccome si vuol dare al magistrato il modo anche di ravvedersi e lo si vuole incitare a quella buona condotta, che può fare cancellare l'effetto della pena che sarebbe irrevocabile, si dice che dopo cinque anni di buona condotta si può anche revocare la pena disciplinare della perdita del diritto alla promozione.

E si trasmuterà in quale? Nella pena immediatamente minore, che è quella della perdita dell'anzianità. Si porta fino a tre anni. Certo, espresso in questi termini il concetto è assai chiaro. Che cosa sostituisce l'onorevole Luciani? Io lo capisco poco. Egli dice: per un periodo non minore di tre anni, computabile dal giorno nel quale si sarebbe fatto luogo alla promozione, se il provvedimento disciplinare non fosse intervenuto. E se questo giorno non si è ancora verificato nemmeno nel momento in cui avviene la revoca? Supponga che la perdita del diritto di promozione s'infissa a un magistrato di scarsissima anzianità, sicché a questo magistrato, dopo cinque anni, non sarebbe ancora maturato il diritto alla promozione. Secondo la disposizione pura e semplice della legge, a lui competerebbero tre anni di anzianità di meno. Secondo invece la disposizione sua, bisognerebbe riferirsi al giorno in cui la promozione avrebbe avuto luogo.

LUCIANI. Questo è un argomento a favore mio.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. La mia impressione è che non sia a favor suo.

Devo un chiarimento all'amico, onorevole Falconi. La ragione delle disposizioni relative alla perdita della pensione deriva da un riguardo all'altissimo corpo, che infligge la pena disciplinare. L'onorevole Falconi lo sa, e lo ha ricordato, che la destituzione per la legge comune può essere o con la perdita della pensione o senza.

Quando si tratta di far seguire alla destituzione l'effetto della perdita della pensione, allora secondo la legge vigente, si richiede il parere di una speciale Commissione.

Ora io, per quanto professore di diritto

amministrativo ed autore di trattati di diritto amministrativo, dichiaro lealmente che in questo momento non ricordo con precisione come sia composta la Commissione, cui è affidata questa facoltà di decidere, se debba e no il destituito perdere la pensione. Però, è certo che questa Commissione, che è composta di alti funzionari, è di un grado gerarchico di importanza di gran lunga minore di quel collegio, cui è attribuito questo potere disciplinare, questa facoltà di togliere la pensione.

Sembra strano che un atto emanante da un'altissima autorità, per uno dei suoi effetti debba poi dipendere da una autorità diversa, in certo modo minore. Si è voluto dire: una volta che quell'altissimo collegio giudica disciplinarmente, giudichi di tutto, anche agli effetti della perdita o meno della pensione.

« Ma — dice l'onorevole Falconi — voi allargate i casi ». No, noi non allarghiamo nulla. Il diritto comune sulla perdita delle pensioni resta assolutamente fermo: muta soltanto l'autorità, cui è affidata la facoltà di dichiarare o meno la perdita della pensione.

La ragione di opportunità, che ciò consiglia, mi pare così evidente che l'onorevole Falconi dovrebbe dichiararsene convinto.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, insiste nel suo emendamento?

LUCIANI. Onorevole Presidente, io ho dato finora prove di arrendevolezza; questa volta devo insistere. Chi ha seguito il mio ragionamento avrà, credo, capito le ragioni che consigliano le modificazioni da me proposte. Per quello che concerne la prima parte, vedo che è stata perfettamente intesa, e dall'onorevole Manna è stata combattuta nel merito; io per verità resto nell'idea che l'autorità, che abbia competenza ed elementi per revocare il primo giudizio, è il Consiglio di disciplina...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Luciani, mi faccia la cortesia di dirmi se insiste o no nel suo emendamento; è questo soltanto che le chiedo.

LUCIANI. Io insisto, e ne sto dicendo appunto le ragioni.

PRESIDENTE. Ma ella non può parlare due volte sullo stesso argomento.

LUCIANI. Quanto alla seconda parte, l'emendamento si presenta come necessità assoluta; e l'onorevole ministro mi ha dato argomento per dimostrarlo.

Supponiamo il caso che il magistrato puni-

to sia molto lontano dalla promozione (precisamente il caso fatto da lei, onorevole ministro): la punizione, poniamo, gli è stata inflitta sei anni prima che egli raggiunga il suo turno di promozione; dopo cinque anni viene revocato il provvedimento e viene invece sostituito puramente e semplicemente il ritardo della promozione stessa per tre anni: ebbene, questo magistrato avrà subito, in pratica, il ritardo di soli due anni.

Se invece, quando fu sottoposto al primo giudizio disciplinare, egli era soltanto ad un anno di distanza dalla promozione, la revoca dopo il termine di cinque anni gli produce inevitabilmente la perdita di non meno di setté anni.

Perchè non evitare, con un po' di elasticità nella disposizione, tali anomalie?

PRESIDENTE. Insomma ella, onorevole Luciani, vuol costringermi ad appellarmene alla Camera! Io non voglio fare parzialità: è una cosa veramente strana che ci sia un deputato che vuole essere superiore al regolamento. (*Benissimo! — Bravo!*)

LUCIANI. Ebbene, allora insisto senz'altro nel mio emendamento.

FORTIS, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTIS, *relatore*. Veda, onorevole Luciani, bisogna che ella rifletta che non è di proposito che noi respingiamo tutti questi emendamenti; ma è perchè anche noi abbiamo le nostre convinzioni.

LUCIANI. Non dico di no.

FORTIS, *relatore*. Sembra quasi che noi vogliamo respingere tutto quello che viene proposto; ma non è un partito preso. Veniamo alla questione. Sono due le autorità che potrebbero pronunciare la revoca: l'autorità che ha pronunciata la condanna, e quella che deve giudicare della buona condotta. Quale di queste autorità di medesimo grado dovrà giudicare? La prima non conosce della buona condotta; ma la seconda, che conosce della buona condotta, dato che il magistrato sia stato trasferito, non conosce le origini della condanna, la vera causa di essa; quindi sono due autorità, a ciascheduna delle quali manca una parte di conoscenza per pronunciare un sicuro giudizio; e in questo caso io dico che è più facile rimettere alla prima autorità le attestazioni della seconda, anzichè rimettere alla seconda la ricerca delle origini e la storia della mancanza disciplinare e della pena.

Ed è per questo che noi, malgrado il ri-

spetto che abbiamo per l'autorità dell'onorevole Luciani, insistiamo perchè la prima autorità che ha pronunciato la pena giudichi anche della revoca della medesima.

LUCIANI. E la seconda parte dell'emendamento?

FORTIS, *relatore*. Ma almeno è persuaso della prima parte?

LUCIANI. Non sono persuaso.

FORTIS, *relatore*. Ma allora!.. (*Mormorii prolungati*).

PRESIDENTE. Andiamo innanzi, onorevole relatore.

LUCIANI. La seconda parte è veramente necessaria.

FORTIS, *relatore*. Ma l'articolo è di una chiarezza evidente. È una pena attenuata che si aggiunge. Dice l'articolo al 3° comma:

« La perdita del diritto alla promozione può essere revocata dalla medesima autorità che la inflisse, dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel qual caso però si intenderà commutata nella perdita dell'anzianità per tre anni ».

LUCIANI. Ma questa è una differenza di trattamento.

FORTIS, *relatore*. Sarà quel che sarà ma equivoco non c'è.

PRESIDENTE. Insomma andiamo avanti!

FORTIS, *relatore*. Queste sono le ragioni per le quali la Commissione è obbligata a mantenere la dizione proposta.

PRESIDENTE. Mettiamo dunque a partito gli emendamenti proposti dall'onorevole Luciani.

Egli propone che al terzo comma, alle parole: « dalla medesima autorità che la inflisse », sieno sostituite le altre: « dal competente collegio disciplinare ». La proposta non è accettata nè dalla Commissione, nè dal ministro.

La pongo a partito.

(*Non è approvata*).

Poi sempre al terzo comma, alle parole: « nella perdita della anzianità per tre anni », l'onorevole Luciani vuole che si sostituiscano le seguenti: « per un periodo non minore di tre anni » e che si aggiunga: « computabile dal giorno nel quale si sarebbe fatto luogo alla promozione, se il provvedimento disciplinare non fosse intervenuto ».

Nè la modificazione, nè l'aggiunta sono accettate dal ministro e dalla Commissione.

Pongo a partito questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Infine all'ultimo comma, alle parole: « può essere aggiunta », l'onorevole Luciani propone che si sostituiscano le seguenti: « è aggiunta ».

Anche questa proposta non è accettata nè dal ministro nè dalla Commissione.

LUCIANI. Io non ho dato ragione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Ma vuol darne ancora ragione?

LUCIANI. Non l'ho data ancora!

La ragione sta in ciò: che la differenza tra rimozione e destituzione mi pare che consista nel fatto che alla destituzione è sempre collegata la perdita o la diminuzione del diritto a pensione; quindi mi pare logico che si debba dire « è aggiunta » e non « può essere aggiunta ».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia giustizia e culti*. Pel diritto comune sulle pensioni, si distingue la destituzione semplice dalla destituzione con la perdita della pensione e, come dicevo poco fa all'onorevole Falconi, appunto per questo, non si vuole qui toccare la legge sulle pensioni, ma soltanto spostare l'autorità, cui è affidata la dichiarazione della perdita della pensione.

È necessaria questa distinzione tra destituzione senza perdita e destituzione con perdita di pensione.

Ci sono tre maniere di lasciare l'ufficio (come nel diritto comune per gli impiegati): rimozione, destituzione semplice, e destituzione con perdita di pensione.

La differenza tra rimozione e destituzione è di ordine morale: chi è rimosso risente un dispiacere per il posto che perde, chi è destituito ne risente anche un disonore.

LUCIANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

La giurisdizione disciplinare sui conciliatori, gli uditori, i giudici aggiunti ed i giudici compete al Consiglio disciplinare costituito presso la Corte d'appello del distretto in cui il magistrato esercita il suo ufficio,

A questo articolo l'onorevole Cimorelli, dopo le parole « i giudici » propone di ag-

giungere « ed i sostituti procuratori del Re, ecc. »

L'onorevole Cimorelli ha già svolto questo suo emendamento.

CIMORELLI. Respinto il concetto informatore dei diversi emendamenti che io aveva presentato, per i quali sarebbe stata uguagliata la condizione del pubblico ministero a quella della magistratura giudicante, non ho ragione di insistere anche in questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

Il Consiglio disciplinare, di cui nell'articolo precedente, è composto del primo presidente o di chi ne fa le veci, del presidente di sezione più anziano, del consigliere più anziano (o dei due consiglieri più anziani in mancanza del presidente di sezione) e dei due consiglieri eletti dall'assemblea generale a termini del terzo comma dell'articolo 18 della legge 14 luglio 1907, n. 511.

Le funzioni del pubblico ministero presso il Consiglio disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte d'appello ove il Consiglio è costituito.

(È approvato).

Art. 17.

La giurisdizione disciplinare sui magistrati di grado superiore a giudice compete alla Suprema Corte disciplinare costituita secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

La giurisdizione di detta Suprema Corte si estende anche ai magistrati di grado inferiore, quando siano imputati di colpe connesse con quelle imputate a magistrati di grado superiore.

La Suprema Corte può, inoltre, su richiesta fatta dal pubblico ministero per ordine del ministro della giustizia, o su istanza del magistrato incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento disciplinare di competenza di un Consiglio giudiziario, quando gravi motivi lo richiedano.

A quest'articolo l'onorevole Cimorelli propone di aggiungere al primo comma, dopo le parole « a giudice » le altre « o sostituto procuratore del Re ecc. »; ma

anche su questo emendamento credo che non insista.

CIMORELLI. Per la stessa ragione testè enunciata non insisto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta di sette magistrati e di sei senatori del Regno.

I senatori sono nominati con decreto reale dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della giustizia. Non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario.

I membri dell'ordine giudiziario nella Suprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione di Roma e i sei magistrati giudicanti superiori di grado, o, in caso di parità di grado, più anziani che fanno parte del Consiglio superiore della magistratura.

La Suprema Corte è presieduta dal presidente della Corte di cassazione di Roma. Esso è supplito, in caso di mancanza, o impedimento, dal più anziano fra i presidenti delle Corti di cassazione del Regno.

I membri della Suprema Corte, ad eccezione del presidente, durano in carica un triennio e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza.

A quest'articolo sono stati proposti vari emendamenti: uno sostitutivo dell'onorevole Cimorelli e cioè:

« La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composta di 9 magistrati ordinari e 3 supplenti.

« I componenti ordinari della Suprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione di Roma e i 6 magistrati giudicanti superiori di grado o, in caso di parità di grado, più anziani che fanno parte del Consiglio superiore della magistratura. I membri supplenti sono i primi 3 supplenti per ordine di anzianità del Consiglio superiore della magistratura ».

CIMORELLI. Non posso insistere neanche in questo, poichè importerebbe un'alta questione di principio sulla quale non mi trovai d'accordo nè col ministro nè col relatore.

FORTIS, relatore. Dica con la Commissione.

CIMORELLI. Essi hanno opinato diversamente, e quindi insistere sarebbe rimanere come è accaduto spesso al collega Luciani. (ilarità).

PRESIDENTE. Vi è poi il seguente emendamento dell'onorevole Fera che egli ha illustrato nel suo discorso in discussione generale.

Al primo comma sostituire:

La Suprema Corte disciplinare siede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta di sei magistrati, di tre senatori e di tre deputati.

I senatori ed i deputati sono eletti dal Senato e dalla Camera dei deputati.

L'onorevole Fera non è presente e quindi s'intende che abbia rinunciato alla sua proposta.

Vi sono da ultimo due emendamenti dell'onorevole Luciani: il primo sostitutivo del secondo comma che dice:

« I senatori sono eletti dal Senato. Essi durano in ufficio durante una legislatura e possono essere rieletti. Sono ineleggibili i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario ».

L'altro soppressivo dell'ultimo comma. Onorevole Luciani, li mantiene o li ritira?

LUCIANI. Del primo mio emendamento parlai nella discussione generale e non ripeterò quello che dissi.

Mi limito soltanto a dichiarare fino da ora che insisto su di esso, che costituisce puramente e semplicemente un ritorno alla prima proposta contenuta nel disegno di legge ministeriale; e vi insisto per la ragione che io credo che la vera garanzia stia non nel fatto che i sei membri aggiunti della Corte disciplinare sono senatori (perchè molto probabilmente anche gli altri saranno senatori, nella loro qualità di altissimi magistrati), ma nel fatto che la loro nomina sia fatta dall'Alta Assemblea della Camera vitalizia.

Questa specie di contatto della Corte suprema disciplinare con la vita esteriore secondo me non si ottiene se non quando la nomina è deferita all'Assemblea, mentre deferendola al ministro si può andare incontro a sospetti, ad inconvenienti che secondo la primitiva proposta del ministro sarebbero stati eliminati.

Per quello poi che riguarda l'ultimo comma (sebbene sia probabilmente desti-

nato ad ingannarmi anche questa volta) credo che se il ministro e la Commissione considerano la portata di quel comma, dovranno riconoscere la necessità della abolizione.

La Commissione, che lo ha aggiunto, non si è preoccupata di coordinarlo nè con la prima parte dell'articolo stesso nè con l'articolo 34 della legge 14 luglio 1907.

L'ultimo comma dice: « I membri della Suprema Corte, ad eccezione del presidente, durano in carica un triennio e non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza ».

Nella prima parte si dice: « I membri dell'ordine giudiziario nella Suprema Corte disciplinare sono il presidente della Corte di cassazione di Roma e i sei magistrati giudicanti superiori di grado o, in caso di parità di grado, più anziani che fanno parte del Consiglio superiore della magistratura ».

Orbene, nel Consiglio superiore della magistratura non si troveranno quasi mai - per la sua costituzione - gli altri sei magistrati di ricambio che possano sostituire i primi. Non solo, ma io domando allora che cosa resterà della disposizione che dice che i membri della Corte suprema disciplinare debbono essere i più anziani tra i magistrati giudicanti componenti il Consiglio superiore, quando poi i più anziani se ne debbono andar via! Anche se la norma proposta fosse materialmente attuabile, essi dovrebbero necessariamente, nel lasciare l'ufficio, essere sostituiti dai meno anziani.

A prescindere anche da questo, faccio notare che non è stato messo in rapporto questo articolo con l'articolo citato della legge del 1907 anche per un'altra considerazione; che, secondo quell'articolo, i membri del Consiglio superiore della magistratura durano in carica solamente due anni. E questo dimostra pure l'inutilità della disposizione che io combatto!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Nicola Falconi; ne ha facoltà.

FALCONI NICOLA. Vorrei fare una semplice osservazione. In questo articolo si dice che non possono essere nominati i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario. Questa ultima parte io non la comprendo. Per la legge del luglio fanno parte del Consiglio Superiore della magistratura anche magistrati ritirati: c'è il senatore Borgnini, per esempio, che fa parte di quel Consiglio. Ora perchè escludere i

senatori, che han fatto parte dell'ordine giudiziario, dalla Suprema Corte disciplinare? Mi pare una anomalia sotto questo rapporto. Che si escludano gli avvocati lo comprendo fino ad un certo punto (io non li escluderei); ma escludere i magistrati ritirati, questo non lo comprendo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, crede di dire il suo pensiero in questa questione?

FORTIS, *relatore*. La questione grossa qui mi pare sia una sola.

LUCIANI. Sono due.

FORTIS, *relatore*. La prima quale sarebbe?

LUCIANI. Quella della nomina dei senatori fatta dal Senato.

FORTIS, *relatore*. Sta bene... Qui bisogna dire tutto sinceramente. La Commissione in questa questione della composizione della Suprema Corte disciplinare è stata un po' divisa di opinioni, ed a questo si riferiva quella piuttosto vivace interruzione che mi fece l'onorevole Cimorelli nel primo periodo di questa discussione.

CIMORELLI. Credo che sia io che debba lamentarmi! (*Si ride*).

FORTIS, *relatore*. La Commissione non era d'accordo intorno a questo punto, perchè alcuni ritenevano che si potesse avere piena fiducia nel supremo Consesso, ancorchè fosse composto tutto di magistrati. Ma noi abbiamo dovuto tenere in gran conto le ragioni che ci furono esposte dall'onorevole guardasigilli, personalmente intervenuto nella Commissione, ed abbiamo dovuto tenere maggior conto dell'importanza che egli dava alla sua proposta. Onde è che a poco a poco la persuasione fece sì che la Commissione accettasse la composizione quale veniva proposta dal ministro. Solamente la Commissione vide (può darsi che abbia errato) un pericolo nella nomina dei senatori per parte dell'Assemblea e credette che questa nomina fosse meglio garantita nelle sua eccellenza dalla responsabilità del ministro e dal voto del Consiglio dei ministri.

Io che non parto, come ho già detto, dal sospetto contro l'azione del Governo, ho accolto di buon grado questa tendenza, e dal canto mio ho cercato di appoggiarla e di farla prevalere. Tanto più che io ho sempre presente, come pietra di paragone, il principio, il quale non sarà molto moderno, ma è certamente democratico schietto ed ha sempre governato l'azione del partito

liberale d'Italia, vale a dire il principio della responsabilità.

Ora io penso che la responsabilità si possa determinare molto chiaramente, quando la nomina venga dal ministro e sia autorizzata dal Consiglio dei ministri, anziché quando venga da un'assemblea la quale non rende mai conto delle sue deliberazioni se anche sono sbagliate. Quindi a me è sembrato che la scelta sarebbe stata meglio affidata al Governo stesso.

Nelle assemblee, voi lo sapete, vi sono dei momenti in cui si sonnecchia: *quandoque bonus dormitat Homerus*, dice Orazio; e potrebbe anche darsi che qualche sorpresa avvenisse. Ora le sorprese non sono possibili per il Governo e per il Consiglio dei ministri.

Sotto questo aspetto, dunque, io credo veramente in coscienza, che sia da preferirsi la scelta fatta dal Governo, anziché la scelta rimessa all'assemblea. Queste sono le ragioni per cui noi sosteniamo la proposta nostra.

Quanto all'ultima parte, vi sarebbe una piccola improprietà, si sarebbe incorsi in una inesattezza...

LUCIANI. Non cammina.

FORTIS, *relatore*. Io ricordo che noi abbiamo avuto intendimento di riferire la disposizione ai senatori. Si tratta quindi di chiarire la disposizione, ma non di toglierla come vuole l'onorevole Luciani.

LUCIANI. La chiarisca allora!

FORTIS, *relatore*. Su questo mi rimetto all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Per quanto concerne le osservazioni fatte dall'onorevole Luciani sull'ultimo capoverso aggiunto dalla Commissione, credo veramente che esse abbiano una portata efficace e che quindi sia opportuno chiarire in questo senso: che si debba, cioè, la disposizione riferire soltanto ai membri del Senato, perchè per quanto riguarda i membri provenienti dall'ordine giudiziario, essi hanno i loro modi di rinnovazione ed i loro criteri, per cui potrebbe darsi che fra le due leggi non esistesse nessun coordinamento possibile.

Per quanto riguarda la questione di massima dell'intervento dei senatori, essa è stata trattata largamente in sede di discussione generale, ed io non la ripeterò; debbo soltanto una dichiarazione all'onorevole Fal-

coni, il quale si meraviglia perchè si vogliono escludere i senatori che avessero fatto parte o facessero parte della magistratura. Qui il principio si vuole o non si vuole? Realmente, questa non è che la conseguenza della proposizione di massima, perchè l'intervento dei senatori nel tribunale supremo disciplinare mi è stato consigliato da queste considerazioni: impedire che si formi nella magistratura un corpo chiuso, che finisca col formarsi quello che i sociologi chiamano etica di classe, vale a dire che si formino dei sentimenti e delle impressioni tutte loro particolari: in altri termini si è voluto cercare che vi sia sempre un mezzo di comunicazione fra il sentimento generale ed il sentimento particolare.

Fino ad un certo punto creda, onorevole Falconi, che la cosa è opportuna, perchè sotto certi punti di vista si spiega quella inquietudine e quell'agitazione, che si era venuta formando nel seno della magistratura, anche fra gli ottimi ed i buoni, con quell'opinione di etica particolare, che non è in rispondenza precisa col sentimento etico della collettività. Si accetta o non si accetta questa proposizione di massima? Se si accetta, viene come conseguenza che nell'elemento della magistratura, a cui si è voluto assegnare soltanto una quota parte (che del resto è in maggioranza, secondo la proposta della Commissione) quota parte composta di magistrati e di coloro che hanno fatto parte della magistratura, debbano entrare senatori affatto estranei all'ordine giudiziario.

Evidentemente se i magistrati o gli ex-magistrati dovessero rientrare con la categoria dei senatori, il principio non sarebbe mantenuto; nè con ciò si viene a dare l'ostacolo agli ex-magistrati, perchè, come giustamente l'onorevole Falconi ricordava, gli ex-magistrati possono far parte del Consiglio superiore della magistratura e sotto questo aspetto possono essere chiamati a far parte del Tribunale supremo disciplinare.

E ciò è tanto vero che, se si dovesse formare il Tribunale supremo disciplinare con gli elementi con cui ora è formato il Consiglio superiore della magistratura, entrerebbero in esso dei senatori, e l'onorevole Falconi ha citato appunto il nome così rispettabile del senatore Borgnini, che, per quanto ex-magistrato, fa parte del Consiglio superiore della magistratura e che, essendo fra i più anziani, entrerebbe senz'altro a far parte del Tribunale supremo disciplinare.

Resterebbe la questione della maniera della nomina, se senatoria o regia. Ho già dichiarato, in sede di discussione generale, che la questione mi si presentava assai grave. Molti argomenti erano in un senso e molti nell'altro; prevalse, infine, in me lo incitamento ad accostarmi alle proposte della Commissione e mi vi spinse un sentimento di deferenza, che non ho nessuna ragione di nascondere, perchè nel lavoro in comune bisogna pure che avvengano delle concessioni reciproche. Ed inoltre mi convinse soprattutto questa ragione, che il fatto dell'elezione portava a due gravi inconvenienti: prima di tutto affermava un elemento politico, perchè chi dice elezione dice lotta politica o per lo meno possibilità di lotta politica; e in secondo luogo (ed è questa una considerazione di ordine teorico, che per me ha importanza anche maggiore) se questi senatori, membri del Consiglio disciplinare, fossero venuti da una elezione del Senato, allora sarebbe potuto per lo meno nascere un equivoco nel senso che essi avrebbero fatto parte del Tribunale supremo disciplinare non come individui, non come Tizio, Caio o Sempronio, ma come rappresentanti del Senato.

Si poteva qui fare la questione se l'elezione senatoria avrebbe importato soltanto una designazione o avesse dato luogo ad una delegazione di poteri. Comprende, dunque, bene l'onorevole Luciani la gravità di questo dubbio. L'ipotesi che il Senato, che è un corpo che fa parte del Parlamento, potesse essere rappresentato come ente sovrano in un Tribunale disciplinare avrebbe talmente spostato la qualità, la portata e l'autorità di questi membri che ciò avrebbe potuto dar luogo a conflitti di ordine costituzionale, quando dei dissensi si fossero manifestati fra gli uni e gli altri.

Ripeto che anche ragioni gravi nell'altro senso non mancavano, e debbo forse essere io l'ultimo a negarle, dal momento che appunto io mi era appigliato all'altra risoluzione? Ma l'onorevole Luciani consideri però che gravi ragioni hanno consigliato la proposta della Commissione, alla quale io pure ho finito con l'aderire.

LUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

LUCIANI. Io dichiaro che sono impenitente nel ritenere che il rispetto dovuto all'ordine giudiziario esige, per lo meno, che la nomina di questi membri estranei nella

Corte disciplinare, venga da un'assemblea elettiva e non dal Governo.

Insisto, per questo, nel mio emendamento, domandando scusa fin d'ora al ministro, se, per la mia insistenza, esporrò la sua vecchia idea alla sconfitta del voto della Camera.

FORTIS, *relatore*. Veda che adescamenti sono questi! (*ilarità*).

LUCIANI. Quanto al secondo emendamento, mi pare che la sua necessità sia stata riconosciuta. È per me indifferente che sia adottata la formula mia o un'altra.

Aspetto perciò che l'ultimo comma sia formulato in quel modo che ne renda possibile l'applicazione; altrimenti insisto nell'emendamento mio.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, vorrebbe forse che fosse rinviato questo articolo?

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. No, no.

PRESIDENTE. Domandavo soltanto per l'ultima parte; perchè per la prima l'onorevole Luciani insiste nel suo emendamento...

MANNA, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MANNA, *della Commissione*. La durata in carica potrebbe anche limitarsi ad un biennio, per mettere d'accordo l'altra legge con questa. Ed allora si potrebbe dire così: « I membri della Suprema Corte durano in carica un biennio. I senatori nominati per decreto reale non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza ».

PRESIDENTE. Mi mandino codesta proposta.

LUCIANI. Chiedo di parlare su questa formula.

PRESIDENTE. Parli.

LUCIANI. È evidente che non si possa accettare questa formula: perchè, se voi parlate di senatori, allora ne saranno esclusi anche i senatori che fanno parte di questo corpo come magistrati... (*Interruzione del deputato Manna*).

Allora, correggetela in modo, che si possa approvare. Voi che respingete tutti gli emendamenti altrui, siete incapaci di fare una proposta... (*Commenti*).

FORTIS, *relatore*. Onorevole Luciani, non si attacchi alle virgole! Questa è una virgola! (*ilarità*).

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani in

siste perchè il secondo comma dell'articolo sia modificato così:

« I senatori sono eletti dal Senato. Essi durano in ufficio durante una legislatura e possono essere rieletti. Sono ineleggibili i membri del Senato che esercitano l'avvocatura o che facciano o che abbiano fatto parte dell'ordine giudiziario ».

Metto a partito questa proposta dell'onorevole Luciani, che non è accettata nè dal ministro, nè dalla Commissione.

(Non è approvata).

La Commissione propone questa modificazione al secondo comma:

« I membri della Suprema corte durano in carica un biennio; i senatori nominati per decreto Reale non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza ».

GUARRACINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GUARRACINO. Vorrei fare una semplice proposta su questa formula. Poichè nel secondo comma si parla dei senatori, inseriamo questa formula nel comma stesso, come era nel progetto del Ministero.

PRESIDENTE. L'onorevole Luciani propone di sopprimere l'ultimo comma.

La Commissione l'accetta?...

FORTIS, *relatore*. Mai più.

LUCIANI. Ma io accetto la formula della Commissione, perchè questo vuol dire accettare le mie osservazioni.

FORTIS, *relatore*. Io non metterei per decreto reale, per la ragione che il decreto reale investirà tutti.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. No; gli altri sono membri di diritto.

FORTIS, *relatore*. Allora sta bene così.

PRESIDENTE. Dunque do lettura dell'ultimo capoverso nel testo modificato: « I membri della suprema Corte durano in carica un biennio; i senatori nominati per Decreto Reale non possono essere rinominati se non dopo un biennio dalla scadenza. »

Metto a partito l'articolo 18 con questa modificazione.

(È approvato).

Art. 19.

La Suprema Corte disciplinare giudica con l'intervento di sette membri, tre sena-

tori e quattro magistrati compreso il presidente.

Tenuto conto degli impedimenti per giustificati motivi e delle eventuali astensioni e ricuse, la composizione del Collegio giudicante vien fatta preferendo quanto ai membri senatori, coloro che ebbero maggior numero di voti e quanto ai magistrati, coloro che hanno maggior grado o, a parità di grado, maggiore anzianità.

Le funzioni del pubblico ministero presso la Suprema Corte disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Roma.

Su questo articolo non vi sono oratori iscritti.

L'onorevole Cimorelli propone al primo comma sostituire:

« La Suprema Corte disciplinare giudica con l'intervento di sette membri compreso il presidente ».

FORTIS, *relatore*. Però quest'articolo bisogna coordinarlo...

PRESIDENTE. Ne parleremo dopo.

Onorevole Cimorelli insiste nel suo emendamento?...

CIMORELLI. Neanche su questo emendamento posso insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Guarracino al 2° comma, invece di dire: « preferendo quanto ai membri senatori, coloro che ebbero maggior numero di voti », propone si dica: « preferendo quanto ai membri-senatori i più anziani di nomina ».

Onorevole Guarracino?

GUARRACINO. È una necessità: non può non essere accolto perchè si tratta di un semplice coordinamento.

FORTIS, *relatore*. Eccolo qui stampato, se lei vuole. (*Si ride*).

Bisogna dire: ... « la composizione del collegio giudicante viene fatta preferendo quanto ai membri-senatori coloro che... »

PRESIDENTE. Favorisca di farmi avere la proposta.

L'onorevole Guarracino aveva proposto una formula più semplice.

Il ministro e la Commissione dunque propongono questa formula:

« La costituzione del collegio giudicante vien fatta preferendo quanto ai membri senatori coloro che da maggior tempo formano parte della Suprema Corte

disciplinare, o a parità di tempo, i più anziani di età, e quanto ai magistrati ecc. » prosegue come è nel testo dell'articolo.

Credo che l'onorevole Guarracino non avrà difficoltà ad accettare questa formula.

GUARRACINO. L'accetto, ma avrei preferito la mia.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa ?

LUCIANI. Sull'articolo in discussione.

PRESIDENTE. Parli.

LUCIANI. Onorevole relatore, se ho bene inteso la proposta, devo pregarla di considerare che i senatori nominati per decreto reale non occorre che facciano parte del Consiglio superiore della magistratura; anzi i senatori di nomina ministeriale non possono far parte del Consiglio superiore della magistratura. Mi scusi, onorevole Presidente, se prendo la parola. Questa disposizione io la credo inapplicabile.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Noi ci riferiamo ai senatori nominati per decreto reale.

LUCIANI. Benissimo; ma i senatori nominati per decreto reale non possono far parte del Consiglio superiore della magistratura.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. E chi dice che non ne formano parte ?...

PRESIDENTE. Ma qui si parla della Commissione disciplinare.

LUCIANI. È impedito dall'articolo precedente.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Io non capisco la questione che fa l'onorevole Luciani.

PRESIDENTE. Ma si parla della Commissione disciplinare !

Metto a partito l'articolo con le modificazioni proposte dalla Commissione e dal Ministero.

(È approvato).

Art. 20.

L'azione disciplinare è promossa dal pubblico ministero per ordine del ministro della giustizia.

Il presidente del Consiglio disciplinare o della Suprema Corte disciplinare, ricevuta la richiesta del pubblico ministero, convoca il rispettivo consesso affinché decida con sua ordinanza se il magistrato contro il quale fu promossa l'azione disciplinare debba essere sospeso dalle sue funzioni e in tutto

o in parte dallo stipendio, e se occorra una istruzione preventiva o si possa fissare il dibattimento disciplinare.

Nel case che un'istruzione occorra, si provvede con l'ordinanza medesima alla nomina di un istruttore scelto fra i membri del collegio.

La ordinanza di cui sopra è presa in Camera di consiglio sulle conclusioni scritte del pubblico ministero.

Se l'ordinanza fu emessa da un Consiglio disciplinare e in essa si neghi la sospensione dall'ufficio richiesta dal pubblico ministero, questi può ricorrere per tale parte alla Suprema Corte disciplinare che decide definitivamente nelle stesse forme.

Non vi sono oratori iscritti e non v'è nessun emendamento proposto. Dunque metto a partito quest'articolo.

(È approvato).

Art. 21.

La istruzione occorrente nelle procedure disciplinari è compiuta con il concorso del pubblico ministero seguendo le norme stabilite dal codice di procedura penale per gli atti di istruzione, in quanto siano applicabili.

Devesi, di regola, assumere l'interrogazione del magistrato incolpato e le discolpe da lui presentate.

Il commissario istruttore può richiedere per gli atti d'istruzione da eseguirsi fuori della sua residenza un magistrato del luogo.

I testi e i periti sono sentiti con giuramento. Si applicano ad essi le disposizioni degli articoli 210, 214, 215, 216, 217 del codice penale ed a chi li subornò o tentò di subornarli si applicano le disposizioni degli articoli 218, 219, 220 dello stesso codice.

Non vi è alcun oratore iscritto su questo articolo; ma l'onorevole Luciani propone che nel secondo comma alla parola *interrogazione* sia sostituita la parola *interrogatorio*.

Onorevole Luciani, crede di illustrare questa sua proposta ?

LUCIANI. Non mi pare necessario: spero che l'accetterete.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Sì, sì. Si tratta di un errore materiale.

LUCIANI. Se poi credono di respingere anche questo...!

FORTIS, *relatore*. Ma no, stia tranquillo; chè vogliamo darle questa soddisfazione. (Si ride).

PRESIDENTE. Allora con la sostituzione della parola *interrogatorio* proposta dall'onorevole Luciani metto a partito l'articolo 21.

(È approvato).

Art. 22.

Il commissario istruttore, allorchè ritenga la istruzione completa, comunica gli atti raccolti al pubblico ministero per le sue richieste definitive, e rimette, quindi, gli atti stessi e le richieste del pubblico ministero al tribunale disciplinare.

Il tribunale disciplinare, ricevuti gli atti e le richieste, se ritenga che dalle prove raccolte risultino escluse le colpe imputate, ed il pubblico ministero concluda per non farsi luogo a ulteriore procedimento, pronunzia ordinanza conforme. Altrimenti fissa il giorno del *dibattimento* e decide se i testi e i periti sentiti nell'istruzione o alcuno di essi debbano essere nuovamente assunti nel *dibattimento* stesso.

Può anche, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, ordinare un supplemento d'istruzione.

(È approvato).

Art. 23.

L'ordinanza che fissa il dibattimento disciplinare è comunicata al pubblico ministero e al magistrato incolpato.

Il dibattimento sarà tenuto in Camera di consiglio.

Il magistrato incolpato potrà farsi assistere da un magistrato.

Non vi sono oratori iscritti, ma all'ultimo comma l'onorevole Luciani propone che alle parole: *farsi assistere da un magistrato*, siano sostituite le altre: *farsi assistere da un difensore di sua fiducia*.

L'onorevole Cavagnari anche propone si dica: *di farsi assistere da un difensore*.

Onorevole Luciani, parli.

LUCIANI. Io sono mortificato non per il fatto che i miei emendamenti siano stati nella grande maggioranza respinti, ma pel fatto di dover continuamente molestare la Camera. Schiettamente, a me sembra che la restrizione che ha voluto imporre la Commissione al diritto del magistrato di farsi difendere da persona di sua fiducia non abbia ragion d'essere.

L'onorevole Fortis che da tanti anni, e così luminosamente, esercita la professione

di avvocato, sa perfettamente come questa professione richieda delle speciali attitudini, speciali attitudini che si acquistano non soltanto con lo studio ma anche e specialmente con la stessa pratica professionale. Ora, vietare al magistrato di valersi per la difesa di coloro i quali per l'abituale esercizio del loro ministero sono i designati per tale funzione, mi pare che si significhi coartare ingiustamente la loro volontà.

C'è poi anche un'altra considerazione. I giudizi disciplinari possono riguardare anche dei fatti obbrobriosi, dei fatti vergognosi: è possibile allora che i colleghi del magistrato, coloro ai quali egli dovrà naturalmente rivolgersi, abbiano anche difficoltà ad assumere questa difesa, la quale potrebbe suonare quasi una solidarietà nel fatto che è soggetto del giudizio.

Dato questo, mi parrebbe che sia miglior sistema lasciare al magistrato la libertà di farsi assistere da un difensore di sua fiducia, ed egli penserà ad affidare la sua sorte a persona la quale, oltre mettere il suo buon volere, abbia anche la capacità che occorre per esercitare il delicato ufficio:

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari?

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, io non ho nulla da aggiungere: anzi se avessi saputo dell'emendamento Luciani non avrei presentato il mio che è simile a quello dell'onorevole Luciani; perciò mi associo interamente alla proposta del collega.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

FORTIS, *relatore*. Noi non abbiamo creduto di nuocere al magistrato, intendiamoci; abbiamo anzi creduto di giovargli nel senso che abbiamo ritenuto che in un giudizio di tal natura potesse essere più facilmente ascoltato, un magistrato che non un esercente la professione di difensore.

Sarà una opinione che noi abbiamo poco esatta, forse poco corrispondente al vero, ma certo noi abbiamo creduto che l'assistenza di un magistrato potesse essere più giovevole al magistrato incolpato che non l'assistenza di un avvocato.

LUCIANI. Potrà scegliere.

FORTIS, *relatore*. Va bene, e in questo senso io non ho difficoltà ad adottare la formula « farsi assistere da un difensore ».

Lo dice anche il progetto ministeriale: Il magistrato incolpato potrà farsi assistere da un avvocato difensore. (*Interruzione del deputato Giacomo Ferri*).

Bisognerebbe dire semplicemente: da un difensore.

PRESIDENTE. Da un difensore di sua fiducia.

FORTIS, *relatore*. « Di sua fiducia » mi pare superfluo. Per conseguenza propongo di tornare al testo ministeriale.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. No, no, perchè là si dice: da un avvocato. È meglio dire difensore semplicemente, appunto per dargli la facoltà di scegliersi anche un magistrato.

PRESIDENTE. Con questa modificazione dunque pongo a partito l'articolo 23.
(È approvato).

Voci. A domani, a domani!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Si può continuare fino all'articolo 27, chè non ci sono emendamenti.

PRESIDENTE. Ma che domani! Abbiamo ormai finito! L'onorevole ministro desidera che si continui, perchè non ci sono emendamenti.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Dicevo almeno fino all'articolo 27, appunto perchè non ci sono emendamenti.

Voci. Avanti, avanti!

PRESIDENTE. Art. 24.

Nell'udienza, un membro del tribunale disciplinare, nominato dal presidente fra quelli che non hanno preso parte agli atti d'istruzione, fa la relazione della causa.

Nella discussione si osservano le norme dei dibattimenti penali in quanto siano conciliabili con la natura del procedimento e con le disposizioni della presente legge.

Possono essere assunte nuove prove, d'ufficio o a istanza delle parti, prorogando, ove occorra, la udienza.

La decisione deve essere pronunziata immediatamente dopo terminato il dibattimento, e trasmessa con i motivi nel termine di otto giorni al procuratore generale che ne darà immediata comunicazione al ministro della giustizia e al magistrato interessato.

(È approvato).

Art. 25.

I giudici disciplinari non sono legati ad alcuna regola di legge nell'apprezzare le prove a carico o a difesa del magistrato incolpato e la gravità della colpa. Essi si devono ispirare liberamente, nella loro decisione, all'intimo convincimento sorto nell'animo loro dopo lo svolgimento della procedura e delle prove, ed al dovere di tute-

lare rigidamente l'onore ed il prestigio dell'ordine giudiziario.

Se non siasi raggiunta una prova sufficiente delle colpe del magistrato, ma risulti che ad ogni modo egli ha perduta nell'opinione pubblica quella stima, fiducia e considerazione che la sua carica esige, il tribunale disciplinare propone al ministro della giustizia la sua dispensa dall'impiego.

(È approvato).

Art. 26.

Il tribunale disciplinare allorquando assolve l'incolpato o lo condanna a pena diversa dalla rimozione o destituzione, dichiara revocata la sospensione dall'ufficio o dallo stipendio che sia stata precedentemente disposta e ordina che gli siano restituiti gli arretrati dello stipendio.

(È approvato).

Art. 27.

Dalle decisioni pronunciate dai Consigli disciplinari il magistrato incolpato ed il pubblico ministero possono appellare alla Suprema Corte disciplinare entro trenta giorni dall'avvenuta pronuncia.

Non vi è, tuttavia, diritto di appello contro le decisioni sui ricorsi di cui all'articolo 13, capoverso ultimo.

L'appello ha effetto sospensivo.

Le decisioni della Suprema Corte disciplinare non sono suscettibili di alcun ricorso o gravame.

L'onorevole Luciani propone di sostituire all'ultimo comma di quest'articolo il seguente:

« Le decisioni della Suprema Corte disciplinare non sono suscettibili di alcun ricorso o gravame. Sarà tuttavia proponibile dagli interessati, in via straordinaria, una domanda di revisione, davanti alla Corte stessa, quando, dopo la pronuncia, sopravvengano o si scoprano fatti nuovi o nuovi elementi di prova che rendano evidente l'errore della prima decisione ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Onorevole Presidente, la prego, se non le dispiace, di rimandare questa discussione alla seduta di domani. La questione sollevata col mio emendamento è grave...

PRESIDENTE. La Camera un momento fa ha manifestato il desiderio di continuare!...

LUCIANI. Ebbene parlerò. L'emendamento, che io ho proposto all'articolo 27, mira in fondo a non privare i magistrati di un mezzo per impugnare le sentenze, che è concesso ai malfattori volgari.

Secondo il sistema del disegno di legge i provvedimenti dati dai Consigli disciplinari locali danno adito all'appello alla Corte suprema disciplinare, mentre i provvedimenti dati dalla Corte suprema disciplinare non sono soggetti ad alcun gravame.

Comprendo questa disposizione generica, la quale è suggerita da due ordini di considerazioni; in primo luogo dalla opportunità di rendere definitivi questi giudicati disciplinari; in secondo luogo, dalla considerazione più importante, che mancherebbe addirittura l'organo superiore al quale dovrebbe rivolgersi il gravame.

Ma io domando: perchè si vuol negare ai magistrati, per impugnare delle decisioni, che li colpiscano nel loro onore, nella loro carriera, nel loro avvenire, di poter invitare la Corte suprema disciplinare a ritornare sulle sue deliberazioni?... (*Interruzioni*).

Mentre in quei casi, secondo l'articolo 688 e seguenti del codice di procedura penale, questa facoltà è data anche a volgari delinquenti? Non c'è davvero ragione che legittimi tale anomalia!

È noto che, nella materia della revocazione, il vigente codice di procedura penale è stato giudicato deficientissimo, e che la stessa materia è invece molto accuratamente disciplinata nel progetto di riforma alla procedura penale che da vari anni, e chi sa ancora per quanti altri! pende davanti alla Camera, progetto che per tale riguardo è stato encomiato da quanti si occupano di questi studi. Nel formulare la disposizione che completerebbe quest'articolo, mi sono ispirato principalmente alle disposizioni in esso accolte; spero quindi che, sia per la ragione che mi ha indotto a fare la proposta, sia perchè mi sono studiato di formularla su buoni esempi, la Commissione e il ministro vorranno accettarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORTIS, *relatore*. Ecco un caso nel quale riconosciamo che l'onorevole Luciani ha fatto delle osservazioni molto giuste.

Io avevo già previsto che qualche caso di revocazione potesse ammettersi, ed il ministro ugualmente. Solamente questa

idea sopravvenuta non aveva trovato la sua formula, che non potrebbe essere, secondo me, e credo anche, secondo l'onorevole ministro, quella presentata dall'onorevole Luciani, bensì quest'altra: è ammesso il rimedio della revocazione nei casi e nelle forme da stabilirsi nel regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, accetta?

LUCIANI. Sissignore.

PRESIDENTE. Allora l'ultimo capoverso resta completato col periodo testè indicato dal relatore:

« È ammesso il rimedio della revocazione nei casi e nelle forme da stabilirsi con regolamento ».

Con quest'aggiunta, pongo a partito l'articolo 27.

(*È approvato*).

Art. 28.

L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione civile o penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile o penale e qualunque ne sia il risultato, salvo le disposizioni seguenti.

(*È approvato*).

Art. 29.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di diritto dalle funzioni e dallo stipendio dal giorno in cui sia stato emesso contro di lui il mandato di cattura o di comparizione.

Il ministro della giustizia può tuttavia concedere al magistrato sospeso o alla sua famiglia un assegno alimentare non eccedente i quattro quinti dello stipendio.

In caso di assoluzione o di non luogo a procedere gli arretrati dello stipendio saranno restituiti detratta la somma percetta per assegno alimentare, salvo che apertosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, il tribunale disciplinare disponga altrimenti.

(*È approvato*).

Art. 30.

Il magistrato condannato alla pena della reclusione per qualsiasi tempo o alla pena della detenzione per un tempo superiore a sei mesi, è destituito di diritto, salvo al tribunale disciplinare di stabilire se alla destituzione debba essere aggiunta la perdita totale o parziale della pensione.

In caso di condanna diversa il tribunale disciplinare deve decidere se il magistrato debba essere destituito oppure rimosso o punito con altra pena disciplinare.

Se il magistrato sia stato assolto per insufficienza di indizi o sia stato dichiarato non luogo a procedere a suo carico per remissione di querela o per estinzione della azione penale, dovrà sempre essere aperto a suo carico il procedimento disciplinare.

(È approvato).

TITOLO IV.

Disciplina del pubblico ministero.

Art. 31.

Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, del titolo II della presente legge si estendono ai funzionari del pubblico ministero.

L'onorevole Cimorelli propone la soppressione di questo capitolo. Insiste nella sua proposta?

CIMORELLI. Per le ragioni che ho già dichiarato alla Camera, non vi insisto.

MANNA, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANNA, *della Commissione*. Vorrei pregare l'onorevole ministro di voler consentire di sopprimere, tra gli articoli della legge qui richiamati l'articolo 8 nella parte che si riferisce alle informazioni. Trattandosi del pubblico ministero, è evidente che non vi può essere contraddittorio.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Senza dubbio.

PRESIDENTE. Con la soppressione dell'articolo 8, pongo a partito l'articolo 31.

(È approvato).

Art. 32.

I provvedimenti disciplinari di cui ai numeri 2 a 6 dell'articolo 12 sono applicati con decreto reale su proposta del ministro della giustizia previo parere del Consiglio disciplinare o della Corte suprema disciplinare a seconda che trattasi di sostituti procuratori del Re o di funzionari di grado superiore.

Il Consiglio disciplinare è costituito del primo presidente, del procuratore generale presso la Corte di appello, del più anziano dei sostituti procuratori generali presso la stessa Corte e del presidente e del procu-

ratore del Re del tribunale della città ove ha sede la Corte medesima.

I membri dell'ordine giudiziario che fanno parte della Corte Suprema sono scelti a preferenza fra i membri del Consiglio superiore della magistratura appartenenti al pubblico ministero.

La sospensione dall'ufficio o dallo stipendio quando non ha luogo di diritto, è ordinata con decreto ministeriale o, quando trattasi di procuratori generali, con decreto reale su proposta del ministro della giustizia.

Anche qui l'onorevole Cimorelli non insiste nella soppressione...

CIMORELLI. Non insisto, con la stessa dichiarazione.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onorevole Cimorelli sulla proposta soppressiva, metto a partito questo articolo 32.

(È approvato).

Art. 33.

Le disposizioni di procedura stabilite nel titolo terzo per i giudizi contro i magistrati giudicanti saranno anche osservate, per quanto sia possibile, dinanzi il Consiglio disciplinare e la Corte Suprema disciplinare quando siano chiamati a dar parere nei casi di cui nell'articolo precedente.

Anche qui l'onorevole Cimorelli non insiste?

CIMORELLI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 33.

(È approvato).

Art. 34.

La dispensa dal servizio dei magistrati amovibili e dei funzionari del pubblico ministero è ordinata con decreto reale, su proposta del ministro della giustizia, sentito il parere di una Commissione, secondo le norme che saranno dettate nel regolamento.

L'onorevole Cimorelli propone di togliere le parole « e dei funzionari del pubblico ministero ».

Ha facoltà di parlare.

CIMORELLI. Non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 34.

(È approvato).

Art. 35.

I procuratori generali presso le Corti di appello possono essere collocati a disposizione del ministro della giustizia, quando ciò sia richiesto da bisogni del servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e per un termine non eccedente i sei mesi.

Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non sono stati richiamati alle loro funzioni, essi sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

Se non vengono richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, essi sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il diritto a pensione a norma di legge.

(È approvato).

Art. 36.

Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, i procuratori generali sono collocati fuori ruolo, ed è loro concesso sul fondo disponibile in bilancio per vacanze di posti un assegno uguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi nè minore della metà durante l'aspettativa.

Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di ricuperare il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.

Il tempo passato a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

I procuratori generali posti a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere fra tutti, nello stesso tempo, il numero di quattro.

A questo articolo l'onorevole Luciani propone delle modificazioni di forma. Dove dice *disposizione* dovrebbe dirsi *lo stato di disponibilità*: dove dice *sul fondo disponibile* dovrebbe dire: *sul fondo stabilito*: dove dice durante la *disposizione* o al termine della *disposizione* dovrebbe dirsi della *disponibilità*. Questi sono gli emendamenti. Se l'onorevole Luciani crede di illustrarli...

LUCIANI. Credo di non aver bisogno di svolgerli.

FORTIS, *relatore*. Ma la disposizione non è la disponibilità.

PRESIDENTE. Mi pare! quando si è a disposizione non si è in disponibilità!

Voci. È una cosa assai diversa! (*Rumori — Interruzioni*).

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Sarà meno elegante l'espressione ma è più propria!... se mai, in luogo del fondo *disponibile* si potrebbe accettare che si dicesse del fondo *stabilito*... questo può andare!...

LUCIANI. Ma, onorevole ministro, non mi pare che in italiano la parola *disposizione* possa usarsi come è qui usata!... io comprendo che si possa dire collocare uno a disposizione del Ministero; ma non comprendo come si possa dire « durante la disposizione ». In questo caso mi pare che sarebbe meglio dire durante la disponibilità....

FORTIS, *relatore*. Ma no!... è tutt'altra cosa!... si potrebbe dire *durante il provvedimento « a disposizione »*...

Voci. È lo stesso che per i prefetti!...

FORTIS, *relatore*. Disponibilità, secondo le nostre leggi, significa tutt'altra cosa. Onorevole Luciani, non si faccia trarre in inganno dal vocabolario!...

LUCIANI. Sia come si voglia, per me la forma non va: ad ogni modo siamo d'accordo nell'idea, quindi lasciamo correre...

FORTIS, *relatore*. Vuol dire che queste piccole modificazioni di dizione potranno essere argomento di coordinamento o di correzione in ultimo. Del resto, il mettere a disposizione, ripeto, è un provvedimento ben diverso dalla disponibilità. Non ci ha niente che fare!...

LUCIANI. Sta bene, ma...

PRESIDENTE. Ma, non facciamo dialoghi...

Ella deve ricordare che « la disposizione » non è « lo stato di disponibilità »; sono due cose diverse.

FORTIS, *relatore*. Fra le altre vi è questa enorme differenza, come mi faceva osservare l'onorevole Sonnino, che l'impiegato a disposizione ha ancora il suo stipendio, mentre l'impiegato in disponibilità non ne ha invece che la metà.

PRESIDENTE. Potremo dire: « in stato di disposizione », se si vuole. Del resto rimettiamolo al coordinamento.

Pongo a partito l'articolo 36 con la riserva di meglio chiarirne, nel coordinamento, la dizione.

(È approvato).

Disposizioni transitorie.**Art. 37.**

La disposizione dell'articolo 3 non è applicabile ai magistrati i quali si trovino nelle condizioni previste in detto articolo, all'epoca della pubblicazione della presente legge finchè conservino lo stesso grado e la stessa residenza, salva l'applicazione dell'articolo 4 quando risulti che le condizioni medesime rendono effettivamente incompatibile il magistrato nella sede che occupa.

Su questo articolo vi sono diverse proposte di sostituzione degli onorevoli Cimorelli, Luciani, Gallini, Cavagnari e una proposta di soppressione dell'onorevole Guaracino.

Poichè l'onorevole Gallini non è presente, la sua proposta s'intende ritirata.

Do prima facoltà di parlare a coloro che propongono delle sostituzioni ed anzitutto all'onorevole Cimorelli, la cui proposta è così concepita:

« La disposizione dell'articolo 3 non è applicabile ai magistrati i quali si trovano nelle condizioni previste in detto articolo all'epoca della pubblicazione della presente legge, finchè conservino, anche se promossi di grado, la stessa residenza, salva l'applicazione dell'articolo 4, quando risulti che le condizioni medesime rendano effettivamente incompatibile il magistrato nella sede che occupa ».

Veramente si tratta di una aggiunta.

CIMORELLI. L'articolo 37 contiene una disposizione transitoria, cioè una eccezione alla regola di incompatibilità per parentela, stabilita all'articolo 3. Ora questa eccezione io credo che si debba estendere anche al caso che un magistrato rimanga nella medesima sede, ma sia promosso. Se un magistrato, come giudice, non ha dato luogo a nessun inconveniente, se un magistrato come consigliere di appello non ha dato ragione a nessun sospetto e sia promosso da giudice a consigliere di appello, o da consigliere di appello a consigliere di Cassazione, mi pare che debba valere sempre lo stesso principio per far rispettare una condizione di fatto ed un diritto quesito già dal magistrato.

Io credo quindi che l'onorevole ministro debba accogliere questo mio emendamento, che non sposta nessuna questione di principio, anzi ribadisce lo stesso principio.

È una condizione di fatto la quale va rispettata. Per quale ragione un magi-

strato, che ha esercitato la funzione di consigliere di appello, solo perchè è promosso al grado superiore, non potrà continuare a rimanere in quella sede in cui ha dei parenti che esercitano l'avvocatura? Io credo che sia così semplice e così giustificato il mio emendamento, che mentre ho rinunciato a tanti altri emendamenti, questo lo mantengo, e spero che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore vogliano finire per accettarlo.

PRESIDENTE. Segue la proposta di sostituzione dell'onorevole Luciani, che è la seguente:

« La disposizione dell'articolo 3 di questa legge si applica, dopo un anno dall'attuazione della stessa, ai magistrati che si trovano nelle condizioni prevedute nell'articolo medesimo ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. Onorevoli colleghi, nella discussione generale ho manifestato gli argomenti per i quali ritengo che questa disposizione transitoria cancellerebbe addirittura il principio al quale la legge si ispira e l'utilità delle disposizioni dell'articolo 3.

Non ci illudiamo. Sono precisamente i fatti, che non dico quotidianamente, ma spesso succedono sotto i nostri occhi, che hanno suggerito le disposizioni dell'articolo 3.

Ora, salvare dal subire questa riforma tutti coloro che si trovano precisamente oggi nelle condizioni che hanno reso necessaria l'adozione delle disposizioni in esame, mi pare addirittura un non senso.

La disposizione transitoria, quindi, a mio modesto avviso, si potrebbe anche puramente e semplicemente sopprimere, anche perchè i precedenti disegni di legge, (mi perdoni l'onorevole ministro se troppo spesso in mi riferisco a disegni di legge anteriori, ma mi pare che valga qualche cosa l'invocare l'autorità dei suoi predecessori) i precedenti disegni di legge, in generale, non avevano una disposizione transitoria di questo genere, neanche quelli più rigorosi sull'argomento. Soltanto uno, tra tutti, fa eccezione, ed è il progetto Bonasi. Esso aveva una disposizione che io non ho fatto altro che riprodurre a modificazione di quella contenuta nel progetto in esame.

Secondo la mia proposta ci sarebbe il termine di un anno, entro il quale il magistrato che si trova in contravvenzione alla legge, avrà agio di mettersi in regola: se un anno sembra troppo poco, non ho

nessuna difficoltà di accettare l'emendamento Gallini, di portare il termine a due anni.

Ma ammettere senz'altro che vi sia in questa materia un diritto quesito è assolutamente un non senso. E lo è anche per un'altra considerazione, perchè se si potesse parlare di diritto quesito, bisognerebbe riconoscerlo non soltanto pei magistrati che attualmente hanno figli esercenti, ma anche per quelli entrati sotto il regime attuale i figli dei quali stanno per entrare nell'arringo forense.

L'argomento del diritto quesito è argomento che dimostra troppo, e non può quindi essere opposto.

Insisto perciò nel mio emendamento; anzi, sperando che possa facilitarne l'accettazione da parte della Commissione e del Governo, lo allargo accettando senz'altro la formula proposta dall'onorevole Gallini che stabilisce il termine di due anni invece che di uno.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, insiste nel suo emendamento sostitutivo; altrimenti dovrei leggerlo.

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, poichè anche questa proposta si trovava in relazione con la aggiunta o emendamento che avevo proposto all'articolo 1°, caduta quella, per forza cade anche questa, per ciò la ritiro.

PRESIDENTE. Rimane la proposta Cimorelli e quella dell'onorevole Guarracino il quale propone che siano soppresse le parole: « finchè conservino lo stesso grado e la stessa residenza ».

GUARRACINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRACINO. Il mio emendamento si identifica con quello dell'onorevole Cimorelli, e quindi parlo in appoggio del suo emendamento, che è meglio coordinato.

Non so comprendere come, allorchè un magistrato può compatibilmente tenere la sua sede come giudice di tribunale, debba diventare incompatibile quando sia promosso a consigliere di appello, e così un consigliere di appello quando sia nominato consigliere di cassazione. Il maggior grado conseguito, le maggiori prove da lui date, sono fonte di maggior prestigio!

In questo articolo 37 è dichiarata salva l'applicazione dell'articolo 4.

Ora invoco l'attenzione della Camera su questo: quando, onorevole ministro avete trovato che un magistrato, durante il tempo in cui occupò un certo grado, non è venuto mai meno al suo dovere, nulla vi

è stato che abbia dato luogo ad inconvenienti, nè si è sospettato sul conto suo, e quindi non avete creduto necessario applicare l'articolo 4; con quale criterio di giustizia a questo magistrato, quando dovrà essere promosso al grado superiore, infliggerete il tramutamento, mentre non c'è nessuna ragione di applicargli questa disposizione?

L'ingiustizia deriva dal voler considerare la disposizione transitoria collegata al fatto della incompatibilità, e non alla circostanza logica del rispetto della residenza acquisita dal magistrato all'epoca della nuova legge. Questa non deve colpirlo con le sue disposizioni restrittive finchè conservi la residenza attuale.

Quindi spero che sia accolto l'emendamento Cimorelli, secondo l'ordine di idee che non ripeterò, perchè già le espressi nella tornata del 21 marzo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORTIS, *relatore*. Io mi occupo di una questione che mi sembra di massima, ed è questa: L'onorevole Luciani sostiene che questa disposizione transitoria cancella la disposizione dell'articolo 3.

LUCIANI. Ma non si appigli alle virgole...

FORTIS, *relatore*. Ma questa non è una virgola; cancellare vuol dire cancellare.

Io prego l'onorevole Luciani di osservare che noi con la disposizione della legge intendiamo ovviare a possibili inconvenienti ed abusi, a cattive pratiche vogliamo allontanare un pericolo ma non intendiamo di reprimere un male certo e manifesto.

Evidentemente lo stato attuale si può anche tollerare per rispetto alla posizione fatta a parecchi magistrati e non dico ai loro diritti acquisiti, ma ai loro interessi. Si può ancora tollerare per un po' di tempo, perchè non si tratta di reprimere una immoralità in atto, ma di prevenirla.

FERRI GIACOMO. C'è l'una e l'altra.

FORTIS, *relatore*. Le due disposizioni non possono essere dichiarate in alcuna maniera nè contraddittorie, nè contrarie.

LUCIANI. Ma non avete apposto un termine? (*Rumori*).

FORTIS, *relatore*. Credevo ci fosse il termine (*Interruzioni*); ma è lo stesso, e non facciamo la voce grossa perchè mi sono dimenticato di una modalità. È perfettamente lo stesso, si mantiene quello che è, perchè non c'è nessuna ragione di of-

fendere gratuitamente degli interessi, quando non si tratta di reprimere una immoralità ma semplicemente di prevenire degli abusi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. La questione fu largamente dibattuta nella discussione generale ed io potrei ripetere ciò che dissi allora.

Non ci illudiamo: in questa questione vengono di fronte interessi, che appassiano. Ho trovato una via di conciliazione e spiegai, nella discussione generale, che non era una transazione, ma una conciliazione che risponde a concetti astratti.

Perchè vi impressionate tanto di questa disposizione transitoria, voi che la combattete?

In linea generale, tutte le disposizioni nuove che mutano uno stato di fatto portano una disposizione transitoria, che rispetta lo *statu quo* esistente. Curioso è che ne siete convinti voi stessi ma che poi non siete coerenti e logici nell'affermare che la disposizione si applichi subito. Or voi vi preoccupate del tempo, ed allora, vi dico, perchè dovrà applicarsi fra un anno o due o tre e non oggi?

La disposizione sta o non sta: se sta, bisogna che rispetti lo *statu quo* finchè non è alterato.

Ma, e rispondo così agli onorevoli Guaracino e Cimorelli, che rappresentano l'altra ala estrema di questa tendenza, rispettiamo lo *statu quo*, finchè sta, ma se a questo si altera per via della promozione...

LUCIANI. Vi rinunzieranno.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Se rinunziano, allora fanno un sacrificio.

Se, dunque, dicevo, lo *statu quo* viene ad essere alterato, allora non deve applicarsi la disposizione transitoria dettata da uno spirito non di rispetto a diritti acquisiti ma da un'alta ragione di equità e di convenienza per assicurare l'approvazione della legge.

E torno a ripetere all'onorevole Luciani, che mi rinfaccia così spesso il maggiore rigore dei precedenti progetti, che essi non sono stati approvati.

L'ultima volta, in occasione della discussione del disegno di legge Ronchetti, che non vedo presente, egli, che non aveva messa la disposizione transitoria, dichiarò di accettarla e si fece quasi un compromesso sulla

questione: parlarono gli onorevoli Gianturco e Grippo, contrari alla disposizione e dissero che l'accettavano, purchè venisse la disposizione transitoria.

Io, quindi, fo appello alla Camera, perchè approvi la disposizione nel modo come è stata presentata.

PRESIDENTE. Onorevole Luciani, insiste nel suo emendamento?

LUCIANI. Mi duole, e lo dico con rincrescimento, di non poter terminare con un atto di remissione, ma debbo assolutamente insistere nel mio emendamento, anche perchè sono d'accordo con l'onorevole Gallini, portando il termine a due anni.

PRESIDENTE. In primo luogo deve venire in votazione l'emendamento dell'onorevole Luciani, e poi quello dell'onorevole Cimorelli, al quale si è associato l'onorevole Guaracino.

Onorevole Cimorelli, insiste?

CIMORELLI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Luciani, che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Viene ora la proposta dell'onorevole Cimorelli, che non riguarda che una modificazione di forma.

L'articolo rimane come è proposto dal Governo e dalla Commissione: però dove dice: « finchè conservino lo stesso grado e la stessa residenza », dovrebbe dire: « finchè conservino, anche se promossi di grado, la stessa residenza ».

Metto a partito questa modificazione, che non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvata).

Pongo a partito l'articolo 37, così come è stato proposto.

(È approvato).

Art. 38.

Entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego per decreto reale, previo parere della Corte Suprema disciplinare, quei magistrati dei quali consti che abbiano perduta nell'opinione pubblica la fiducia, stima e considerazione che la loro carica esige, quand'anche siano già stati sottoposti prima della presente legge a procedimento disciplinare e siano stati assolti od abbiano espiata la pena.

L'onorevole Cavagnari propone la soppressione di questo articolo. Insiste, onorevole Cavagnari?

CAVAGNARI. Da qualche tempo a questa parte, in tutti i provvedimenti, specialmente in quelli che concernono la magistratura, noi vediamo una coda sotto forma di disposizioni transitorie, le quali pendono (siamo in materia di pendenza) sul capo dei poveri magistrati come una spada di Damocle.

L'articolo 41 della legge del 14 luglio 1907 conteneva una disposizione per la quale i magistrati che non avevano più gli estremi della idoneità per funzionare e dignitosamente e secondo il prestigio e la capacità che loro si richiede, sentito il parere di una certa autorità, di un Consiglio superiore del quale non ricordo più i connotati (*Ilarità*) si dovevan collocare a riposo. In questa legge si contiene un'altra disposizione transitoria con la quale si dice che i magistrati che hanno perduto il prestigio (figuratevi!), hanno perduto nell'opinione pubblica quella stima e considerazione che la loro carica esige, quando anche, etcetera, etcetera, saranno messi a riposo. Questo entro l'anno dalla pubblicazione della legge.

Ora vi domando: che cosa vogliono dire queste disposizioni transitorie e limitate ad un anno, contro questo corpo che è degno del massimo rispetto? Ma se vi sono tutti questi elementi che non affidano, oh! perchè proprio credete di poter depurare la magistratura in un anno? Che cosa significa questo termine che vi siete imposto? (*Interruzioni*).

Va bene, si applicherà la nuova legge; ma io dico che questi articoli rappresentano un pericolo, poichè, siccome anche il tempo è limitato, possono dar luogo a provvedimenti precipitati, che certo non danno affidamento di serietà.

D'altra parte avete già qui in questa stessa legge un articolo 4° il quale dice che coloro, che non possono più funzionare in una certa residenza con prestigio, li mandate a funzionare con quello stesso prestigio in un'altra residenza. (*Si ride*).

Ma concretiamo qualche cosa. Basta forse mutare residenza per riacquistare il prestigio? Se no, licenziate tutti una buona volta. (*Interruzioni — Oh! oh!*)

Dico tutti coloro che quel prestigio hanno perduto o hanno dimostrato una qualità negativa nel disimpegno del loro ufficio. Licenziate tutti ma non fate due pesi e due

misure per considerazioni di fatto. (*Interruzioni — Commenti*).

Ad ogni modo io come ho votato contro quell'articolo 41, che è divenuto legge anche senza il mio voto, così voterò contro quest'articolo 38 che lo diventerà pure nonostante la mia opposizione. Esso non avrà il mio suffragio; è poca cosa, ma sarà un conforto per la mia coscienza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Io farò all'onorevole Cavagnari una dichiarazione semplicissima. Il Parlamento ha già approvato questo articolo di legge, quando approvò l'articolo 41 della legge 14 luglio 1907, perchè sarebbe veramente strano ed inconcepibile che il Parlamento avesse dato questo potere in rapporto a giudici deficienti per intelligenza e non lo volesse dare per quei giudici, che si trovassero nel caso dell'articolo 38.

CAVAGNARI. Io non ho votato nemmeno quello.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Lei non lo ha votato, ma dovrebbe dichiarare di avere avuto torto.

CAVAGNARI. Può darsi.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia, giustizia e culti*. Perchè l'applicazione dell'articolo 41 non ha dato luogo a veruna protesta, nemmeno da parte degli interessati ed io credo che per quella categoria sono andati via giudici che non giovano all'amministrazione della giustizia. E non ho altro da aggiungere. (*Approvazioni*).

CASCINO. È il migliore articolo della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari insiste nella sua proposta soppressiva?

CAVAGNARI. Avrebbe la sorte delle altre, e non insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito anche l'articolo 38 e ultimo.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Interrogazioni ed interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle interrogazioni e delle interpellanze presentate oggi.

ROVASENDA, *segretario, legge*:

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro degli affari esteri per sapere le ra-

gioni che hanno ostacolato fino ad oggi la costruzione dell'asilo per gli emigranti in partenza dal porto di Napoli.

« Salvia ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno sulle restrizioni al diritto di riunione imposte dall'autorità di pubblica sicurezza del comune di Ziano in provincia di Piacenza.

« Montemartini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda opportuno invitare la direzione generale delle ferrovie a ripristinare, come meno gravosi degli attuali recentemente adottati, i precedenti turni di servizio degli impiegati delle stazioni, ed a sollecitare le disposizioni per estendere agli agenti di tutte le categorie il riposo periodico per turno.

« Lucca ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia, giustizia e dei culti per sapere se e come intenda provvedere al regolare funzionamento della giustizia presso le Preture di alcune grandi città del Regno, ed in particolare della città di Milano.

« Ronchetti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio sui loro propositi rispetto ai provvedimenti, chiesti nei recenti comizi dei viticoltori, a favore della produzione enologica, specialmente rispetto all'abolizione del dazio consumo sul vino, alla proroga del già concesso abbuono sulla distillazione del vino, ed alla riforma della legge per la repressione delle frodi nel vino.

« Ferraris Carlo ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia, giustizia e dei culti sulla necessità di aumentare il numero delle preture in Milano.

« Gallina Giacinto ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e quando intenda presentare il disegno di legge per la sistemazione del personale addetto al servizio dei demani comunali.

« Larizza ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per sapere se e come intenda venire in aiuto delle popolazioni etnee danneggiate dall'ultimo terremoto.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere come pensa di provvedere alla decorosa custodia della tomba di Giacomo Leopardi.

« Lucifero Alfonso ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere quando intenda di provvedere in modo definitivo alla nomina del direttore dell'Ufficio per la conservazione dei monumenti a Napoli, nomina oramai da troppo tempo ritardata.

« Arlotta ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere da quali ragioni sia stata indotta la Commissione esaminatrice del concorso all'ufficio di direttore dei monumenti in Napoli nel sospendere i suoi lavori, che dovevano incominciare il 4 maggio, e rimandarli a tempo indeterminato.

« Guarracino ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il presidente del Consiglio e il ministro di agricoltura, industria e commercio, intorno agli attuali scioperi agrari, specialmente nella provincia di Ferrara, ove si è iniziato un movimento per bandire dai patti colonici il principio della partecipazione al prodotto, che è garanzia di pace sociale.

« Niccolini ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno; e così pure l'interpellanza, quando non vi sia opposizione del ministro interessato nel termine regolamentare.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera un telegramma pervenutomi dalla figlia del compianto generale Türr in risposta a quello da me inviato:

« Le condoglianze che cotesta Camera rappresenta nobile Nazione italiana volle

manifestarmi nel mio immenso dolore con le elevate parole che Vossignoria unitamente ad altri onorevoli colleghi vollero tributare alla sacra memoria del mio amato padre che fin all'ultimo momento di sua vita rivolgeva il pensiero all'Italia, mi hanno vivamente commossa. Ringraziandola particolarmente, pregola rendersi interprete presso l'onorevole Consesso della mia profonda riconoscenza, mentre conserverò nel mio cuore filiale l'eterno pio ricordo di così solenne commemorazione.

« Stefania Pisoni Türr ».

Così pure ho ricevuto un telegramma dal sindaco di Novara, di cui do comunicazione:

« In nome della civica rappresentanza rendo sentite grazie alla Camera dei deputati per la sua partecipazione al vivo cordoglio di questa cittadinanza per la perdita dell'illustre compianto patriotta e concittadino conte Tornielli ».

L'onorevole deputato Santamaria e l'onorevole deputato Turco hanno presentato due proposte di legge, che saranno trasmesse agli Uffici perchè ne autorizzino, se credono, la lettura.

Sull'ordine del giorno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Propongo che, subito dopo il bilancio di grazia e giustizia, sia discusso il disegno di legge: « Disposizioni concernenti le armi ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio s'intende approvata.

(È approvata).

La seduta termina alle ore 19.25.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.

2. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Costituzione in comuni delle borgate Santa Marina, Malfa e Leni nell'isola di Salina (950).

Guarentigie e disciplina della magistratura (855).

Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazioni all'ordinamento giudiziario (932).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1908-909 (881).

5. *Seconda lettura del disegno di legge:* Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà (*Titoli II, V e VI*) (*Urgenza*) (116).

Discussione dei disegni di legge:

6. Sulle contravvenzioni concernenti le armi (856).

7. Convalidazione del Regio Decreto 1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni al repertorio della tariffa generale dei dazi doganali (593).

8. Sovvenzioni alle masse interne dei Corpi del Regio Esercito (825).

9. Agevolezze all'industria dell'escavazione e del trattamento delle ligniti e delle torbe (238).

10. Bonifica delle cave di sterro e di prestito che costeggiano le linee ferroviarie (124).

11. Mutualità scolastiche (244).

12. *Seguito della discussione sul disegno di legge:*

Conversione in legge del Regio Decreto 31 dicembre 1905, n. 632, per la concessione di carte di libera circolazione e di biglietti per un solo viaggio, gratuito od a prezzo ridotto, per talune categorie di persone, sulle ferrovie dello Stato (350).

Discussione dei disegni di legge:

13. Piantagioni lungo le strade nazionali, provinciali e comunali (171-B).

14. Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (445).

15. Disposizioni sulla navigazione interna (542).

16. Rinsaldamento, rimboschimento e sistemazione dei bacini montani (538).

17. Proroga del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 19 dicembre 1901, n. 511, per la presentazione di un disegno di legge sul conto corrente fra il Ministero del tesoro e quello della guerra e sulle masse interne dei Corpi del regio esercito (844).

18. Locazione delle zone di terreno danneggiate coi mezzi di fusione che si adoperano nelle zolfare di Sicilia (771).

19. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862, n. 680, per l'ordinamento delle Camere di commercio e d'industria (682).

20. Istituzione di una Cassa di maternità (191).

21. Aggiunta all'articolo 37 del testo unico delle leggi sull'Agro romano (941).

22. Applicazione della convenzione internazionale di Berna, 26 settembre 1906, per l'interdizione del lavoro notturno delle donne impiegate nelle industrie (747).

23. Per i Chiostrì monumentali di Santa Maria in Porto e di San Vitale nel comune di Ravenna (913).

24. Convalidazione del Regio decreto 17 aprile 1907, n. 179, che modifica le tare legali degli oli minerali di resina e di catrame (736).

25. Esenzione dalla tassa di bollo delle delegazioni degli enti debitori dello Stato (909).

26. Stanziamento di lire 162,080 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 con la denominazione: « Spese per la Macedonia » (948).

27. Retrocessione agli espropriati od ai loro eredi dei beni devoluti allo Stato per debito d'imposta (852).

28. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il deputato Enrico Ferri per diffamazione continuata e ingiurie a mezzo della stampa (471). (*Sospesa la discussione. — Deliberazione della Camera 2 aprile 1908.*)

29. Domanda di autorizzazione ad eseguire la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 6 giugno 1903 pronunciata contro il deputato Todeschini per il reato di diffamazione (927).

30. Costituzione in Comune di Villa Santa Lucia, frazione di Ofena (973).

31. Separazione del comune di Ateleta dal Mandamento di Pescocostanzo e sua aggregazione a quello di Castel di Sangro (785-B).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1908 — Tip. della Camera dei Deputati

